

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 2 aprile 1994

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
 AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 0501

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 2 novembre 1993, n. 12.

Norme di attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381, sulla disciplina delle cooperative sociali Pag. 3

REGIONE CAMPANIA

Tutela degli animali d'affezione e istituzione dell'anagrafe canina Pag. 6

LEGGE REGIONALE 3 novembre 1993, n. 37.

Approvazione del bilancio di previsione dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo in Campania (E.R.S.A.C.) per l'esercizio finanziario 1993 Pag. 9

LEGGE REGIONALE 3 novembre 1993, n. 38.

Disciplina dei beni regionali Pag. 9

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 9 novembre 1993, n. 49.

Modifica e integrazione della legge regionale 6 settembre 1991, n. 27, «Provvedimenti per la riorganizzazione, la ristrutturazione, il consolidamento e lo sviluppo della cooperazione agricola e agroalimentare» Pag. 11

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1993, n. 52.

Integrazione dell'articolo 61 della legge regionale n. 1/1993 (legge finanziaria 1993) in materia di applicazione dei limiti di valore di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 36/1988 (interventi nel settore del commercio) Pag. 12

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 22 novembre 1993, n. 64.

Integrazione e finanziamento della legge regionale 8 gennaio 1993 n. 5, relativa al differimento delle scadenze bancarie per la società 1989/90 Pag. 13

LEGGE REGIONALE 22 novembre 1993, n. 65.

Norme integrative per il rilascio delle autorizzazioni per lo smaltimento dei rifiuti Pag. 13

LEGGE REGIONALE 22 novembre 1993, n. 66.

Rifinanziamento della legge regionale n. 44 del 18 giugno 1992 «Norme in materia di musei di enti locali o di interesse locale». Pag. 14

LEGGE REGIONALE 22 novembre 1993, n. 67.

Integrazione dell'art. 23 della legge regionale n. 47 del 30 ottobre 1979, recante «Norme sulla promozione culturale». Pag. 14

LEGGE REGIONALE 22 novembre 1993, n. 68.

Rifinanziamento della legge regionale 6 agosto 1992 n. 72, concernente provvidenze a favore dei nefropatici e per il potenziamento dei servizi di dialisi domiciliare Pag. 14

LEGGE REGIONALE 22 novembre 1993, n. 69.

Integrazione all'art. 53 della legge regionale 26 novembre 1986, n. 70 (Artigianato) Pag. 15

LEGGE REGIONALE 22 novembre 1993, n. 70.

Integrazione e modifiche alle leggi regionali n. 44/90 e n. 27/87 sugli impianti di carburanti Pag. 15

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 5 novembre 1993, n. 52.

Disposizioni per la realizzazione di politiche attive del lavoro. Pag. 16

LEGGE REGIONALE 19 novembre 1993, n. 53.

Disposizioni in materia di indennità di funzione per i dirigenti regionali Pag. 26

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1993, n. 30.

Celebrazione del 50° anniversario della Resistenza e della Guerra di Liberazione Pag. 27

REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 1° novembre 1993, n. 15.

Modifiche alle leggi vigenti e nuove norme in materia di vigilanza sulle cooperative Pag. 28

LEGGE REGIONALE 9 novembre 1993, n. 16.

Rinvio dei termini per la presentazione ed approvazione dei bilanci dei comuni per l'esercizio 1994 Pag. 33

Provincia di Trento

LEGGE PROVINCIALE 9 luglio 1993, n. 16.

Disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento Pag. 33

LEGGE PROVINCIALE 12 luglio 1993, n. 17.

Servizi alle imprese Pag. 43

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 settembre 1993, n. 15-94/Leg.

Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi Pag. 48

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 15 giugno 1993, n. 10-89/Leg.

Decreto di recepimento della norma risultante dall'accordo sindacale di data 19 marzo 1993 in ordine alla determinazione dell'importo dell'assegno spettante agli ispettori del lavoro ai sensi dell'art. 76 della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5. Pag. 50

Provincia di Bolzano

LEGGE PROVINCIALE 1° luglio 1993, n. 10.

Provvedimenti in favore delle persone non autosufficienti ospiti delle case di riposo Pag. 50

LEGGE PROVINCIALE 1° luglio 1993, n. 11.

Disciplina del volontariato Pag. 51

LEGGE PROVINCIALE 1° luglio 1993, n. 12.

Assegni di studio a favore di neolaureati tirocinanti, nonché modifiche agli articoli 5 e 10 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40 Pag. 51

LEGGE PROVINCIALE 1° luglio 1993, n. 13.

Provvedimenti in materia di tutela del lavoro Pag. 51

LEGGE PROVINCIALE 26 agosto 1993, n. 14.

Formazione specifica in medicina generale e specialistica e applicazione di norme statali in materia di concorsi pubblici presso le unità sanitarie locali Pag. 51

LEGGE PROVINCIALE 13 ottobre 1993, n. 15.

Disposizioni finanziarie in connessione con l'assestamento del bilancio di previsione della Provincia per l'anno finanziario 1993 e per il triennio 1993-1995 Pag. 51

LEGGE PROVINCIALE 13 ottobre 1993, n. 16.

Assestamento del bilancio di previsione della Provincia per l'anno finanziario 1993 e per il triennio 1993-1995 Pag. 51

LEGGE PROVINCIALE 22 ottobre 1993, n. 17.

Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi Pag. 51

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 2 novembre 1993, n. 12.

Norme di attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381, sulla disciplina delle cooperative sociali.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Umbria n. 48 del 10 novembre 1993)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

1. La Regione dell'Umbria riconosce il rilevante valore delle cooperative sociali organizzate ai sensi dell'art. 1 della legge 8 novembre 1991, n. 381, onde perseguire l'interesse generale alla promozione umana ed alla integrazione sociale.

2. A tal fine:

a) istituisce e regola l'albo regionale delle cooperative sociali;

b) determina le modalità di raccordo con l'attività dei servizi socio-sanitari, con l'attività di formazione professionale e di sviluppo dell'occupazione;

c) fissa i criteri cui debbono uniformarsi le convenzioni tra cooperative sociali, consorzi ed enti pubblici;

d) definisce le misure di promozione, sostegno e sviluppo della cooperazione sociale.

TITOLO I

ALBO REGIONALE DELLE COOPERATIVE SOCIALI

Art. 2.

Istituzione dell'albo

1. È istituito, presso la Giunta regionale, l'albo regionale delle cooperative sociali.

2. L'albo si articola nelle seguenti sezioni:

a) sezione A, nella quale sono iscritte le cooperative che gestiscono servizi socio-sanitari ed educativi;

b) sezione B, nella quale sono iscritte le cooperative che svolgono attività agricole, industriali, commerciali o di servizi finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;

c) sezione C, nella quale sono iscritti i consorzi di cui all'art. 8 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

Art. 3.

Requisiti per l'iscrizione

1. Possono essere iscritti all'albo di cui all'art. 2 le cooperative sociali ed i consorzi aventi sede legale nella regione, che risultino iscritti nella sezione «cooperazione sociale» del registro prefettizio delle cooperative ed in possesso dei seguenti requisiti:

a) statuto redatto in conformità della legge 8 novembre 1991, n. 381;

b) applicazione del contratto collettivo di lavoro per le cooperative sociali per i dipendenti e rispetto nei regolamenti interni dell'equa retribuzione dei soci lavoratori sulla stessa base;

c) documentazione attestante per le cooperative di tipo A, la presenza nell'organico di almeno una unità con funzioni di direttore tecnico o responsabile dei servizi con adeguati requisiti professionali commessi alle attività svolte ed in possesso di una delle seguenti qualifiche: assistente sociale, psicologo, sociologo, medico, pedagogista, educatore professionale, ovvero operatore in possesso di diploma di scuola media superiore che documenti almeno tre anni di esperienza in posti di responsabilità in cooperative sociali;

d) documentazione attestante per le cooperative di tipo B, la presenza di un direttore tecnico di congrua capacità professionale.

2. Le cooperative che intendano iscriversi alla sezione B, oltre ai requisiti suddetti dovranno certificare che almeno il trenta per cento di lavoratori sia costituito da persone svantaggiate.

3. Per ottenere l'iscrizione le cooperative ed i consorzi presentano al Presidente della Giunta regionale apposita istanza corredata da:

a) certificato di iscrizione alla sezione «cooperazione sociale» del registro prefettizio;

b) copia dell'atto costitutivo, dello statuto ed eventuali modificazioni;

c) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante gli ambiti di attività in cui la cooperativa o il consorzio operano ed i relativi servizi;

d) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la composizione della compagine sociale;

e) relazione e documentazione sui curricula dei soggetti che operano effettivamente nella cooperativa;

f) relazione, per le cooperative già in attività, sull'attività svolta nell'anno precedente alla domanda;

g) copia dell'ultimo bilancio approvato;

h) dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la presenza, al loro interno, di almeno il trenta per cento di lavoratori svantaggiati, per le cooperative che chiedono l'iscrizione nella sezione B;

i) idonea documentazione da cui risulti il rispetto delle norme in materia del lavoro e previdenziale.

4. L'iscrizione all'albo viene disposta, entro novanta giorni dal ricevimento della domanda, con decreto del Presidente della Giunta regionale, previo parere della commissione regionale per la cooperazione sociale di cui all'articolo 17.

5. Il provvedimento di iscrizione è comunicato nei trenta giorni dalla sua emanazione al richiedente, alla Prefettura ed all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ed è pubblicato per estratto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

6. Del rigetto della domanda è data comunicazione motivata al richiedente entro il termine di sessanta giorni.

Art. 4.

Adempimenti ordinari

1. Le cooperative sociali ed i consorzi iscritti all'albo regionale sono tenuti a trasmettere alla Giunta regionale, entro trenta giorni dalla relativa approvazione;

a) eventuali variazioni dello statuto;

b) il bilancio annuale con le relazioni annesse unite a dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la permanenza dei requisiti necessari all'iscrizione.

2. Qualora le cooperative sociali ed i consorzi abbiano ottenuto contributi ai sensi della presente legge, debbono allegare relazione esplicativa della modalità di utilizzo.

Art. 5.

Cancellazione

1. La Giunta regionale dispone la cancellazione delle cooperative sociali e dei consorzi dall'albo, sentita la commissione di cui all'art. 17. La cancellazione è disposta:

a) qualora le cooperative o i consorzi non abbiano adempiuto agli obblighi del precedente articolo e quando sia rimasta senza esito apposita diffida a provvedere nel termine di trenta giorni;

b) qualora le cooperative o i consorzi siano stati sciolti ovvero risultino inattivi da più di dodici mesi ovvero siano stati cancellati dal registro prefettizio a seguito di ispezioni effettuate ai sensi del decreto legislativo del capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni o comunque venga accertata la perdita di anche uno dei requisiti previsti dal comma 1 dell'articolo 3;

c) qualora il numero dei lavoratori svantaggiati scenda al di sotto della misura del trenta per cento del totale per le cooperative iscritte alla sezione B dell'albo regionale o il numero dei soci volontari previsti dal comma 2, dell'art. 2, della legge 8 novembre 1991, n. 381, superi la misura del cinquanta per cento dei soci e la compagine sociale non venga riequilibrata entro un anno dalla data di cui è avvenuta l'irregolarità.

2. La Giunta regionale dispone, per le cooperative iscritte alla sezione B dell'albo, nei trenta giorni successivi all'anno di iscrizione all'albo regionale, apposita ispezione per accertare che i ricavi siano prevalentemente costituiti dal corrispettivo di servizi o prodotti venduti a terzi. L'accertamento negativo comporta la cancellazione dall'albo.

3. Il provvedimento di cancellazione, disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale, è comunicato alla cooperativa o al consorzio, nonché alla Prefettura e all'Ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione ed è pubblicato per estratto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione dell'Umbria.

TITOLO II

RACCORDO CON L'ATTIVITÀ DEI SERVIZI SOCIO-SANITARI, DI FORMAZIONE PROFESSIONALE E DI SVILUPPO DELLA OCCUPAZIONE.

Art. 6.

Attività delle cooperative sociali

1. Le attività delle cooperative di cui all'art. 2 sono espletate in favore di soggetti che necessitano dell'intervento sociale, sanitario ed educativo, tenuto conto dell'età, della condizione personale, familiare e sociale.

Art. 7.

Raccordo con i servizi socio-sanitari

1. Il piano socio-sanitario regionale stabilisce le modalità di specifico apporto della cooperazione sociale con particolare riferimento ai casi in cui sussiste compresenza di funzioni sociali e sanitarie. In particolare individua i settori di intervento nei quali alla cooperazione sociale è riconosciuta una funzione specifica e prioritaria di pubblico interesse.

Art. 8.

Raccordo con i servizi socio-sanitari

1. La Regione valorizza l'apporto della cooperazione sociale nei servizi educativi promossi e/o gestiti dagli enti locali e favorisce i rapporti con le istituzioni scolastiche.

Art. 9.

Raccordo con le attività di formazione professionale

1. Nei programmi pluriennali delle attività di formazione professionale e nei piani attuativi annuali della Regione, sono previsti strumenti idonei a favorire:

a) la realizzazione, d'intesa tra le strutture formative e le cooperative sociali, della formazione di base e dell'aggiornamento degli operatori, anche mediante l'individuazione, la definizione ed il sostegno di nuovi profili professionali nell'ambito delle attività di inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati;

b) la realizzazione da parte delle cooperative sociali, di specifiche iniziative formative a favore di lavoratori svantaggiati ed in particolare per le attività realizzate mediante il ricorso al Fondo sociale europeo e ad altre provvidenze comunitarie;

c) la realizzazione di autonome iniziative delle cooperative sociali volte alla formazione, qualificazione professionale ed aggiornamento permanente del proprio personale e alla qualificazione manageriale degli amministratori attraverso adeguati supporti in particolare alle attività formative svolte in maniera consorziale.

Art. 10.

Raccordo con le politiche attive del lavoro

1. La Regione riconosce la cooperativa sociale, quale soggetto privilegiato per l'attuazione dello sviluppo occupazionale con particolare riguardo per le persone svantaggiate. Per tali finalità la presente legge prevede provvidenze ed agevolazioni in conformità ai criteri di cui agli articoli 15 e 16.

TITOLO III

CONVENZIONI TRA COOPERATIVE SOCIALI, CONSORZI ED ENTI PUBBLICI

Art. 11.

Convenzioni

1. L'individuazione delle cooperative e consorzi con i quali possono essere stipulate convenzioni di cui all'art. 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381, è effettuata tenendo conto:

a) della capacità di progettazione e gestione della cooperativa o del consorzio;

b) dell'affidabilità organizzativa ed economico finanziaria;

c) dei titoli e dell'esperienza degli operatori;

d) delle capacità di rispettare gli standards minimi qualitativi dei servizi.

2. La Giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge approva gli schemi di convenzione-tipo per:

a) la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi;

b) la fornitura di beni e servizi di cui all'art. 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

3. Qualora le caratteristiche del servizio lo consentano, la convenzione assume la forma della concessione di pubblico servizio.

4. I consorzi possono stipulare convenzioni ai sensi dell'art. 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381, qualora le attività convenzionabili siano esclusivamente svolte da cooperative sociali di cui all'art. 2, comma 2, lettera b) della legge stessa.

5. La cancellazione dall'albo comporta la risoluzione della convenzione.

6. Copia delle convenzioni viene inviata dall'amministrazione interessata alla commissione regionale di cui all'art. 17.

Art. 12.

Contenuti degli schemi di convenzione-tipo

1. Gli schemi di convenzione-tipo, diversificati per tipologia di servizio, devono contenere:

a) l'indicazione dell'attività oggetto della convenzione e delle modalità di svolgimento;

b) la durata della convenzione;

c) l'indicazione dei requisiti di professionalità del personale;

d) l'indicazione del responsabile tecnico dell'attività;

e) gli standards minimi di rapporto tra operatori ed utenti in relazione alla tipologia dei servizi;

f) l'eventuale ruolo svolto dai volontari impiegati nel servizio in relazione a quanto previsto dall'art. 2, comma 5, della legge 8 novembre 1991, n. 381;

g) gli standards tecnici relativi alle condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza;

h) l'impegno ad applicare i vigenti contratti in materia di rapporto di lavoro delle cooperative sociali;

i) la determinazione dei corrispettivi e le modalità di pagamento;

l) le forme e le modalità di verifica e vigilanza con particolare riguardo alla tutela degli utenti;

m) il regime delle inadempienze e le cause di risoluzione;

n) l'obbligo e le modalità di assicurazione del personale e degli utenti;

o) le modalità di raccordo con gli uffici competenti nella materia oggetto della convenzione appartenenti all'amministrazione stipulante la convenzione.

2. Gli schemi di convenzione-tipo relativi alla fornitura di beni e servizi devono indicare:

a) le modalità per il conseguimento delle opportunità di lavoro e di formazione al lavoro di persone svantaggiate;

b) la percentuale non inferiore al trenta per cento di lavoratori svantaggiati rispetto al totale del personale;

c) la documentazione idonea ad attestare la qualità di lavoratore svantaggiato per ogni unità come tale impiegata ed il progetto individuale di inserimento lavorativo formulato dal soggetto abilitato a svolgere attività socio-sanitarie.

Art. 13.

Durata delle convenzioni

1. Le convenzioni relative alla fornitura di servizi caratterizzati da prestazioni ricorrenti devono avere di norma durata pluriennale.

Art. 14.

Determinazione dei corrispettivi

1. Le convenzioni sono stipulate nel rispetto del tariffario proposto, sulla base dell'analisi di costi di gestione, dalla commissione regionale di cui all'art. 17, ed approvato dalla Giunta regionale.

Il tariffario viene aggiornato con cadenza annuale entro il mese di gennaio in relazione all'andamento dei costi.

2. I corrispettivi relativi a servizi socio-sanitari ed educativi gestiti a corpo o quelli relativi a servizi non assimilabili a quelli previsti nel tariffario regionale sono determinati:

a) per i servizi standardizzati, sulla base delle tabelle che fissano i valori di riferimento per le diverse tipologie di servizio approvate dalla Giunta regionale, sentito il parere della commissione di cui all'art. 17;

b) per i servizi innovativi dalla Giunta regionale, previo parere della commissione di cui all'art. 17.

3. Per la fornitura di beni e servizi di cui all'art. 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381, i corrispettivi vengono determinati sulla base di parametri oggettivi di costo quali i mercuriali delle camere di commercio o perizie asseverate da parte degli ordini professionali.

TITOLO IV

MISURE DI INCENTIVAZIONE

Art. 15.

Tipologie di interventi

1. La Regione, al fine di favorire le capacità operative e l'efficacia delle occasioni di sviluppo del settore mediante gli interventi sinergici di enti pubblici ed enti cooperativi, dispone un sistema di incentivi generali finalizzati alla produzione, sostegno e sviluppo del settore ed incentivi specifici a favore di singole iniziative di cooperative o consorzi.

2. Gli incentivi generali concernono:

a) finanziamenti di attività volte alla razionalizzazione ed allo sviluppo delle risorse umane della cooperazione sociale o ad essa correlate;

b) finanziamento di iniziative consorzili finalizzate allo sviluppo di attività integrate fra cooperative;

c) concessione ad enti locali di contributi finalizzati alla sottoscrizione di quote di capitale sociale in qualità di soci sovventori ai sensi dell'art. 4 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e dall'art. 11 della legge 8 novembre 1991, n. 381.

3. Gli interventi specifici concernono:

a) iniziative di sostegno alla fase di avvio dei consorzi;

b) contributi per il sostegno di iniziative di sperimentazione di nuovi servizi o di nuove metodologie d'intervento;

c) contributi in conto interesse per crediti di esercizio nella misura massima del 3 per cento;

d) contributi in conto interesse per programmi di investimento di sviluppo e sostegno nella misura massima del 3 per cento.

4. La Giunta regionale è autorizzata a stipulare convenzioni con consorzi-fidi per la cooperazione o con istituti di credito bancario per l'erogazione di contributi in conto interesse di cui alla lettera c) del precedente comma.

Art. 16.

Piano di riparto degli incentivi

1. La Giunta regionale approva entro il 31 marzo di ogni anno previo parere dalla commissione di cui all'art. 17 e della commissione consulente competente, il piano di riparto degli incentivi.

TITOLO V

COMMISSIONE REGIONALE PER LA COOPERAZIONE SOCIALE

Art. 17.

Commissione regionale per la cooperazione sociale

1. È istituita presso la Giunta regionale la commissione regionale per la cooperazione sociale della quale fanno parte:

a) l'Assessore regionale ai servizi sociali che la presiede o un suo delegato;

b) il Dirigente responsabile dell'Ufficio coordinamento delle attività socio-sanitarie della Giunta regionale o un suo sostituto;

c) il Dirigente responsabile del Settore dell'artigianato, commercio e cooperazione della Giunta regionale o suo sostituto;

d) il Direttore dell'Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione o suo delegato;

e) tre rappresentanti effettivi e supplenti, con comprovata esperienza nel settore sociale, designati dalle associazioni regionali delle cooperative più rappresentative, che risultino aderenti alle associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, riconosciute ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni ed integrazioni del Capo provvisorio dello Stato;

f) tre esperti in materia di cooperazione sociale eletti dal Consiglio regionale con voto limitato a due;

g) un rappresentante dell'ANCI regionale.

2. La nomina dei componenti è effettuata dalla Giunta regionale.

3. Ai componenti della commissione estranei all'amministrazione spetta una indennità forfettaria per ogni giornata di seduta di lire cinquantamila nonché il rimborso delle spese previsto dalle vigenti disposizioni per il personale regionale di più elevato livello funzionale.

Art. 18.

Compiti della commissione

1. La commissione:

a) esamina le domande di iscrizione all'albo regionale della cooperazione sociale ed esprimere parere sulle stesse;

b) collabora alla tenuta dell'albo regionale esaminando gli aggiornamenti, proponendo apposite indagini ed ispezioni effettuate, tramite gli uffici della Giunta regionale ed esprime parere sulle cancellazioni;

c) riferisce annualmente alla Giunta regionale sull'attuazione delle convenzioni stipulate tra le amministrazioni, le cooperative ed i consorzi;

d) predispone il tariffario regionale e determina i corrispettivi di cui al comma 2 dell'art. 14;

e) esprime parere in ordine al piano di riparto di cui all'art. 16;

f) esprime parere sulle proposte di modifica della presente legge;

g) esprime pareri, effettua studi o indagini in materia di cooperazione sociale a richiesta della Giunta regionale;

h) predispone gli standards minimi di rapporto tra operatori ed utenti in relazione alla tipologia dei servizi.

2. La commissione inoltre:

a) formula proposte alla Giunta regionale in materia di cooperazione sociale;

b) riferisce annualmente sull'attività complessiva della cooperazione sociale rispetto agli obiettivi fissati dalla Regione in materia di politica sociale;

c) fa proposte per la determinazione annuale delle risorse, destinate agli obiettivi regionali di politica sociale individuati dal piano socio-sanitario, mediante la formulazione di programmi di interventi;

d) propone parametri per gli standards qualitativi di valutazione dei servizi svolti dalle cooperative;

e) propone alla Giunta regionale sistemi di controllo con particolare riferimento alla qualità degli interventi.

Art. 19.

Norme finali e transitorie

1. Le cooperative già iscritte al registro regionale delle cooperative di servizio sociale istituito ai sensi della legge 31 maggio 1982, n. 29, che ne facciano richiesta e che dimostrino di svolgere attività ai sensi dell'art. 1 della presente legge, sono iscritte in via provvisoria all'albo di cui all'art. 2.

2. Entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge nel *Bollettino Ufficiale della Regione dell'Umbria* le cooperative iscritte di diritto dovranno produrre idonea documentazione in cui si certifichi l'adeguamento alla presente legge, pena la cancellazione dall'albo regionale.

Art. 20.

Modificazioni alla legge regionale 31 maggio 1982, n. 29

1. Sono soppresse:

- all'art. 26, comma 1, le parole «e le cooperative»;
- all'art. 27, comma 1, le parole «e le cooperative»;

Art. 21.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvederà mediante iscrizione nel bilancio dell'esercizio 1994 e successivi, di apposito stanziamento alla cui quantificazione si provvederà a norma del secondo comma dell'articolo 5 della legge regionale di contabilità 3 maggio 1978, n. 23.

La Giunta regionale è autorizzata ad istituire apposito capitolo denominato: «Spese per l'attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381, sulla disciplina delle cooperative sociali».

La presente legge regionale è pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione*. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione dell'Umbria.

Perugia, 2 novembre 1993

CARNIERI

REGIONE CAMPANIA

LEGGE REGIONALE 2 novembre 1993, n. 36.

Tutela degli animali d'affezione e istituzione dell'anagrafe canina.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 48 dell'8 novembre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge regionale disciplina la tutela degli animali d'affezione, promuove la protezione degli animali, istituisce l'anagrafe canina.

2. Agli effetti della presente legge si considerano animali d'affezione: cani, gatti e gli altri animali domestici.

3. Altresi, la presente legge:

a) promuove l'educazione alla convivenza con gli animali ed un uso degli stessi rispettoso delle leggi naturali, biologiche, fisiche e psichiche di cui sono portatori, al fine di realizzare sul territorio regionale un rapporto equilibrato tra le persone umane, gli animali e l'ambiente;

b) disciplina il trasporto, la detenzione, la sterilizzazione, la prevenzione delle malattie proprie della specie e di quelle trasmissibili alla specie umana e alle altre specie animali.

4. All'attuazione della presente legge provvedono, nei rispettivi ambiti di competenza, la Regione, i Comuni e le U.U.S.S.L. con la collaborazione degli enti e delle associazioni protezionistiche, zoofile e animalistiche.

Art. 2.

Trattamento degli animali d'affezione

1. È vietato a chiunque sopprimere, seviziare e maltrattare cani, gatti e gli altri animali d'affezione.

2. La soppressione degli animali di cui al primo comma può avvenire soltanto nei casi, con le modalità e dai soggetti previsti dai commi 6 e 9 dell'articolo 2 legge 14 agosto 1991, n. 281.

3. In ogni caso i medici veterinari che hanno effettuato la soppressione dell'animale ai sensi del comma precedente sono tenuti a certificare alla U.S.L. di appartenenza per territorio i motivi diagnostici dell'abbattimento.

4. È vietato a chiunque abbandonare gli animali di cui è proprietario o detentore o comunque ospitati nella propria abitazione.

5. È vietato a chiunque cedere o vendere gli animali di cui al primo comma, per la vivisezione o qualunque altro tipo di sperimentazione.

6. Sono vietati spettacoli, gare, competizioni sportive, rappresentazioni di ogni genere, pubbliche e private che consentano maltrattamenti e sevizie agli animali.

7. Tra gli altri, sono considerati maltrattamenti fisici la violenza di ogni tipo, occasionale o abitudinaria, fame, sete, somministrazione di droghe, incrudelimenti nel campo del lavoro con fruste, pesi, finimenti, eccesso di fatica, impiego anti-fisiologico, sono considerati maltrattamenti genetici le selezioni genetiche e gli interventi su cromosomi per ottenere prestazioni o produzioni animali; sono considerati maltrattamenti meccanici le costrizioni in condizioni di allevamento che ne impediscono la deambulazione e lo sviluppo delle ordinarie attività fisiche e l'alimentazione forzata.

Art. 3.

Anagrafe canina

1. È istituita in ogni U.S.L. del territorio regionale l'anagrafe canina alla quale il proprietario o il detentore a qualsiasi titolo residente nella Regione Campania o ivi dimorante per un periodo di tempo superiore a novanta giorni, deve iscrivere il cane.

2. L'iscrizione deve avvenire entro il termine di tre mesi dalla nascita o dall'acquisizione del possesso.

3. Viene istituito presso l'anagrafe canina di ogni U.S.L. un apposito registro su cui vengono registrate generalità ed indirizzo del proprietario e del detentore, codice assegnato all'animale e agli interventi di profilassi e di polizia veterinaria eseguiti sul cane.

4. La U.S.L. rilascia al proprietario o al detentore del cane un documento che registra i dati di cui al comma precedente.

5. Il cane iscritto all'anagrafe è contrassegnato da un tatuaggio indolore da apporre sulla parte interna della coscia e dell'orecchio destro, a discrezione del veterinario a seconda della razza di appartenenza del cane, recante un numero progressivo e la sigla della U.S.L.

6. L'operazione di tatuaggio va fatta tra il sesto e l'ottavo mese di vita dell'animale.

7. Il tatuaggio è eseguito a cura dei servizi veterinari della U.S.L. o da veterinari liberi professionisti convenzionati con le UU.SS.LL.

8. Il proprietario o il detentore del cane è tenuto a segnalare entro quindici giorni all'anagrafe canina la variazione della propria residenza, il trasferimento della proprietà, lo smarrimento o il decesso del cane.

9. Nel caso di variazione della residenza del proprietario o del detentore o di trasferimento della proprietà, il cane deve essere reinscritto presso l'anagrafe della U.S.L. competente per territorio con il tatuaggio ad esso già attribuito.

10. I dati concernenti i cani iscritti all'anagrafe devono essere comunicati a coloro che ne facciano richiesta.

Art. 4.

Altri compiti della UU.SS.LL.

1. Oltre alle normali funzioni di competenza e alla cura dell'anagrafe canina l'unità veterinaria di ogni U.S.L. svolge, in attuazione della presente legge, i seguenti compiti:

predispone ed effettua vaccinazioni e controlli sanitari;

predispone ed effettua, con il consenso del proprietario o del detentore, interventi atti al controllo delle nascite delle popolazioni canine e feline, con mezzi chimici e chirurgici;

predispone ed effettua interventi finalizzati alla profilassi delle malattie infettive e diffuse degli animali.

2. Gli interventi di cui al comma precedente sono effettuati a titolo gratuito.

Art. 5.

Rifugi municipali per cani e ricoveri

1. I canili municipali assumono la denominazione di rifugi municipali per cani.

2. La Regione, d'intesa con province e comuni, promuove la costruzione di rifugi municipali per cani e la riqualificazione di quelli già esistenti.

3. Presso ogni rifugio municipale per cani dovrà essere operante una unità veterinaria dipendente della U.S.L. competente per territorio preposta ad eventuali interventi sanitari sui cani ospitati.

4. I comuni concedono in comodato appositi terreni e strutture, destinati al ricovero permanente degli animali, agli enti ed alle associazioni protezionistiche, zoofile e animaliste iscritte all'albo regionale che ne facciano richiesta.

5. Agli animali ospitati nei rifugi municipali per cani e nei ricoveri privati sono assicurate condizioni di vita adeguate alla loro specie e non mortificanti.

Art. 6.

Guardia veterinaria

1. Ogni rifugio municipale è dotato di un servizio permanente di guardia veterinaria, preposta ad interventi urgenti di vaccinazione, soppressione eutanasica o interventi chirurgici.

Art. 7.

Controllo del randagismo

1. I cani vaganti regolarmente tatuati, ritrovati ed ospitati nei rifugi municipali per cani o nei ricoveri privati devono essere restituiti al proprietario o al detentore che ne abbia denunciato la scomparsa.

2. I cani vaganti non tatuati che sono ritrovati dal servizio veterinario della U.S.L. competente per territorio sono ospitati negli appositi rifugi municipali per cani.

3. I cani reclamati sono restituiti al proprietario o al detentore che provvede a regolarizzare la posizione degli stessi secondo, la presente legge.

4. I cani non reclamati entro quindici giorni possono essere ceduti gratuitamente a privati che diano garanzia di buon trattamento, ad enti o associazioni protezionistiche, zoofile e animaliste, previo trattamento profilattico contro la rabbia, l'ecchinococcosi ed altre malattie trasmissibili.

5. I veterinari che nell'esercizio della loro attività professionale accertano che un cane è sprovvisto del tatuaggio devono darne comunicazione alla unità veterinaria della U.S.L. competente per territorio.

Art. 8.

Protezione dei gatti in libertà

1. I gatti che vivono in libertà sono tutelati dalla Regione.

2. I gatti liberi devono essere sterilizzati in modo indolore dalla unità veterinaria della U.S.L. competente per territorio e riammessi nel loro gruppo.

3. Enti e associazioni iscritte all'albo regionale possono avere in gestione le colonie feline che vivono in libertà, curandone la salute e le condizioni di sopravvivenza.

Art. 9.

Trasporto degli animali

1. Il trasporto e la custodia degli animali, da chiunque siano effettuati o per qualunque motivo, devono avvenire senza sofferenza per gli stessi e in modo adeguato alla loro specie.

2. Sono considerate forme di sofferenza anche la privazione di cibo e di acqua, la reclusione in ambienti troppo ristretti, la scarsa ventilazione, la esposizione alle intemperie, la costrizione in ambienti non igienici.

3. I mezzi di trasporto e gli imballaggi devono essere tali da consentire la ispezione e la cura degli animali trasportati.

4. Ad ogni trasporto di animali si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 1982, n. 624 emanato in attuazione della direttiva CEE n. 77/489 in materia di protezione degli animali.

Art. 10.

Educazione e formazione.

1. La Regione promuove in collaborazione con le province, i comuni, le categorie e gli enti e le associazioni interessate iniziative di informazione e di educazione al rispetto e alla protezione degli animali.

2. Tali iniziative sono rivolte ai proprietari e ai detentori di animali, ai giovani in età scolare e all'opinione pubblica in genere.

3. La Regione diffonde, attraverso i mezzi di comunicazione di massa, le nuove norme sancite dalla presente legge.

4. La Regione istituisce o autorizza l'istituzione di corsi di formazione professionale per personale ausiliario da utilizzare presso strutture veterinarie private.

5. La Regione altresì istituisce, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, in collaborazione con province, associazioni ed ordini professionali dei medici veterinari, nell'ambito del piano annuale di formazione professionale, corsi di formazione ed aggiornamento per guardie zoofile in materia di protezione degli animali, di riqualificazione del personale dei servizi veterinari delle unità sanitarie locali.

Art. 11.

Guardie zoofile

1. Per la vigilanza e l'osservazione delle disposizioni della presente legge possono essere utilizzate anche guardie zoofile volontarie dei comuni in conformità all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1979.

2. Le guardie zoofile sono nominate altresì dal Presidente della Giunta Regionale su proposta degli enti e delle associazioni protezionistiche zoofile e animaliste iscritte all'albo regionale.

3. Per lo svolgimento di tale attività gli enti e le associazioni possono avvalersi anche di giovani iscritti nelle liste di leva a cui è stata riconosciuta la facoltà all'obiezione di coscienza al servizio militare, ai sensi e per gli effetti della legge 15 dicembre 1972, n. 772 e successive modificazioni.

4. Il servizio sostitutivo civile nell'attività zoofila dovrà avvenire previa convenzione tra il Ministero per la Difesa e gli enti o associazioni indicati, secondo le norme del decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1977, n. 1139.

Art. 12.

Istituzione albo regionale delle associazioni per la protezione degli animali

1. È istituito presso la Presidenza della Giunta Regionale l'albo delle associazioni per la protezione degli animali, cui hanno diritto di essere iscritte le associazioni per la protezione degli animali costituite per atto pubblico, operanti in Campania, che ne facciano richiesta.

2. Ai fini dell'iscrizione all'albo le associazioni che faranno richiesta dovranno presentare domanda scritta al Presidente della Giunta Regionale corredata da copia dell'atto costitutivo e dello statuto da cui risultino le finalità protezionistiche e l'assenza di scopo di lucro.

3. La Regione può erogare alle associazioni iscritte all'albo regionale contributi annuali per progetti specifici di tutela e protezione degli animali.

Ciascuna associazione dovrà presentare rendiconto semestrale sullo stato di attuazione dei singoli progetti.

Art. 13.

Sanzioni amministrative

1. Chiunque abbandoni cani, gatti, o qualsiasi altro animale custodito nella propria abitazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire duecentomilione a lire cinquecentomila.

2. Chiunque omette di iscrivere il proprio cane all'anagrafe è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire trecentomila.

3. Chiunque avendo iscritto il cane all'anagrafe, omette di sottoporlo al tatuaggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire duecentocinquanta.

4. Chiunque fa commercio di animali d'affezione a fine di vivisezione o qualunque altro tipo di sperimentazione è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di lire settemilione e cinquecentomila a lire quindicimila.

5. Il medico veterinario che omette la certificazione dell'avvenuta soppressione dell'animale ai sensi del comma 3 dell'art. 2, è punito con l'ammonda da L. 500.000 a L. 1.000.000.

6. Gli importi delle sanzioni di cui al precedente comma sono riscossi dalle Unità Sanitarie Locali competenti per territorio ed acquisiti ai relativi bilanci con destinazione alle finalità della presente legge.

Art. 14.

Norme transitorie

1. In sede di prima applicazione i proprietari o detentori di cani devono provvedere all'iscrizione dei propri cani all'anagrafe canina entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 15.

Finanziamenti

1. All'onere di lire 200 milioni derivante dall'attuazione della presente legge per l'anno finanziario 1993 si fa fronte con lo stanziamento, in termini di competenza e di cassa, di cui al Capitolo 7632, di nuova istituzione, dello stato di previsione dalla spesa, con la denominazione «Tutela degli animali di affezione e istituzione anagrafe canina», mediante prelievo dell'occorrente somma dal Capitolo 1030 dello stato di previsione della spesa che si riduce di pari importo.

2. Agli oneri per gli anni successivi si provvederà con la legge di bilancio.

Art. 16.

Abrogazione

1. La legge regionale 27 aprile 1990, n. 23 è abrogata.

Art. 17.

Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non previsto dalla presente legge, si applica la normativa statale vigente in materia.

Art. 18.

Dichiarazione di urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127, secondo comma, della Costituzione ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, 2 novembre 1993

GRASSO

LEGGE REGIONALE 3 novembre 1993, n. 37.

Approvazione del bilancio di previsione dell'Ente Regionale di Sviluppo Agricolo in Campania (E.R.S.A.C.) per l'esercizio finanziario 1993.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 48 dell'8 novembre 1993)**(Omissis).*

93R1101

LEGGE REGIONALE 3 novembre 1993, n. 38.

Disciplina dei beni regionali.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 48 dell'8 novembre 1993)*

II. CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

CLASSIFICAZIONE ED INVENTARI

Art. 1.*Beni della Regione - Classificazione*

1. La Regione ha un proprio demanio e un proprio patrimonio, ai sensi dell'art. 119 della Costituzione. I beni della Regione si distinguono in demaniali e patrimoniali secondo le norme dell'art. 822 e seguenti del codice civile.

2. Fanno parte del demanio regionale i beni della specie di quelli indicati nel secondo comma dell'art. 822 del codice civile, se appartengono alla Regione per acquisizione a qualsiasi titolo.

3. I beni patrimoniali regionali si distinguono in beni indisponibili e disponibili, nonché in mobili ed immobili.

4. Fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione i beni, a qualsiasi titolo acquisiti, rientranti nelle categorie indicate dal secondo e terzo comma dell'art. 826 del codice civile, nonché tutti gli altri beni definiti tali da leggi statali.

5. Fanno parte del patrimonio disponibile della Regione i beni diversi da quelli indicati al precedente comma.

Art. 2.*Assegnazione a categorie e passaggio da una categoria all'altra*

1. L'assegnazione dei beni ad una delle categorie di classificazione indicate nel precedente art. 1 è disposta con provvedimento motivato della Giunta regionale. L'assegnazione ha luogo in sede di prima approvazione dell'inventario e per i beni successivamente acquisiti, all'atto della loro acquisizione.

2. La Giunta regionale dispone il passaggio dei beni da una categoria ad un'altra.

3. Il passaggio dei beni dalla categoria della demanialità alla patrimonialità e dalla categoria della patrimonialità indisponibile a quella disponibile è disposto dalla Giunta regionale quando i beni medesimi cessino dalla loro destinazione a finalità pubbliche. Dell'avvenuta adozione dell'atto è dato avviso nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 3.*Inventario dei beni regionali*

1. I beni della Regione sono descritti in inventari.

2. L'inventario generale è tenuto presso il Settore demanio e patrimonio ed aggiornato a cura dello stesso.

3. L'inventario è composto da:

- a) inventario dei beni demaniali;
- b) inventario dei beni immobili e patrimoniali;
- c) inventario dei beni patrimoniali.

4. Ai fini della iscrizione delle relative variazioni negli inventari, tutti gli acquisti e le alienazioni di beni mobili ed immobili o di ogni altro atto che comporta modificazioni dello stato patrimoniale della Regione sono comunicati al Settore demanio e patrimonio.

5. L'inventario dei beni del demanio regionale consiste in uno stato descrittivo e valutativo comprendente, di norma, le seguenti indicazioni:

- a) il luogo, la denominazione, la qualità;
- b) i connotati catastali, la stima o la rendita imponibile;
- c) i titoli di provenienza;
- d) l'estensione;
- e) il reddito;
- f) il valore fondiario approssimativo;
- g) l'uso o servizio speciale a cui sono destinati;
- h) la durata di tale destinazione;
- ij) la destinazione urbanistica.

7. L'inventario dei beni mobili di uso durevole è tenuto dal Settore demanio e patrimonio il quale provvede ad inserire i relativi dati nell'inventario generale.

8. Il Presidente della Giunta regionale determina con proprio decreto modalità e strumenti per le rilevazioni inventariali stabilendo, di norma, il ricorso a mezzi e tecniche per il trattamento automatizzato e la conservazione elettronica dei dati e delle informazioni.

Art. 4.*Beni mobili*

1. I beni mobili della Regione sono disciplinati quanto alla loro acquisizione, utilizzazione, conservazione ed alienazione dalle disposizioni previste nel regolamento regionale per il funzionamento del Settore provveditorio ed economico. Lo stesso regolamento disciplina la nomina dei consegnatari dei beni mobili e relative attribuzioni, nonché le modalità di controllo e di ispezione e della dichiarazione di fuori uso.

2. I beni mobili dichiarati fuori uso possono essere alienati, permutati o ceduti gratuitamente ad istituzioni, enti pubblici, persone giuridiche ed associazioni operanti nel territorio regionale senza finalità di lucro.

3. I consegnatari sono responsabili dei beni loro affidati finché non ne abbiano ottenuto il legale scarico. Essi hanno l'obbligo di vigilare sul buon uso, sulla custodia e funzionalità dei beni stessi. Accertano i danni arrecati dai terzi ai beni loro assegnati per le relative azioni di tutela; non sono responsabili dell'abusivo e colpevole deterioramento dei beni regolarmente dati in uso o affidati o subconsegnatari se non in quanto abbiano omesso di esercitare la vigilanza di loro competenza.

Art. 5.*Ricognizione periodica dei beni*

1. I beni regionali demaniali e patrimoniali sono sottoposti a ricognizione periodica al fine della loro migliore utilizzazione e per l'aggiornamento dei valori iscritti negli inventari.

2. Le ricognizioni periodiche sono effettuate a scadenza, non superiore a dieci anni, fissate dalla Giunta regionale. Per le ricognizioni periodiche dei beni mobili si applica il regolamento regionale per il funzionamento del Settore demanio e patrimonio.

3. La Giunta regionale trasmette al Consiglio una relazione sui risultati della ricognizione dei beni effettuata in sede di prima applicazione della presente norma.

Capo II GESTIONE

Art. 6.

Uso particolare dei beni demaniali e patrimoniali

1. L'uso particolare dei beni demaniali o patrimoniali indisponibili può essere accordato mediante concessione.

2. L'atto di concessione adottato dalla Giunta regionale, stabilisce la durata del rapporto, l'ammontare del canone concessionario, la cauzione, l'uso per il quale la concessione è disposta e le condizioni per la buona conservazione del bene e per l'esercizio delle attività per cui l'uso è consentito.

3. Le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni in uso sono a carico del soggetto che li utilizza.

4. Quando il concessionario è un soggetto pubblico o un ente che opera senza fini di lucro per l'uso, il canone può essere ricognitorio e la cauzione può non essere richiesta.

5. La Giunta regionale delibera la decadenza del diritto del concessionario nel caso di inadempimenti anche parziali degli obblighi derivanti dall'atto di concessione o per il venir meno dei requisiti prescritti.

6. La Giunta regionale revoca l'atto di concessione qualora il diritto costituito non garantisca più l'ordinario svolgimento della funzione pubblica cui il bene è destinato.

7. Alla scadenza della concessione le eventuali opere costituite sul bene e le relative pertinenze restano acquisite al patrimonio regionale, salvo il diritto del concedente a richiedere la riduzione in pristino del bene concesso.

8. Nel caso di attraversamento di beni immobili appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile regionale da parte di elettrodotti, linee telefoniche, acquedotti, fognature ed altri simili manufatti di pubblico interesse, sia aerei che interrati, il canone annuo di concessione è costituito da una congrua indennità.

9. L'amministrazione dei beni del patrimonio agricolo e forestale è svolta con le modalità ed i limiti di cui alla legge regionale 28 febbraio 1987, n. 13. - Delega in materia di economia e bonifica montana e difesa del suolo.

10. Sono fatte salve le diverse disposizioni sull'uso particolare dei beni demaniali e patrimoniali, previste dalle leggi statali e regionali vigenti.

Art. 7. Autotutela

1. Per la tutela dei beni del demanio regionale, ai sensi dell'art. 823 del codice civile, si procede normalmente in via amministrativa con decreto del Presidente della Giunta regionale.

2. Il decreto è notificato ai soggetti interessati e intima il ripristino della situazione di diritto o di fatto, indicando, in caso di inosservanza, i successivi adempimenti dell'Amministrazione regionale volti ad assicurare la tutela del bene.

3. Ove il bene del demanio regionale, sia assegnato a qualsiasi titolo agli Enti locali, l'azione di autotutela è esercitata dal legale rappresentante dell'Ente.

4. Gli Enti locali, nonché gli eventuali soggetti concessionari sono comunque tenuti a segnalare tempestivamente alla Giunta regionale le situazioni che determinano la necessità di agire in difesa del bene demaniale.

5. È fatta salva, in ogni caso, la facoltà dei soggetti legittimati di valersi dei mezzi ordinari a tutela della proprietà e del possesso dei beni.

Art. 8.

Contratto di affitto, locazione, comodato, uso

1. I beni appartenenti al patrimonio disponibile regionale possono essere dati, a titolo oneroso, in affitto, in locazione o in uso con provvedimento della Giunta regionale adottato su proposta dell'Assessore al demanio e patrimonio.

2. I relativi contratti possono essere conclusi mediante trattativa privata, preceduta da idonea pubblicazione e, nel caso vi siano più richieste, da gara ufficiosa.

3. I beni indicati nel primo comma possono altresì essere dati a titolo gratuito in comodato o in uso a Enti pubblici e ad altre persone giuridiche pubbliche e private che, senza scopo di lucro, perseguano finalità statutarie di interesse collettivo generale.

Capo III

AUTORIZZAZIONE ALL'ALIENAZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE

Art. 9.

Autorizzazione alla vendita

1. La Giunta regionale presenterà ogni anno all'approvazione del Consiglio regionale in data antecedente alla presentazione del bilancio di previsione, l'elenco dei beni immobili del patrimonio disponibile regionale per i quali intende avviare la procedura di alienazione secondo le disponibilità di cui agli articoli seguenti.

2. I beni immobili del patrimonio disponibile regionale sono alienati mediante asta pubblica, assumendo come base d'asta il prezzo di stima e col sistema delle offerte segrete in aumento.

3. L'alienazione avviene a norma dei successivi articoli 11, 12 e 13.

4. La Regione può procedere all'alienazione dei beni immobili tramite trattativa privata;

a) qualora il valore di stima dell'immobile non superi l'importo di 100 milioni e ricorrano speciali circostanze di convenienza e di utilità generale;

b) quando i beni vengano alienati a persone che possono far valere il diritto di prelazione;

c) qualora i beni oggetto del contratto di alienazione debbano essere destinati alla realizzazione di impianti, attrezzature, servizi pubblici rilevanti per il perseguimento di finalità di pubblico interesse.

Art. 10.

Avviso d'asta

1. L'avviso d'asta è deliberato dalla Giunta regionale ed è pubblicato, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la gara, nel Bollettino ufficiale della Regione Campania e su almeno due dei quotidiani scelti tra quelli maggiormente diffusi a livello nazionale e regionale.

2. L'avviso deve indicare:

a) l'autorità che presiede l'asta, il luogo, il giorno e l'ora di svolgimento della gara;

b) il bene oggetto d'asta e le relative caratteristiche essenziali;

c) il prezzo posto a base d'asta;

d) i termini e le modalità per la presentazione delle offerte e il pagamento del prezzo d'asta definitivo;

e) i documenti comprovanti l'idoneità e le altre condizioni prescritte per essere ammessi alla gara;

f) il deposito che gli aspiranti alla gara devono effettuare presso la tesoreria regionale;

g) le modalità con le quali sarà effettuata l'asta;

h) le modalità, i termini e le condizioni dell'aggiudicazione, che potrà essere esclusa nel caso di presentazione di una sola offerta;

i) gli altri elementi utili per la partecipazione all'asta e per la valutazione del bene, ivi compresa l'esistenza di vincoli e diritti di prelazione a favore di terzi;

l) gli uffici regionali presso i quali rivolgersi per acquisire ulteriori cognizioni.

Art. 11.

Partecipazione alla gara

1. Il Presidente della gara accerta la presenza dei requisiti e il rispetto delle condizioni contenute nell'avviso d'asta e decide l'ammissione o l'esclusione dei concorrenti.

2. Sono comunque esclusi dalla gara i concorrenti per i quali risulti che nell'eseguire prestazioni per la Regione o per le altre Amministrazioni pubbliche si siano resi inadempienti o colpevoli di negligenza, ovvero abbiano lite pendente con la Regione, ovvero sia stata ad essi applicata con provvedimento definitivo una misura di prevenzione ai sensi della legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni.

3. L'esclusione non dà luogo ad indennizzo o rimborso alcuno, salva la restituzione del deposito.

Art. 12.

Svolgimento della gara di aggiudicazione

1. Per lo svolgimento della gara e l'aggiudicazione si applicano in quanto compatibili, gli articoli 69, 70, 71, 72, 73, 76, 77, 81, 82, 83, 85, 88 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni.

2. L'atto di aggiudicazione produce effetto a favore del migliore offerente solo dopo che sia stato pagato il prezzo d'asta definitivo.

3. Qualora l'asta vada deserta per due volte la Giunta regionale può deliberare di procedere all'alienazione del bene a trattativa privata.

Art. 13.

Diritti di prelazione

1. Nel caso di alienazione di un bene immobile su cui, a norma delle vigenti disposizioni o per altra legittima causa, esista un diritto di prelazione a favore di terzi il bene è offerto al titolare di tale diritto al prezzo di stima. Il diritto di prelazione deve essere esercitato nel termine prelatorio di trenta giorni dalla data di notifica dell'offerta, salvo che la legge o il titolo da cui la prelazione deriva non stabiliscano un termine diverso.

2. Con le stesse modalità si procede nel caso di vendita di alloggi a coloro che li occupano avendone titolo legittimo.

Art. 14.

Permuta di beni immobili

1. La Giunta regionale, con espresse motivazioni riferite al soddisfacimento di un determinato interesse pubblico, può procedere alla permuta di beni immobili di proprietà regionale con altri immobili a condizione che i beni acquisiti ricevano contestualmente una classificazione e destinazione uguale a quella dei beni permutati.

2. Alla permuta si applica l'art. 10.

Art. 15.

Conto del patrimonio

1. La consistenza dei beni immobili e mobili della Regione nonché i valori di stima dei beni ceduti in permuta e le relative variazioni sono dimostrate nel conto generale del patrimonio da adottarsi ai sensi dell'art. 78 della legge regionale del 27 luglio 1978, n. 20, di disciplina della contabilità regionale.

Art. 16.

Riserva di diverse disposizioni regolamentari

1. Quando amministrazione, gestione e contabilità dei beni regionali sono di competenza del Consiglio regionale o degli Enti amministrativi dipendenti dalla Regione, sono fatte salve le diverse disposizioni dettate in materia dai rispettivi regolamenti.

Art. 17.

Dichiarazioni d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi del secondo comma dell'art. 127 della Costituzione, ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Campania.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania. È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservarla e di farla osservare come legge della regione Campania.

Napoli, 3 novembre 1993

GRASSO

93R1102

REGIONE VENETO

LEGGE REGIONALE 9 novembre 1993, n. 49.

Modifica e integrazione della legge regionale 6 settembre 1991, n. 27 «Provvedimenti per la riorganizzazione, la ristrutturazione, il consolidamento e lo sviluppo della cooperazione agricola ed agroalimentare».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Veneto n. 95 del 9 novembre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica dell'art. 8 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 27

1. L'art. 8 della legge regionale 6 settembre 1991, n. 27, è costituito dal seguente:

«Art. 8 - (Natura e disciplina degli interventi). — 1. Gli interventi a carattere straordinario, oggetto dei benefici di cui alla presente legge, sono diretti a risolvere situazioni congiunturali del comparto medesimo e le imprese che in esso operano.

2. Tali interventi debbono essere attivati in forza di un piano straordinario, approvato dalla Giunta regionale, non assoggettato alla disciplina di cui all'art. 4 della presente legge, nella quale sono organicamente disciplinate le azioni urgenti dirette al risanamento, la riorganizzazione e la ristrutturazione del sistema cooperativo nella filiera agro-zootecnica, tenuto presente l'onere conseguente agli impegni assunti dalla Regione verso terzi creditori delle stesse società cooperative, in dipendenza di garanzie fidejussorie prestate.

3. Gli obiettivi dello specifico piano sono rivolti al risanamento dell'intero sistema cooperativo del settore, anche con il concorso di interventi statali ai sensi delle leggi 8 novembre 1986, n. 752, 11 marzo 1988, n. 67 e 8 agosto 1991, n. 252, eliminando squilibri finanziari e patrimoniali esistenti e ripristinando condizioni di efficienza ed efficacia gestionale dei soggetti ricompresi nella filiera.

4. Il piano straordinario di interventi recepisce le azioni previste nel Piano Nord-Est, nell'ambito del programma nazionale zootecnico, approvato ai sensi della legge n. 252/1991 e le coordina con quelle di competenza regionale.

5. Il piano straordinario deve prevedere organicamente le seguenti azioni:

a) consolidamento e valorizzazione delle presenze produttive nel comparto;

b) risanamento e riqualificazione delle strutture di trasformazione;

- c) definizione di sinergie tra presenze cooperative e private;
d) ricomposizione delle iniziative in un progetto di filiera.

6. Gli interventi a carattere straordinario, ove necessario, sono integrati dai interventi ordinari nei termini previsti dagli artt. 5, 6 e 7 della presente legge.

7. Il piano straordinario a favore di cooperative e consorzi zootecnici regionali anche in deroga dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 3, della presente legge, comprende quindi i seguenti interventi:

a) acquisto del complesso immobiliare di proprietà del Consorzio regionale zootecnico e lattiero caseario (Co.re.zoo.), Società cooperative a r.l., sito in Cadoneghe (PD) nel limite di spesa di lire 38 miliardi;

b) concessione direttamente tramite la Giunta regionale o tramite l'Ente di sviluppo agricolo del Veneto (Esav) di garanzie primarie fino all'importo di lire 40 miliardi, nell'interesse dei soggetti inclusi nel Piano di cui al presente comma, in favore degli Istituti di credito finanziari anche in sostituzione di altre garanzie già esistenti concesse dalla Regione, dall'Esav o da terzi, con rinuncia al diritto di regresso nei confronti di cooperative di produttori o di loro amministratori e soci che siano garanti per le stesse esposizioni o anche in favore del Ministero dell'agricoltura e foreste, al quale è succeduto il Ministero per il coordinamento delle politiche agricole, alimentari e forestali al fine di ottemperare alle condizioni necessarie per le erogazioni in account della legge n. 87/1990 e successive modifiche e integrazioni;

c) concessione delle provvidenze di cui all'art. 7 della presente legge, per la normalizzazione di assetti societari dei soggetti inclusi nel piano;

d) contributi in conto capitale a termini di quanto previsto dal comma 1, lettera b), numero 2 dell'art. 5 della presente legge, a favore dei soggetti, inclusi nel piano straordinario, per il consolidamento patrimoniale degli stessi;

e) contributi in conto capitale a termini di quanto previsto dal comma 1, lettera b), numero 4 dell'art. 4 della presente legge, per far fronte alle necessità di gestioni sociali dei soggetti inclusi nel piano;

f) mutui agevolati a termine di quanto previsto dal comma 1 lettera d), punto 2 dell'art. 5 della presente legge e dall'art. 2 della legge regionale 24 dicembre 1992, n. 26, per il consolidamento di cooperative agricole e loro consorzi inclusi nel piano;

g) contributi in conto capitale su perdite di cambio, di cui anche alle provvidenze previste negli artt. 1, 2, 3, 4 e 5 della legge regionale 17 dicembre 1985, n. 65 e nell'art. 30, comma 2, della legge regionale 8 gennaio 1991, n. 1, nonché interessi passivi maturati a carico delle imprese dal 1° gennaio 1992 al 30 giugno 1993 per finanziare le gestioni, risultanti da bilanci consuntivi certificati o revisionati da società all'uopo autorizzate, relativi all'esercizio 1992 e al primo semestre dell'esercizio 1993.

8. Qualora il valore dell'impianto di cui alla lettera a) del comma 7, stabilito dal competente Genio civile regionale risulti inferiore all'importo indicato, la residua somma è assegnata al Co.re.zoo. a titolo di contributo di risanamento della propria gestione.

9. Il corrispettivo dell'acquisto, ritenuto congruo in base al valore dell'impianto nonché l'eventuale contributo di cui al comma 8, sono interamente destinati, anche con le modalità previste dall'art. 1203, comma 1, n. 2, codice civile, al pagamento dei debiti bancari, a medio e lungo termine, contratti dal Co.re.zoo., con contestuale estinzione delle garanzie ipotecarie e fidejussorie regionali presentate a favore degli Istituti di credito in ordine ai finanziamenti da essi accordati al Consorzio medesimo.

10. Ad integrazione di quanto previsto dai precedenti commi per il conseguimento degli obiettivi del piano straordinario possono essere anche attivati gli interventi a carattere ordinario ai sensi dell'art. 5 della presente legge.

Art. 2.

Norma transitoria

1. Le disposizioni di cui all'art. 8 della legge regionale 6 settembre 1991 n. 27, si applicano all'entrata in vigore della presente legge anche alle provvidenze che non siano ancora state formalmente concesse ai beneficiari.

Art. 3.

Norma finanziaria

1. Per l'attuazione delle finalità di cui all'art. 8, comma 7, lettere c), d) ed e) della legge regionale 6 settembre 1991, n. 27, come sostituito dall'art. 1 della presente legge è autorizzata, per l'anno 1993, la spesa aggiuntiva di L. 22.000 milioni, così ripartita:

- L. 4.500 milioni per gli interventi di cui alla lettera c);
- L. 2.000 milioni per gli interventi di cui alla lettera d);
- L. 15.500 milioni per gli interventi di cui alla lettera e).

2. Agli oneri di cui al precedente comma si fa fronte mediante riduzione di pari importo, per competenza e per cassa, del capitolo 84000 dello stato di previsione della spesa per l'esercizio 1993.

3. Nel medesimo stato di previsione della spesa sono disposte le seguenti variazioni in aumento:

(*Omissis*).

Art. 4.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente, ai sensi dell'art. 44 dello statuto ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Veneto.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Veneto. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Veneto.

Venezia, 9 novembre 1993

PUPILLO

93R114

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

LEGGE REGIONALE 15 novembre 1993, n. 52.

Integrazione dell'articolo 61 della legge regionale n. 1/1993 (legge finanziaria 1993) in materia di applicazione dei limiti di valore di cui all'articolo 4 della legge regionale n. 36/1988 (interventi nel settore del commercio).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Friuli-Venezia Giulia n. 46 del 17 novembre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Dopo il comma 9 dell'articolo 61 della legge regionale 1° febbraio 1993, n. 1, è aggiunto il seguente comma:

«9-bis. La disposizione di cui al comma 9 non trova applicazione nei confronti delle domande presentate prima dell'entrata in vigore della presente legge, per le quali continuano ad applicarsi i limiti di valore stabiliti dall'articolo 4, commi 1 e 2, della legge regionale 24 maggio 1988, n. 36, nel testo vigente anteriormente alla modifica introdotta dal medesimo comma 9.»

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Marche.

Trieste, 15 novembre 1993.

FONTANINI

93R1112

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 22 novembre 1993, n. 64.

Integrazione e finanziamento della legge regionale 8 gennaio 1993 n. 5, relativa al differimento delle scadenze bancarie per la città 1989/90.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 45 del 30 novembre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Integrazione della legge regionale n. 5/93

Dopo l'art. 2 della legge regionale 8 gennaio 1993 n. 5, è aggiunto il seguente articolo:

«Art. 2-bis. — 1. La Regione Abruzzo interviene nelle operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento, prorogate o sospese fino al 31 dicembre 1993 e che non possono beneficiare della ulteriore proroga fino al 31 dicembre 1994 prevista dal comma 17-bis della legge 19 luglio 1993 n. 237, con il concorso fino all'8,20% nel pagamento degli interessi.

2. Alla concessione e liquidazione del contributo regionale agli Istituti ed Enti autorizzati, provvede la Giunta Regionale, su proposta del Settore Agricoltura, Foreste ed Alimentazione».

Art. 2.

Norma finanziaria

1. All'onere derivante dall'applicazione della legge regionale 8 gennaio 1993, n. 5, valutato in L. 1.500.000.000, si provvede introducendo, per competenza e cassa, le seguenti variazioni nello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1993:

(Omissis).

2. La tabella di cui all'art. 12 della legge regionale n. 18 del 10 maggio 1993 è conseguentemente modificata.

Art. 3.

Urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

2. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 22 novembre 1993

DEL COLLE

93R1131

LEGGE REGIONALE 22 novembre 1993, n. 65.

Norme integrative per il rilascio delle autorizzazioni per lo smaltimento dei rifiuti.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 45 del 30 novembre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Fino all'approvazione di una organica normativa in materia di smaltimento dei rifiuti, per il rilascio delle autorizzazioni previste dalla vigente legislazione si applicano le disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 2.

1. Gli impianti di smaltimento di rifiuti tossici e nocivi, le piattaforme di trattamento e pretrattamento chimico-fisico per conto terzi, gli impianti di stoccaggio sia definitivo che provvisorio per conto terzi di rifiuti tossici e nocivi, gli inceneritori di rifiuti di qualsiasi genere o origine possono essere installati esclusivamente all'interno di zone industriali e in lotti appositamente riservati per tali attività.

2. I consorzi per lo sviluppo industriale sono tenuti ad individuare tra i lotti disponibili quali per caratteristiche di sicurezza sono riservati per gli scopi di cui al precedente comma. In ogni caso i lotti da riservare a dette attività non devono superare il dieci per cento della consistenza dell'area industriale.

3. Alla individuazione dei lotti i consorzi per lo sviluppo industriale procedono entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. In caso di inosservanza del termine, il Presidente della Giunta regionale provvede a nominare un commissario «ad acta».

Art. 3.

1. Le norme di cui ai commi 2 e 3 del precedente articolo non si applicano nei confronti dei consorzi industriali i cui agglomerati ricadono nelle immediate vicinanze delle aree urbane.

Art. 4.

1. I progetti delle opere individuate nel primo comma del precedente art. 2, nonché quelli delle discariche di rifiuti solidi urbani la cui volumetria complessiva è superiore a metri cubi ventimila, degli impianti di trattamento e compostaggio dei rifiuti solidi e delle discariche di tipo 2B e 2C sono compresi tra i progetti per i quali ai sensi della legge regionale 9 maggio 1990, n. 66, è prevista la valutazione di impatto ambientale.

2. Restano invariate le altre procedure e le autorizzazioni previste dalla vigente legislazione in materia di rifiuti.

3. Gli impianti di incenerimento di ospedali, di mattatoi, di cimiteri o di attività artigianali, in esercizio alla data di entrata in vigore della presente legge, sono fatti salvi purché regolarmente autorizzati.

Art. 5.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Abruzzo.

2. La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 22 novembre 1993

DEL COLLE

93R1132

LEGGI REGIONALI 22 novembre 1993, n. 66.

Rifinanziamento della legge regionale n. 44 del 18 giugno 1992 «Norme in materia di musei di enti locali o di interesse locale».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 45 del 30 novembre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Per l'anno 1993 è rifinanziata la legge regionale 18 giugno 1992, n. 44, con la somma di L. 650.000.000.

Art. 2.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato, per l'anno 1993, in L. 650.000.000, si provvede con il fondo globale iscritto al cap. 324000 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1993.

Nello stato di previsione della spesa per l'esercizio finanziario 1993 sono apportate le seguenti variazioni in termini di competenza e di cassa:

(Omissis).

La partita n. 1 dell'elenco n. 4 allegato al bilancio per il 1993, è soppressa.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 22 novembre 1993

DEL COLLE

93R1133

LEGGI REGIONALI 22 novembre 1993, n. 67.

Integrazione dell'art. 23 della legge regionale n. 47 del 30 ottobre 1979, recante «Norme sulla promozione culturale».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 45 del 30 novembre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 23 della legge regionale 30 ottobre 1979, n. 47, recante: «Norme sulla promozione culturale», è aggiunto il seguente comma: «La Giunta Regionale delibera la concessione provvisoria del contributo e ne determina l'ammontare massimo, in ordine alle richieste per le attività relative all'anno 1993 d'intesa con la competente Commissione Consiliare».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 22 novembre 1993

DEL COLLE

93R1134

LEGGI REGIONALI 22 novembre 1993, n. 68.

Rifinanziamento della legge regionale 6 agosto 1992 n. 72, concernente provvidenze a favore dei nefropatici e per il potenziamento dei servizi di dialisi domiciliare.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 45 del 30 novembre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'onere da destinare al rifinanziamento della legge regionale 6 agosto 1992 n. 72 recante «Provvidenze a favore dei nefropatici e per il potenziamento dei servizi di dialisi domiciliare» è determinato, per l'anno 1993, in lire 1.300.000.000.

Art. 2.

La Giunta regionale provvede a ripartire tra le UU.LL.SS.SS. nei limiti dello stanziamento di bilancio, la somma disponibile, in proporzione al numero dei dializzati residenti nell'ambito di ciascuna U.L.S.S.

Le UU.LL.SS.SS. utilizzano gli importi assegnati esclusivamente per le provvidenze in favore dei nefropatici.

Le provvidenze: sussidio mensile, rimborso spese di viaggio per la effettuazione di dialisi e contributi per trapianti di rene determinate con LL.RR. 21 aprile 1971, n. 19, 14 novembre 1978, n. 69 e 9 settembre 1983, n. 60, vengono ridotte in misura proporzionale a quella prevista per ciascuna provvidenza dalle stesse leggi, nei limiti della somma assegnata dalla Regione.

Art. 3.

All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato, per l'anno 1993, in lire 1.300.000.000, si provvede con le seguenti variazioni in termini di competenza e cassa, nello stato di previsione della spesa del bilancio per il medesimo esercizio finanziario:

(Omissis).

La partita n. 1 dell'elenco n. 3 allegato al bilancio per l'esercizio 1993 è soppressa.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 22 novembre 1993

DEL COLLE

93R1135

LEGGE REGIONALE 22 novembre 1993, n. 69.

Integrazione all'art. 53 della legge regionale 26 novembre 1986, n. 70 (Artigianato).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 45 del 30 novembre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Dopo il sesto comma dell'art. 53 della legge regionale 26 novembre 1986, n. 70, viene aggiunto il seguente:

Comma 6-bis: «I termini di cui ai precedenti commi quinto e sesto possono essere prorogati, con provvedimento della Giunta Regionale, per un periodo non superiore alla metà dei termini precedentemente concessi, qualora gli Enti richiedenti documentino, con apposito e motivato atto, le difficoltà che hanno impedito, rispettivamente, la presentazione delle opere. La proroga nella ultimazione delle opere può essere reiterata solo nel caso in cui il ritardo sia stato determinato da difficoltà di accesso al credito sopravvenute alla adozione, da parte degli Enti, della delibera di accollo degli oneri, non coperti dal contributo regionale, per l'esecuzione dell'opera stessa».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 22 novembre 1993

DEL COLLE

93R1136

LEGGE REGIONALE 22 novembre 1993, n. 70.

Integrazione e modifiche alle leggi regionali n. 44/90 e n. 27/87 sugli impianti di carburanti.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 45 del 30 novembre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sospensione rilascio nulla-osta

Il rilascio dei nulla-osta per la concessione di impianti di g.p.l. per autotrazione è sospeso fino all'approvazione da parte del competente Ministero delle Direttive e del regolamento previsti dalla legge n. 287/91 ed all'attuazione della conseguente programmazione regionale o, in alternativa, fino all'entrata in vigore della legge regionale di recepimento del redigendo, a livello nazionale, d.P.R. o d.P.C.M. in materia di carburanti.

In caso di applicazione dei criteri stabiliti con delibere del Consiglio regionale n. 25/19 del 30 settembre 1991 e n. 41/11 del 14 aprile 1992, i richiedenti devono presentare all'Assessorato regionale al commercio, a mezzo raccomandata, entro sei mesi dalla data di comunicazione del nulla-osta, pena la decadenza del nulla-osta stesso, copia autenticata delle autorizzazioni necessarie per la messa in funzione dei servizi previsti e valutati, in aggiunta alle copie autentiche della concessione edilizia e della concessione di g.p.l., già previste nelle citate delibere.

Art. 2.

Modifica legge regionale n. 44/90

La legge regionale n. 44/90 è così modificata:

a) il primo comma dell'art. 2 è sostituito dal seguente:

le nuove concessioni per l'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione automatica di carburanti possono essere rilasciate previo impegno alla rinuncia della concessione di due impianti installati e funzionanti (erogazione effettiva di carburanti negli ultimi dodici mesi antecedenti la data della domanda, con esclusione dei periodi di sospensione autorizzata), ed al loro smantellamento, da avviare contestualmente all'ottenimento della nuova concessione.

Il Sindaco del Comune dove è installato il nuovo impianto deve accertare, prima del collaudo, anche a mezzo di comunicazione di altri sindaci interessati, che siano stati smantellati gli impianti dismessi e riconsegnate le relative concessioni;

b) il primo comma dell'art. 3 è sostituito dal seguente:

l'aggiunta di nuovi carburanti in un impianto di distribuzione esistente o l'installazione di apparecchiature self-service pre-pagamento possono essere autorizzate previo impegno alla rinuncia della concessione di un altro impianto installato e funzionante (erogazione effettiva di carburanti negli ultimi dodici mesi antecedenti la data della domanda, con esclusione dei periodi di sospensione autorizzata) ed al suo smantellamento da avviare contestualmente all'autorizzazione al potenziamento.

Il Sindaco del Comune dove si effettua il potenziamento dell'impianto deve accertare, prima del collaudo, anche a mezzo di comunicazione di altro Sindaco interessato, che sia stato smantellato l'impianto dismesso e riconsegnata la relativa concessione.

L'estensione del self-service agli altri prodotti dell'impianto non è soggetta ad autorizzazione e può essere effettuata previa comunicazione all'Ente concedente e realizzata nel rispetto delle norme di sicurezza e di quelle fiscali;

c) il primo comma dell'art. 5 è sostituito dal seguente:

la Commissione Consultiva Regionale prevista dall'art. 15 della legge regionale 29 maggio 1987, n. 27, è integrata con il dirigente dei v.v.f. competente per territorio o suo delegato e con un rappresentante dell'ente proprietario della strada.

Art. 3.

Modifica legge regionale n. 27/87

Nel secondo comma dell'art. 10 della legge regionale n. 27/87 dopo le parole «distribuzione di g.p.l.» sono aggiunte le parole «per quanto riguarda il rifornimento del prodotto».

Art. 4.

Proroghe

Sono prorogate le norme previste dal testo coordinato, pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo del 25 giugno 1988, numero speciale, delle leggi regionali n. 21/79, n. 39/84, n. 50/85, n. 27/87 e n. 104/87 non in contrasto con la legge regionale n. 44/90 e con la presente legge.

Per la localizzazione del gas metano per autotrazione resta valida la tav. 5 del testo coordinato di cui al primo comma.

Art. 5.

Abrogazioni

Sono abrogati l'art. 6 della legge regionale n. 44/90, le tavole n. 1, 2, 3 e 7 del testo coordinato, pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Abruzzo del 25 giugno 1988, numero speciale, delle leggi regionali n. 21/79, n. 39/84, n. 50/85, n. 27/87 e n. 104/87 e tutte le disposizioni in contrasto con la presente legge.

Art. 6.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Abruzzo.

L'Aquila, 22 novembre 1993

DEL COLLE

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 5 novembre 1993, n. 52.

Disposizioni per la realizzazione di politiche attive del lavoro.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 24 del 24 novembre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

TITOLO I

DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

Capo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

Finalità e definizione

1. La regione Liguria attua politiche attive del lavoro tramite iniziative idonee a sviluppare l'occupazione, in un quadro di sostegno alla produzione e di realizzazione delle pari opportunità tra uomo e donna. Tali iniziative si svolgono nel rispetto delle competenze dello Stato e in osservanza degli accordi internazionali.

Art. 2.

Politica attiva del lavoro. Definizione

1. La politica attiva del lavoro, tenuto conto della situazione economica locale e degli obiettivi da raggiungere, si concretizza in un unico atto programmatico che indica gli strumenti e le risorse finanziarie necessari per la sua realizzazione.

Art. 3.

Strumenti attuativi

1. Sono strumenti per l'attuazione delle politiche del lavoro:

- il monitoraggio della produzione e dell'occupazione;
- l'orientamento professionale;
- la formazione professionale;
- la promozione occupazionale, con particolare riferimento a nuove iniziative produttive, anche in relazione a interventi disposti dalla Comunità Europea e dallo Stato per favorire la produzione, la sua crescita e le sue trasformazioni.

Capo II

DELLA PROGRAMMAZIONE REGIONALE

Art. 4.

Programmi triennali

1. Nel quadro degli obiettivi della programmazione comunitaria, nazionale e regionale la Regione adotta, nell'ambito del piano regionale di sviluppo, il programma triennale delle politiche attive del lavoro. Il programma contiene:

- l'analisi della situazione economica, produttiva ed occupazionale, anche con specifico riferimento all'evoluzione delle professionalità, ripartita per ogni provincia e per comparto produttivo e le conseguenti valutazioni in ordine ai prevedibili sviluppi dei singoli comparti e nel complesso per ogni provincia;

b) l'indicazione dell'entità, della tipologia e della dislocazione territoriale degli interventi necessari per favorire lo sviluppo previsto, con riferimento specifico sia agli obiettivi produttivi sia a quelli occupazionali; per gli interventi comunitari richiedenti l'interconnessione di più fondi, vengono indicate le modalità di esecuzione.

2. Per quanto concerne la formazione professionale e l'orientamento professionale, esso valuta il precedente funzionamento del sistema regionale di formazione professionale e in particolare, la corrispondenza tra risultati ottenuti e le esigenze del sistema economico e indica:

a) i settori economici e produttivi oggetti di interventi formativi;

b) gli standardi formativi per ogni tipo di corso e le conseguenti indicazioni di tipologia, durata e costi;

c) i criteri per iniziative di sperimentazione e di innovazione didattica con la riserva di una quota di finanziamento;

d) i profili professionali connessi ai corsi per i quali è previsto il rilascio della qualifica;

e) gli obiettivi quantitativi e qualitativi ed i criteri per l'aggiornamento e la riqualificazione del personale della formazione professionale, nonché i requisiti per l'accesso all'insegnamento nei corsi;

f) la percentuale dei fondi da destinarsi al diritto allo studio;

g) i criteri per le attività di orientamento professionale di cui agli articoli successivi.

3. Il programma triennale indica, altresì, direttive per l'attuazione delle iniziative previste, indica i mezzi finanziari per attuarle e stabilisce i criteri e i parametri sia per l'assegnazione dei fondi alle province sia per la ripartizione degli stessi tra le diverse tipologie di iniziative.

4. Il programma triennale è aggiornabile annualmente, in tutto o in parte, in relazione alla verifica dei risultati raggiunti, nonché degli eventuali mutamenti socio economici, delle risorse finanziarie disponibili e sulla base delle proposte espresse dalle Province.

5. L'eventuale aggiornamento del programma triennale può comportare l'estensione ai tre anni successivi alla data dell'aggiornamento stesso.

Art. 5.

Formazione del programma triennale

1. La provincia, sentite preventivamente le organizzazioni rappresentative degli imprenditori, dei lavoratori e la Camera di commercio, nonché per l'attività di orientamento, i distretti scolastici e l'Università degli studi, concorre, con le sue analisi di valutazione, alla determinazione del programma triennale e al suo aggiornamento.

2. Le analisi di valutazione sono formulate tenendo conto:

a) del monitoraggio economico sociale dell'area di competenza;

b) delle indicazioni in merito ad interventi di politica del lavoro;

c) della rilevazione delle esigenze di formazione e di orientamento emergenti nel territorio di competenza.

3. La Giunta regionale, sulla base degli orientamenti comunitari e statali, delle indicazioni delle province e delle analisi di valutazione espresse dalle strutture regionali interessate, udita la Commissione regionale per l'impiego e il Comitato di cui all'art. 6, propone, entro il 31 marzo precedente la scadenza del triennio, al Consiglio regionale il programma per l'approvazione.

4. Gli aggiornamenti sono approvati con le stesse modalità richieste per l'approvazione del programma:

Art. 6.

Comitato regionale per la formazione

1. È istituito il Comitato regionale per la formazione con il compito di formulare proposte e pareri sul programma triennale, sui suoi aggiornamenti e sui piani annuali delle singole province, nonché, quando necessario, sui problemi che emergono nel corso dell'attuazione degli stessi.

2. In tale sede sono anche valutate le richieste delle province dirette al miglioramento delle strutture dei centri provinciali.

3. Il Comitato è composto da:

a) l'assessore regionale competente, che lo presiede;

b) gli assessori provinciali competenti;

c) tre rappresentanti della Commissione regionale per l'impiego di cui un rappresentante delle organizzazioni sindacali, un rappresentante degli imprenditori e il direttore dell'Ufficio regionale per l'impiego e la massima occupazione;

d) tre esperti, designati dal Consiglio regionale, non appartenenti ad enti che svolgono attività di formazione professionale per conto della Regione o delle province: ai fini di tale designazione si terrà conto di indicazioni fornite dall'Università.

TITOLO II.

ORDINAMENTO DELLE POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO

Capo I.

DELLA RICERCA SOCIO-ECONOMICA

Art. 7.

Osservazione e analisi

1. La Regione assume iniziative per il monitoraggio dell'attività produttiva e dell'occupazione, al fine di favorirne l'incontro, indicando nel programma triennale gli interventi e le direttive necessari.

2. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1 è istituito l'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro. La Regione, attraverso l'Osservatorio, stabilisce collegamenti operativi con i Ceptri di ricerca, di informazione ed analisi economica esistenti a livello regionale, nazionale e comunitario e può avvalersi, mediante convenzioni, dell'Università degli studi, di qualificati istituti scientifici nazionali o operanti nelle strutture della Comunità Europea, nonché di organismi od esperti di elevata capacità professionale.

3. L'Osservatorio è una struttura organizzativa della Regione nell'ambito delle attività riguardanti le politiche attive del lavoro e fa capo all'assessore regionale ad esse preposto. Esso opera in stretto collegamento con i servizi competenti per le diverse attività economiche, in particolare con l'Osservatorio socio economico.

4. La Regione provvede, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni, al coordinamento tra le attività svolte dall'Osservatorio regionale e da analoghe strutture delle Amministrazioni provinciali.

Art. 8.

Compiti dell'Osservatorio

1. L'Osservatorio ha i seguenti compiti:

a) svolgere analisi sullo stato e sulle tendenze dei diversi settori della produzione e dei servizi, in relazione al volume ed alle tipologie dell'assorbimento di occupazione nel breve, medio e lungo periodo, anche con particolari approfondimenti sulle aree produttive particolarmente importanti per l'economia regionale;

b) individuare i mutamenti in atto o prevedibili nelle professionalità e nella composizione quantitativa e qualitativa della forza lavoro anche con riguardo al Mercato unico europeo;

c) accertare ed aggiornare costantemente l'andamento delle iscrizioni e della conclusione dei corsi nella scuola dell'obbligo, nella scuola media superiore e nell'Università;

d) sfiduciare, promuovere e gestire specifici progetti di ricerca su particolari aree del mercato del lavoro.

2. L'Osservatorio dispone delle attrezzature necessarie, con particolare riguardo ai collegamenti informatici con le banche dati rilevanti per le proprie attività.

Art. 9.

Comitato tecnico scientifico

1. Per i necessari indirizzi e il coordinamento nella ricerca, nonché per l'elaborazione della metodologia di analisi e per la verifica periodica dello stato di attuazione del piano di lavoro e degli altri programmi di attività, è istituito, quale organo tecnico dell'Osservatorio sul mercato del lavoro, un Comitato tecnico scientifico, presieduto dall'Assessore competente per materia e composto da:

a) un rappresentante dell'Unione regionale delle camere di commercio;

b) un rappresentante dell'ISTAT;

c) un rappresentante dell'INPS;

d) il direttore dell'Ufficio regionale del lavoro;

e) due esperti, particolarmente competenti in discipline economiche-statistiche e in discipline giuridiche del lavoro, designati dalla Giunta regionale nell'ambito di nominativi indicati dall'Università;

f) due esperti, di cui uno designato dalle organizzazioni rappresentative degli imprenditori ed uno dalle organizzazioni rappresentative dei lavoratori.

2. Alle riunioni del Comitato possono partecipare, su convocazione del Presidente, e senza espressione di voto, soggetti esterni competenti in materie non comprese tra quelle indicate per i componenti effettivi.

3. La segreteria del Comitato è affidata ad un dipendente regionale del servizio delle politiche attive del lavoro, di livello non inferiore all'VIII qualifica funzionale.

Art. 10.

Pubblicità e utilizzazione delle attività dell'Osservatorio

1. La Regione mette a disposizione di tutti i soggetti pubblici e privati interessati al mercato del lavoro, anche attraverso pubblicazioni periodiche, le risultanze dell'attività dell'Osservatorio sul mercato del lavoro.

2. In particolare, l'Osservatorio è strumento tecnico che può essere utilizzato dalla Commissione regionale per l'impiego per lo svolgimento della propria attività, specie per quanto concerne gli interventi diretti a favorire la più elevata ed appropriata occupazione dei lavoratori.

Art. 11.

Piani di lavoro dell'Osservatorio e relazioni annuali

1. Entro il 15 novembre di ogni anno la Giunta regionale approva il piano di lavoro dell'Osservatorio relativo all'anno successivo, sentito il parere della Commissione regionale per l'impiego e del Comitato tecnico scientifico.

2. Allo svolgimento dei compiti dell'Osservatorio collaborano secondo le indicazioni contenute nel piano di lavoro, di cui al comma 1, i centri di formazione professionale delle province e gli enti di cui all'art. 37.

3. Entro il 31 marzo di ogni anno la Giunta presenta al Consiglio regionale una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente e su quella prevista nel piano di lavoro per l'anno in corso.

Art. 12.

Rapporti con la Commissione regionale per l'impiego e l'Agenzia regionale per l'impiego

1. La Regione, attraverso appositi protocolli di intesa, assicura i collegamenti operativi dell'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro con la Commissione regionale per l'impiego, per fini di documentazione e analisi, di indirizzi e priorità, e con l'Agenzia regionale per l'impiego per l'elaborazione di progetti volti alla crescita produttiva e occupazionale.

Capo II

DELL'ORIENTAMENTO ALLA FORMAZIONE E AL LAVORO

Art. 13.

Definizione

1. L'orientamento professionale è un servizio di interesse pubblico, nell'ambito delle finalità di cui all'art. 3. complementare a quello della formazione professionale.

2. È orientamento professionale l'attività volta a fornire informazioni in ordine alle opportunità lavorative, quali risultano dalle trasformazioni delle figure professionali derivanti dai nuovi processi di lavoro sul territorio nazionale e comunitario, e in ordine alle attività formative connesse.

3. Costituiscono, altresì, orientamento le specifiche attività formative che, al fine di superare gli squilibri esistenti tra domanda ed offerta di lavoro, siano rivolte a favorire scelte formative professionali.

4. L'orientamento professionale è rivolto:

a) agli alunni della scuola secondaria di primo e secondo grado per fornire ad essi, in stretto raccordo con le attività di orientamento scolastico ed universitario, elementi di valutazione in vista di un loro inserimento in attività formative o lavorative;

b) ai giovani inoccupati per favorire l'inserimento nel mondo del lavoro, in relazione alle loro inclinazioni e capacità professionali;

c) ai giovani e agli adulti disoccupati che intendono riqualificarsi o specializzarsi, in relazione a riconversioni produttive in atto o prevedibili;

d) alle donne per favorire l'accesso o il reinserimento nel mercato del lavoro e delle professioni anche con iniziative di «azioni positive» di cui alla legge 10 aprile 1991 n. 125;

e) ai giovani che abbiano interrotto gli studi al fine di perseguire il loro reinserimento nel sistema formativo o nel mercato del lavoro;

f) a soggetti con minorazioni psichiche, fisiche o sensoriali o soggetti in situazione di ex tossicodipendenza o comunque di emarginazione per favorire il loro inserimento nel sistema formativo o nel mercato del lavoro.

Art. 14.

Ambito d'intervento

1. L'attività di orientamento si articola in una serie di interventi programmati consistenti:

a) in azioni svolte direttamente anche all'interno di percorsi formativi;

b) nella diffusione periodica di materiale di informazione anche attraverso audiovisivi e trasmissioni radiotelevisive;

c) nella consulenza gratuita individuale;

d) nell'informazione sistematica svolta nelle istituzioni scolastiche dipendenti dal Ministero della pubblica istruzione e in quelle legalmente riconosciute.

2. Le attività di cui alle lettere a) e d) sono realizzate in stretta collaborazione con gli uffici regionali e provinciali del Ministero della pubblica istruzione e con i distretti scolastici.

3. Per gli aspetti rilevanti ai fini dell'istruzione post-secondaria, la Regione attua intese con l'Università degli studi.

4. Ai fini di cui al comma 2, la Regione stipula apposita convenzione, con i ministeri competenti, per attività che prevedano congiuntamente orientamento professionale e scolastico. Le province provvedono a livello locale a formalizzare i rapporti collaborativi con i distretti e le altre strutture scolastiche e formative.

Art. 15.

Organizzazione

1. L'orientamento professionale è gratuito e viene svolto tramite strutture pubbliche, ovvero, nei casi individuali nel piano provinciale, tramite soggetti privati con i quali sono stipulate apposite convenzioni.

2. L'attività di orientamento professionale è coordinata dalla Regione, nell'ambito del programma triennale di cui all'art. 4, ed è svolta dalle province in stretta collaborazione con gli uffici regionali e provinciali del Ministero della pubblica istruzione e con i distretti scolastici.

3. L'esercizio dell'attività è svolto, anche sulla base di convenzione, da soggetti che, a seguito di apposito corso, sono riconosciuti idonei.

Capo III

DELLA FORMAZIONE PROFESSIONALE

Sezione I

NORME GENERALI

Art. 16.

Formazione professionale. Definizione

1. La formazione professionale è un servizio di interesse pubblico, di norma gratuito, organizzato in un sistema di interventi, volto ad impartire conoscenze teoriche e pratiche necessarie per svolgere attività professionali.

2. Esso assicura la coerenza delle iniziative con le prospettive di crescita socio-economica e di occupazione nel quadro degli obiettivi della programmazione e nel rispetto delle intese che, da parte della Regione, siano intervenute con le parti sociali.

3. Gli interventi formativi sono organizzati sulla base di sistematiche rilevazioni dei fatti economici ed occupazionali e delle connesse esigenze formative.

4. La formazione professionale è strumento di politica attiva del lavoro e tende anche ad agevolare l'inserimento in attività lavorative di soggetti con minorazioni psichiche e sensoriali o aventi difficoltà di socializzazione.

Art. 17.

Tipologia delle attività formative

1. L'attività formativa si distingue tra l'altro in:

a) attività di formazione rivolta, anche in maniera differenziata, a coloro che hanno assolto l'obbligo scolastico o ne siano stati prosciolti o abbiano interrotto gli studi secondari superiori, e siano disoccupati iscritti alle liste di collocamento delle sezioni circoscrizionali per l'impiego;

b) attività di formazione rivolta a coloro i quali abbiano concluso il biennio iniziale di scuola secondaria superiore;

c) attività di formazione rivolta a coloro che hanno conseguito un diploma di scuola secondaria superiore;

d) attività di formazione specialistica rivolta a coloro che hanno conseguito il diploma di laurea;

e) attività di aggiornamento e specializzazione rivolta a lavoratori dipendenti ed autonomi, nel perseguimento dell'obiettivo della formazione continua;

f) attività di riqualificazione, aggiornamento-specializzazione rivolta a lavoratori dipendenti di aziende pubbliche e private in conseguenza di processi di riconversione e innovazione produttiva;

g) attività di qualificazione o riqualificazione rivolta a lavoratori disoccupati o che siano iscritti nelle liste di mobilità;

h) attività di qualificazione o riqualificazione rivolta alle donne in professioni nelle quali esse siano sottorappresentate, nonché a favore di donne che chiedono di essere iscritte o reinscrisse nel mondo del lavoro;

i) attività formativa nell'ambito dei contratti di apprendistato, di formazione-lavoro e negli altri tipi di contratto a causa mista;

l) attività formativa rivolta a lavoratori neo-assunti;

m) attività formativa diretta ad operatori sanitari e dei servizi sociali, nei limiti della normativa vigente;

n) attività formativa rivolta a soggetti con minorazioni fisiche, psichiche o sensoriali, anche in base a quanto disposto dalla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e dalla legge regionale 4 luglio 1988 n. 30 e successive modificazioni;

o) attività formativa e socializzante in situazione di ex tossicodipendenza o comunque di emarginazione, anche in base alla legge regionale 4 luglio 1988 n. 30 e successive modificazioni;

p) attività formativa e socializzante rivolta a detenuti ristretti nelle carceri circondariali ed ai detenuti che fruiscono delle misure alternative e della semilibertà, anche in base alla legge regionale 4 luglio 1988 n. 30 e successive modificazioni;

q) attività di formazione professionale rieducativa di soggetti divenuti invalidi a causa di infortunio o malattia.

Art. 18.

Piani annuali di formazione professionale

1. Sulla base del programma triennale e dei suoi eventuali aggiornamenti, in forza delle disposizioni di cui al Titolo III, la provincia elabora e approva, sentite preventivamente le organizzazioni rappresentative degli imprenditori e dei lavoratori, il piano annuale di formazione professionale.

2. Il piano contiene:

a) l'elenco dei corsi con l'indicazione di quelli al termine dei quali viene rilasciato l'attestato di qualifica;

b) la definizione dei corsi e la durata dei cicli formativi;

c) l'indicazione, per i corsi che proseguono oltre l'esercizio finanziario, dei fondi necessari alla prosecuzione, distinguendo quelli che fanno carico al bilancio in corso da quelli che devono trovare allocazione nel bilancio successivo;

d) i programmi di attività formative svolte in collaborazione con la scuola pubblica;

e) i programmi per l'aggiornamento e la riqualificazione del personale;

f) il programma delle iniziative di sperimentazione e di innovazione didattica;

3. Nella definizione dei profili si tiene conto dei contratti collettivi di lavoro e delle disposizioni comunitarie.

4. La provincia può contribuire, con proprie risorse, al finanziamento delle iniziative corsuali contemplate dal programma triennale e può finanziare ulteriori corsi inseriti nel piano annuale.

5. Il piano può essere modificato nel corso dell'anno cui si riferisce per sopravvenute esigenze.

6. Entro novanta giorni dall'approvazione del programma triennale le province approvano il piano annuale. I successivi piani annuali, compresi nel triennio, sono approvati dalle province entro il 30 giugno. Entro novanta giorni dall'approvazione degli aggiornamenti o delle modificazioni del piano triennale, le province approvano le corrispondenti modifiche al piano annuale. Il piano annuale ed i suoi aggiornamenti, immediatamente dopo l'approvazione, sono inviati alla Regione per gli adempimenti di competenza.

Art. 19.

Attività formative

1. La formazione professionale è realizzata attraverso corsi, articolati in cicli formativi, organizzati in relazione alla preparazione di base di ciascun utente, tenuto conto del precedente curriculum scolastico e lavorativo e dei risultati professionali che si intendono raggiungere.

2. I corsi consistono in un insieme organico di distinte attività teoriche, pratiche e di esperienza di lavoro finalizzate al conseguimento di un definito livello professionale.

3. Essi sono formati da uno o più cicli, fino ad un massimo di quattro da percorrere consecutivamente, ed hanno durata massima complessiva di diecimilaquattrocento ore, salvo maggiore durata prevista da specifica normativa.

4. Nell'ambito di ogni corso è assicurata l'unitarietà metodologica tra le varie materie oggetto di formazione.

5. Per la validità del corso il numero degli allievi non deve essere inferiore ad otto, salvo i casi relativi a utenze particolari definite in direttive vincolanti emanate dalla Regione. Ad ogni allievo, compatibilmente con i corsi previsti dalla programmazione annuale, è garantita la possibilità di portare a termine il corso iniziato anche mediante il passaggio ad altre strutture.

6. Al termine del corso è rilasciato dalla Provincia un attestato di qualifica, di specializzazione, di frequenza.

Art. 20.

Progetti formativi corsuali

1. I centri di formazione professionale delle province, gli enti di cui all'articolo 38 e le imprese possono presentare alla Provincia, in conformità al piano annuale, progetti formativi corsuali che indichino:

a) i presupposti socio-economici del percorso formativo progettato e, nel caso delle imprese, gli accordi relativi ad impegni di assunzione;

b) il programma didattico di massima che deve prevedere, nei casi in cui sia necessario per le finalità del corso, un'adeguata attività di tirocinio;

c) le attrezzature necessarie per lo svolgimento dell'attività formativa, distinguendo quelle in proprietà da quelle in affitto;

d) il numero, le professionalità e le caratteristiche del rapporto di lavoro dei formatori destinati al corso;

e) il preventivo di spesa;

f) l'attribuzione della qualifica o il rilascio dell'attestato di frequenza e di specializzazione, secondo le indicazioni del piano;

g) i risultati che il corso si propone di raggiungere.

2. Ogni provincia fissa il termine entro il quale presentare i progetti formativi corsuali.

Art. 21.

Tirocini pratici

1. È tirocinio pratico l'attività svolta durante il percorso formativo presso imprese, enti pubblici o studi professionali volta ad integrare e verificare con attività pratiche le conoscenze acquisite in aula o in laboratorio.

2. Gli attori dei progetti formativi stipulano convenzioni con i soggetti di cui al comma 1 per garantire lo svolgimento di tirocini pratici che costituiscono parte integrante del percorso formativo.

3. Possono essere altresì stipulate convenzioni con imprese per disciplinare le modalità con le quali deve essere svolto il tirocinio guidato di cui all'articolo 15, comma 4, della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

4. Oltre all'ordinaria assicurazione contro gli infortuni, gli allievi e i formatori sono assicurati contro i rischi connessi alle attività di tirocinio e deve essere accertato, attraverso il personale che segue lo svolgimento delle stesse, che l'attività formativa non venga utilizzata per scopi di produzione.

Art. 22.

Libretto personale di certificazione professionale

1. All'atto della prima iscrizione ad un corso di formazione professionale, ogni allievo viene munito di un libretto formativo personale, nel quale viene registrato il suo curriculum formativo ed in particolare:

a) carriera scolastica precedente e titoli conseguiti;

b) natura del corso, durata e materie di insegnamento;

c) caratteristiche e durata del tirocinio;

d) risultati intermedi e finali delle prove d'esame. Nel libretto devono essere successivamente riportati i dati relativi ad ulteriori corsi di formazione frequentati dall'allievo.

2. Il modello del libretto è unico per tutta la Regione ed è approvato con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'assessore competente in materia di formazione professionale.

Art. 23.

Riconoscimento del livello di professionalità conseguito - Attestati di qualifica

1. Alla conclusione del corso professionale, nei casi previsti dal piano annuale, viene rilasciato agli allievi risultati idonei, un attestato di qualifica relativo al livello di professionalità conseguito.

2. L'attestato viene rilasciato a seguito del superamento di prove finali d'esame agli allievi che, avendo frequentato con profitto e assiduità un corso completo di formazione professionale, siano stati ammessi alle prove stesse. L'attestato indica anche la durata e i contenuti del corso frequentato nonché il giudizio finale conseguito dall'allievo.

3. Il modello di attestato è unico per tutta la Regione.

Art. 24.

Candidati privatisti

1. Possono presentare domanda per l'ammissione alle prove finali d'esame in qualità di privatisti coloro che abbiano acquisito esperienze formativo-pratiche o lavorative analoghe a quelle previste dal corso alle cui prove finali chiedono di partecipare.

2. L'ammissione è subordinata alla presentazione di un curriculum dal quale risultino le suddette esperienze formativo-pratiche o lavorative.

3. Ai candidati privatisti che superano positivamente le prove d'esame viene rilasciato l'attestato di qualifica professionale.

4. La Giunta provinciale, qualora vi siano richieste per qualifiche non previste nel piano annuale, può disporre l'effettuazione delle relative prove finali d'esame, previa comunicazione alla Regione.

Art. 25.

Commissioni esaminatrici

1. Per le prove finali dirette al conseguimento dell'attestato di qualifica la commissione esaminatrice nominata dalla Provincia è così composta:

a) da un dipendente della provincia di livello non inferiore all'VIII qualifica funzionale, in qualità di presidente;

b) da un esperto designato dall'amministrazione periferica del Ministero della pubblica istruzione;

c) da un esperto designato dall'amministrazione periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

d) da un esperto, con qualifica coerente con il profilo professionale, designato dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori maggiormente rappresentative;

e) da un esperto, con qualifica coerente con il profilo professionale, designato dalle organizzazioni delle categorie interessate;

f) da un formatore del corso con funzioni anche di segretario.

2. La Commissione può inoltre essere integrata da altro componente, in qualità di esperto in relazione alle finalità del corso.

3. Per motivate esigenze organizzative può essere nominato Presidente della Commissione un soggetto estraneo all'amministrazione, esperto in diritto amministrativo.

4. Le designazioni degli esperti devono pervenire all'amministrazione provinciale entro trenta giorni dalla richiesta.

5. In carenza parziale o totale di designazione dei commissari di cui al comma 1, il Presidente della provincia provvede direttamente entro tre giorni alla nomina dei componenti che siano in possesso dei requisiti soggettivi previsti per gli esperti di cui alle lettere b), c), d) ed e) del primo comma.

6. Ai componenti delle commissioni esaminatrici si applicano gli articoli 2 e 5 della legge regionale 13 maggio 1984 n. 13 e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 26.

Allievi che non hanno assolto l'obbligo scolastico

1. A favore degli allievi della formazione professionale che abbiano superato l'età dell'obbligo scolastico senza aver conseguito il relativo titolo di studio, la Provincia adotta, con il consenso degli interessati, misure idonee a favorire la necessaria integrazione con le attività didattiche che sono attuate a cura della competente autorità scolastica che provvede al conferimento del titolo ai sensi dell'art. 11, comma 2, della legge 21 dicembre 1978 n. 845.

Art. 27.

Provvidenze per gli allievi della formazione professionale

1. Per garantire il diritto alla formazione professionale, sono istituite apposite provvidenze a favore degli allievi, nei limiti degli stanziamenti di bilancio.

2. Il programma triennale definisce il tipo, l'entità e le modalità di erogazione di detti interventi ivi comprese le borse di studio.

3. Le provvidenze di cui ai commi 1 e 2 non sono cumulabili con altre accordate, allo stesso titolo e per il medesimo periodo di tempo, dallo Stato, dalla Regione, dalla Provincia.

Art. 28.

Soggetti attuatori

1. Le attività formative sono svolte da:

a) strutture pubbliche che assumono per effetto della presente legge la denominazione di centri provinciali per la formazione professionale;

b) enti, previsti dall'art. 5, comma 2, lettera b), della legge 21 dicembre 1978 n. 845;

c) imprese, nei limiti delle disposizioni della presente legge.

Sezione II.

DELL'ORGANIZZAZIONE DEI CENTRI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE DELLE PROVINCE

Art. 29.

Centri provinciali per la formazione professionale

1. Ferme le competenze che la legge e gli statuti espressamente riservano agli organi di governo delle province, i centri provinciali di formazione professionale:

a) sono strutture polyvalenti destinate permanentemente alla formazione professionale, attraverso iniziative di progettazione didattica e di svolgimento di attività corsuali;

b) sviluppano rapporti con enti e imprese e definiscono programmi didattico-formativi, iniziative di orientamento, di sperimentazione, anche in relazione a rapporti tra formazione e lavoro, di aggiornamento;

c) sono dotati di autonomia didattica e dispongono di adeguati locali, laboratori, servizi ed attrezzature atti a rispondere alle esigenze del territorio;

d) sono dotati di autonomia amministrativa in ordine a:

- 1) acquisto e manutenzione ordinaria delle attrezzature;
- 2) acquisto dei beni da destinare alle esercitazioni pratiche;
- 3) acquisto dei libri di testo;
- 4) manutenzione ordinaria degli edifici;

5) nomina, mediante contratto privato, di formatori supplenti, in caso di assenza o impedimento del titolare superiore a dieci giorni, secondo i criteri stabiliti dal programma triennale;

6) stipula delle convenzioni di cui all'art. 21.

2. In ogni provincia è costituito almeno un centro professionale; in caso di condizioni territoriali e sociali particolari è possibile l'istituzione di sezioni staccate.

3. L'istituzione di nuovi centri o sezioni è comunicata alla Giunta regionale ai fini di cui all'art. 4, comma 3.

Art. 30.

Direzione dei centri di formazione professionale delle province

1. La direzione dei centri di formazione professionale delle province è affidata a dipendenti che abbiano superato apposito concorso per l'accesso alla qualifica funzionale prevista dai rispettivi ordinamenti per lo specifico profilo professionale.

2. I direttori di centro sono trasferiti alle province nella posizione giuridica e funzionale corrispondente a quella ricoperta nell'ente di provenienza.

3. Il direttore del centro provvede alla loro gestione, sentiti le proposte e i pareri forniti dal Collegio dei formatori. In particolare:

a) elabora, in stretta collaborazione con i formatori, sulla base dei programmi didattici di massima contenuti nei progetti formativi di cui all'art. 20, piani didattici con le indicazioni delle ore destinate a ciascuna materia e alle attività di laboratorio;

b) cura la puntuale attuazione dei corsi istituiti coordinandone l'attività ed assicurandone il buon andamento;

c) assegna i formatori ai singoli corsi in base della loro dichiarata professionalità ed in coerenza alle materie previste dal piano didattico;

d) indica per ogni corso un coordinatore didattico scelto fra i formatori assegnati al corso. L'incarico non comporta modificazioni allo stato giuridico ed economico dell'incaricato;

e) verifica, attraverso apposite riunioni con i formatori, che il corso sia attuato in modo da assicurare unitarietà nella metodologia didattica;

f) presiede il collegio dei formatori e ne coordina l'attività.

Art. 31.

Formatori

1. È formatore chi svolge attività di formazione professionale consistente nell'impartire cognizioni teoriche e pratiche agli allievi secondo il programma di massima approvato con l'istituzione o con l'attribuzione del corso e secondo il piano didattico adottato dalla direzione del Centro.

2. Il formatore collabora, in unità di gruppo organizzata, alla elaborazione dei progetti formativi, alla predisposizione dei programmi didattici e alla organizzazione dei tirocini pratici.

3. L'attività formativa è affidata a dipendenti che abbiano superato appositi concorsi e ad esperti nei specifiche aree formative.

4. Formatori che abbiano svolto appositi corsi di riqualificazione nei settori dell'analisi, della programmazione e della progettazione possono venire assegnati alla competente struttura provinciale.

Art. 32.

Dritti e doveri dei formatori

1. Ai formatori è garantita la libertà di insegnamento e di espressione culturale sancita dalla Costituzione.

2. Lo svolgimento delle attività si conforma alla determinazione collegiale delle scelte didattiche, alla sperimentazione ed al continuo aggiornamento della cultura professionale.

Art. 33.

Collegio dei formatori

1. Presso ogni centro di formazione professionale delle Province è istituito il collegio dei formatori presieduto dal direttore del centro.

2. Spetta al collegio, anche attraverso suoi gruppi di lavoro, la formulazione di proposte in ordine:

- a) al funzionamento didattico del centro;
- b) all'adozione dei libri di testo e dei sussidi audiovisivi;
- c) all'integrazione delle dotazioni dei reparti e laboratori;
- d) all'articolazione dell'orario di lavoro e al piano delle supplenze;
- e) alla necessità di aggiornamento dei formatori;
- f) agli interventi di sostegno ai portatori di minorazioni e di recupero individualizzato per allievi che presentano particolari carenze.

3. Il collegio esprime proposte e pareri in merito ai programmi didattici ed ai progetti da presentare per l'elaborazione del piano annuale di cui all'art. 19.

4. Il collegio valuta periodicamente l'andamento complessivo dell'attività formativa e formula proposte atte a migliorarne l'efficacia.

5. La provincia, con apposito regolamento, disciplina le modalità di funzionamento del collegio e le forme di partecipazione degli allievi.

Art. 34.

Personale dei centri di formazione professionale delle province

1. I contingenti numerici dei formatori assegnati in ciascun centro provinciale sono stabiliti dalle province in ragione delle attività consuali assegnate al centro stesso.

2. Per eventuali esuberi o carenze, udite le organizzazioni sindacali di categoria, può essere attuata la mobilità dei formatori tra i centri.

Art. 35.

Utilizzo di personale e di strutture esterne

1. Per lo svolgimento di attività formative di elevate professionalità sono utilizzate, mediante convenzioni stipulate dalla provincia, le strutture dell'Università degli studi con sede nella Liguria e di enti o istituti particolarmente qualificati nelle attività.

2. Per lo svolgimento di attività formative, per le quali occorre personale dotato di specifica professionalità e di cui il centro è carente, può essere utilizzato:

- a) personale degli enti di cui all'art. 37, comma 1, tramite convenzioni;
- b) personale assunto con contratto, ai sensi delle disposizioni del Titolo III, Libro V del codice civile;
- c) personale dipendente da imprese o loro consorzi operanti nel comparto corrispondente alle attività formative, tramite convenzioni;
- d) personale comandato dal Ministero della pubblica istruzione ai sensi dell'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974 n. 417.

Art. 36.

Assemblee degli allievi e del personale nei centri provinciali

1. Gli allievi hanno diritto di riunirsi in assemblea secondo le norme stabilite da apposito regolamento di centro.

2. Il personale dei centri può tenere assemblee secondo quanto previsto dalle norme vigenti per il personale dipendente degli enti locali.

Sezione III

DELL'ATTIVITÀ FORMATIVA SVOLTA DA ENTI, IMPRESE E PRIVATI

Art. 37.

Attività formativa degli enti

1. I progetti formativi non attuabili dai centri di formazione professionale delle Province, ma necessari per il perseguimento degli obiettivi del programma triennale possono essere attuati indirettamente, mediante convenzione stipulata dalla Provincia, da strutture di:

- a) enti locali;
- b) enti che siano emanazione di organizzazioni nazionali dei lavoratori dipendenti, dei lavoratori autonomi, degli imprenditori, o di associazioni ed istituzioni con finalità formative e sociali, o di imprese e loro consorzi, o di movimenti cooperativi;

2. Al fine di assicurare uniformità agli interventi formativi la Regione detta direttive per la predisposizione delle convenzioni di cui al comma 1, con particolare riguardo agli aspetti finanziari e di rendicontazione.

3. I soggetti di cui al comma 1, lettera b), devono possedere i seguenti requisiti:

- a) avere tra i propri fini la formazione professionale;
- b) disporre di strutture, capacità organizzative, personale qualificato e attrezzature idonee;
- c) non perseguire scopi di lucro;
- d) applicare per il personale il contratto nazionale di lavoro di categoria;
- e) rendere pubblico il bilancio annuale per ciascun centro di attività e provvedere alla certificazione del bilancio consuntivo;

f) accettare il controllo pubblico, che può effettuarsi anche mediante ispezioni, sul corretto utilizzo dei finanziamenti erogati.

4. I requisiti tecnici sono accertati attraverso apposite ispezioni, tenendo conto di quanto disposto dall'art. 18, comma 1, lettera h) della legge 21 dicembre 1978 n. 845.

Art. 38.

Albo regionale degli enti

1. Presso la Regione è istituito l'Albo regionale degli enti di cui all'art. 37 che, dotati o meno di personalità giuridica, svolgono attività di formazione professionale.

2. Per l'iscrizione all'Albo occorre essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 37, comma 2, rivolgere istanza al Presidente della Giunta regionale che provvede con decreto.

3. Il possesso dei requisiti è accertato attraverso apposita istruttoria da parte del competente Servizio regionale.

Art. 39.

Attività formativa delle imprese

1. Singole imprese o gruppi di imprese, pubbliche o private, possono presentare progetti di formazione per disoccupati, progetti di riqualificazione aggiornamento e specializzazione rivolti a proprio personale qualora gli stessi siano coerenti con il programma triennale ed il piano annuale, e purché le finalità dei progetti non coincidano con le proprie attività ricorrenti di aggiornamento o di riqualificazione aziendale.

2. La presentazione di progetti di formazione per disoccupati deve essere accompagnata da accordi relativi ad impegni di assunzione al termine dell'attività formativa del personale qualificato.

3. Accertata la sussistenza dei requisiti di cui ai commi 1 e 2, la provincia può affidare l'esecuzione dei progetti alle imprese stesse ove queste dimostrino, a seguito di ispezione, di possedere capacità tecnica, idonee strutture formative e accettino il controllo anche ispettivo di cui all'art. 42.

4. In difetto dei requisiti, allo svolgimento del corso provvedono i Centri di formazione professionale delle province e gli enti di cui all'art. 37.

Art. 40.

Attività formativa sovvenzionata

1. Per la realizzazione di progetti formativi previsti all'art. 17, comma 1, lettere c), d), che presentino particolare rilievo sotto il profilo metodologico e didattico e che siano compresi negli obiettivi del programma triennale, la provincia può concedere agli enti di cui all'art. 37 un contributo secondo l'entità e i criteri stabiliti dal programma triennale, purché accerti che il presupposto del progetto sia costituito da un accordo tra le parti sociali che definisca il numero dei soggetti da assumere tra coloro i quali abbiano concluso positivamente i corsi da realizzare.

2. La restante parte della spesa è coperta dalla quota di partecipazione degli allievi, il cui ammontare deve essere indicato nel progetto, per valutarne la congruità rispetto alla spesa totale e alla tipologia del corso.

3. I progetti formativi di cui al comma 1 formano un apposito elenco nel piano annuale.

4. A tal fine gli enti inoltrano alla provincia la domanda di sovvenzione unitamente a schede informative pre-progettuali con le quali si indicano il numero di persone che si intende qualificare, il titolo di studio per l'accesso ai corsi e la figura professionale di uscita, gli accordi fra le parti sociali, l'analisi dei costi, l'ammontare della sovvenzione richiesta.

5. Il programma triennale può prevedere che le norme di cui al presente articolo siano utilizzate dalle province anche per attività formative svolte da imprese o da privati. In tal caso il programma triennale indica le caratteristiche di eccezionalità che consentono il ricorso a tali interventi e, in particolare, determina la percentuale massima utilizzabile a questo fine nel finanziamento del piano annuale della provincia.

Art. 41.

Attività formativa realizzata da privati con fini di lucro

1. Lo svolgimento di progetti di formazione professionale svolti da privati con fini di lucro può essere riconosciuto, ai fini dell'attribuzione della qualifica finale, purché il corso sia conforme agli obiettivi del programma triennale.

2. Le iniziative cursuali di cui al comma 1 possono riguardare solo le attività formative comprese nelle lettere a) e b) dell'art. 17, comma 1

3. Costituiscono requisiti per ottenere il riconoscimento:

a) la disponibilità di strutture e di attrezzature idonee, nonché di un congruo sistema organizzativo;

b) la congruità dei contenuti didattico-formativi del corso rispetto alla figura professionale di uscita;

c) il possesso da parte dei formatori di idonea preparazione culturale e professionale;

d) la congruità della spesa tenuto conto della qualità del corso, dei suoi possibili sbocchi occupazionali, nonché della figura professionale di uscita;

e) l'esistenza di un responsabile di tutte le attività formative;

f) l'accettazione del controllo tecnico didattico sull'attività svolta dalla Regione.

4. Il riconoscimento si riferisce ai singoli corsi, non si estende all'intera struttura formativa e non costituisce titolo per l'ottenimento di contributi pubblici.

5. Per le attività formative riconosciute preordinate al rilascio di un attestato di qualifica professionale, le prove finali di esame si svolgono secondo le disposizioni dell'art. 25 e nella sede formativa della struttura privata.

6. La provincia provvede a nominare in ciascuna sede formativa una o più commissioni d'esame.

7. Gli attestati di qualifica professionale ottenuti al termine dei corsi riconosciuti costituiscono titolo valido per l'ammissione a pubblici concorsi, per l'avviamento al lavoro e per l'inquadramento aziendale ai sensi dell'art. 14 della legge 21 dicembre 1978 n. 845.

Sezione IV

ISTITUZIONE, ATTRIBUZIONE DEI CORSI - CONTROLLI

Art. 42.

Istituzione e attribuzione dei corsi formativi

1. I corsi formativi sono svolti direttamente, mediante provvedimenti di istituzione, dai centri di formazione professionale delle province ed indirettamente, mediante provvedimento di attribuzione, dagli enti di cui all'art. 37 e da imprese o gruppi di imprese di cui all'art. 39.

2. I provvedimenti di istituzione o di attribuzione da parte della Provincia devono:

a) valutare la conformità del progetto al piano annuale;

b) verificare la coerenza del corso formativo all'obiettivo finale che il corso intende raggiungere;

c) giudicare la congruità delle spese in relazione ai fini che il progetto intende raggiungere, sulla base anche di indici che saranno forniti dalla Regione nell'ambito del programma triennale.

Art. 43.

Controlli

1. L'attività ispettiva ha il compito di verificare se le sedi di svolgimento di attività di formazione professionale posseggono sotto il profilo tecnico-didattico la struttura e l'organizzazione idonee per svolgere attività formative.

2. In particolare l'attività ispettiva svolta dalle province è diretta ad accertare che:

a) lo svolgimento del corso sia conforme al progetto e coerente con il finanziamento attribuito;

b) nello svolgimento del corso siano stati osservati gli obblighi derivanti da regolamenti comunitari, leggi nazionali o disposizioni generali cui gli enti attuatori sono tenuti;

c) nelle attività presso imprese non vi sia utilizzazione degli allievi per scopi di produzione.

3. Alle attività ispettive sono assegnati dipendenti di livello non inferiore alla VII qualifica funzionale che abbiano seguito, con esito positivo, un apposito corso professionale di aggiornamento o che abbiano acquisito esperienze per aver svolto, anteriormente all'entrata in vigore della presente legge, analoga attività per almeno un anno.

4. Il personale è reperito di preferenza tra coloro che abbiano esperienza nel campo della formazione professionale.

5. Al personale che svolge funzioni ispettive viene rilasciato apposito documento che certifica qualifica e mansione.

Sezione V

AGGIORNAMENTO DEGLI OPERATORI

Art. 44.

Formazione degli operatori della formazione professionale

1. La Regione, sentite le province, e avvalendosi anche, ai sensi dell'art. 46, di strutture di ricerca didattica dell'Università, elabora programmi di formazione iniziale per chi aspira a svolgere, nel rispetto delle norme relative alle procedure di assunzione, le funzioni di formatore.

2. Le province attuano, secondo quanto previsto all'art. 35 comma 1, le corrispondenti attività formative.

Art. 45.

Aggiornamento degli operatori della formazione professionale

1. La provincia, sulla base dei criteri indicati dalla Regione nel programma triennale e di accertate esigenze di aggiornamento o di riqualificazione, predispone un piano di aggiornamento e di riqualificazione del personale della formazione professionale.

2. Ai corsi di aggiornamento e di riqualificazione previsti nel piano di cui al comma 1 possono partecipare i formatori dei centri provinciali. Possono, altresì, essere chiamati a partecipare i formatori degli enti di cui all'art. 37 e delle scuole secondarie superiori di Stato.

3. Per la realizzazione delle attività di cui ai commi precedenti, la provincia si può avvalere della collaborazione scientifica dell'Università o di istituzioni particolarmente qualificate, nonché degli enti di cui all'art. 37 o di imprese.

Sezione VI

COLLABORAZIONE CON ORGANISMI SCOLASTICI STATALI E CON L'UNIVERSITÀ

Art. 46.

Attività formative in raccordo con gli organismi scolastici statali

1. Al fine di contribuire alla creazione di un sistema formativo che consenta nelle forme più efficaci l'intervento scolastico e la formazione professionale, la Provincia organizza specifiche attività rivolte agli allievi che frequentano gli ultimi anni degli istituti secondari superiori di Stato. Le attività sono finalizzate ad una specializzazione professionale in stretto contatto con il mondo del lavoro.

2. A tale scopo la Regione, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, e sentito l'Istituto regionale di ricerca, sperimentazione e aggiornamenti educativi (IRRSAE) e per gli aspetti che lo coinvolgono, elabora un programma di interventi che fa parte, in apposita sezione, del programma triennale e definisce una convenzione quadro per l'attuazione degli stessi.

3. Le province adottano le convenzioni attuative e procedono agli ulteriori adempimenti previsti le opportune intese, per quanto di rispettiva competenza, con i provveditorati agli studi e con l'IRRSAE.

Art. 47.

Rapporti con l'Università

1. Nel quadro dei principi della legge 19 novembre 1990 n. 341 ed al fine di assicurare la necessaria collaborazione con le università, per l'attuazione della presente legge, la Regione stipula convenzioni quadro volte a stabilire i criteri da seguire, da parte della Regione stessa o delle province, nell'adozione di successivi atti convenzionali con le strutture universitarie competenti.

TITOLO III

DELLE COMPETENZE

Art. 48.

Funzioni di competenza della Regione

1. Rientrano nelle competenze della Regione le funzioni ad essa esplicitamente attribuite dalla presente legge, nonché:

a) i rapporti con lo Stato e con la Comunità Europea attinenti agli aspetti generali, istituzionali, finanziari e di programmazione comunque relativi alle politiche comunitarie;

b) le funzioni di indirizzo e di coordinamento mediante apposite direttive alle province;

c) i rapporti con il Ministero della pubblica istruzione e con l'Università al fine della predisposizione di convenzioni quadro o di accordi di programma;

d) le attestazioni relative alle attività svolte, ai sensi della legge 7 gennaio 1929 n. 7, dai disciolti Consorzi provinciali per l'istruzione tecnica, ed ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972 n. 10, dai disciolti Istituto nazionale per l'addestramento ed il perfezionamento dei lavoratori dell'industria (INAPLI) ed Ente nazionale per l'addestramento dei lavoratori del commercio (ENALC).

Art. 49.

Disposizioni per l'esercizio delle funzioni attribuite

1. La provincia nell'esercizio delle funzioni attribuite dalla presente legge osserva gli indirizzi e le direttive per il coordinamento emanati dalla Regione e invia alla stessa una relazione sull'attività compiuta secondo uno schema approvato dalla Giunta regionale.

2. Lo schema prevede un rapporto, articolato per tipologia di corso, sulle attività svolte e sui risultati conseguiti con riferimento agli obiettivi del programma triennale e del piano annuale.

3. Per i programmi regionali operativi assistiti dal contributo finanziario comunitario la relazione indica anche la corrispondente spesa impegnata e liquida, distinta per progetto e tipologia di corso.

4. Le relazioni redatte secondo lo schema predisposto dalla Giunta regionale devono pervenire alla Regione entro e non oltre il 30 gennaio di ogni anno.

5. Qualora dalle relazioni emergano carenze o irregolarità nell'esercizio delle funzioni attribuite dalla presente legge o qualora le province non provvedano alla predisposizione del piano annuale entro i termini dell'art. 18, comma 6, la Giunta regionale diffida le province a provvedere, riservandosi ogni conseguente iniziativa in caso di inerzia o di parziale adempimento secondo la vigente normativa.

Art. 50.

Rendicontazione programmi operativi Fondo sociale europeo

1. La Regione esercita funzioni di vigilanza e controllo sull'attuazione e gestione dei programmi regionali operativi di Fondo sociale europeo. A tal fine la provincia trasmette alla Regione i piani annuali e i provvedimenti relativi ai corsi.

2. Ai fini del rimborso da parte della Comunità Europea, la Regione rilascia le necessarie certificazioni, previa deliberazione provinciale di approvazione del rendiconto da trasmettere entro il 30 aprile di ogni anno. Tale termine può essere modificato, con provvedimento della Giunta regionale a seguito di diverse disposizioni della Comunità Europea.

3. La deliberazione della provincia e la certificazione della Regione, sono inviati, da quest'ultima, al Ministero del lavoro e della previdenza sociale per il successivo inoltro agli organi comunitari.

Art. 51.

Trasferimenti alla Provincia

1. Ai fini dell'attribuzione alla provincia delle funzioni in materia di formazione e di orientamento professionale, la Giunta regionale, con appositi provvedimenti, trasferisce con effetto dal 1° gennaio 1994, i beni immobili, i beni mobili e le attrezzature di proprietà della Regione destinati ad attività corsuali e di orientamento professionale e regola, a far tempo dalla medesima data, i rapporti giuridici ed economici per quanto attiene gli immobili ed i beni mobili in affitto.

2. Alla stessa data viene disposto, con provvedimento della Giunta regionale, il trasferimento alla provincia del personale regionale in servizio a tale data presso i centri di Formazione professionale e presso strutture di orientamento professionale, indicato per numero e qualifica nella tabella A, allegata alla presente legge, secondo le procedure della legge regionale 9 novembre 1987 n. 32 e successive modificazioni.

3. La tabella I di cui all'art. 48 della legge regionale 27 agosto 1984 n. 44 e successive modificazioni ed integrazioni è abrogata a far data dal trasferimento delle funzioni alle province.

4. I dipendenti trasferiti conservano la posizione giuridica ed economica, ivi compresa l'anzianità già maturata, acquisita all'atto del trasferimento. Nei confronti di tali dipendenti trova applicazione, ai fini del trattamento di previdenza, la normativa di cui alla legge regionale 28 maggio 1980 n. 26 e successive modificazioni.

5. Il profilo professionale di «docente» assume la denominazione di «formatore».

6. I formatori sono compresi nella VI e VII qualifica funzionale.

7. I posti di formatori compresi nell'VIII qualifica funzionale sono ad esaurimento.

8. Il personale trasferito mantiene titolo a partecipare alle eventuali procedure di selezione indette in applicazione dell'accordo nazionale riguardante il comparto delle Regioni a Statuto ordinario per il biennio 1988-1990.

9. In sede di trasferimento la Giunta regionale terrà conto delle eventuali modifiche intervenute nella Tabella A a seguito di concorsi interni o del concorso di cui all'art. 59, comma 5.

10. Alla spesa del personale trasferito si provvede con apposito capitolo del bilancio regionale.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 52.

Finanziamento alla provincia delle spese generali per l'esercizio delle funzioni

1. Per le spese generali destinate al funzionamento delle attività attribuite è istituito apposito capitolo nel bilancio di previsione della Regione.

2. Lo stanziamento viene ripartito, con deliberazione della Giunta regionale entro venti giorni dall'entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio annuale, tra le province secondo i seguenti criteri:

a) il venti per cento suddiviso per ogni provincia in ragione del monte ore di formazione di competenza dell'anno precedente;

b) il venticinque per cento in ragione della popolazione scolastica del territorio provinciale, secondo le rilevazioni statistiche dell'anno precedente;

c) il venticinque per cento in ragione del numero dei disoccupati quale risulta dagli uffici provinciali del lavoro;

d) il venti per cento in ragione degli occupati quali risultano dalla più recente rilevazione bimestrale ISTAT delle forze di lavoro;

e) il dieci per cento in ragione di programmi di innovazione tecnologica delle proprie strutture di formazione professionale o di programmi di aggiornamento del personale della formazione stessa.

Art. 53.

Finanziamento degli strumenti per l'attuazione delle politiche del lavoro

1. Al finanziamento degli strumenti predisposti per l'attuazione delle politiche del lavoro, la Regione provvede con:

a) propri stanziamenti;

b) contributi comunitari;

c) contributi statali;

d) ogni altro contributo che pervenga da enti pubblici o da privati.

Art. 54.

Finanziamento dell'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro

1. Per le spese destinate al funzionamento dell'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro sono istituiti appositi capitoli nel bilancio di previsione della Regione.

Art. 55.

Indennità e rimborsi spese

1. Ai componenti dei comitati di cui agli articoli 6 e 9 spettano le indennità e i rimborsi spese prevista dalla legge regionale 5 marzo 1984 n. 13 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 56.

Decorrenza dell'esercizio delle funzioni da parte della provincia

1. La provincia esercita le funzioni attribuite dalla presente legge a decorrere dal 1° gennaio 1994.

2. Limitatamente all'anno 1994 il piano annuale è predisposto ed approvato dalla Giunta regionale, acquisito il parere della provincia.

Art. 57.

Competenze assegnate alla regione in via transitoria

1. Al fine di consentire la corretta e graduale applicazione della presente legge la Regione, per un periodo di tre anni, adotta ed attua programmi per l'aggiornamento e la riqualificazione del personale, nonché iniziative di sperimentazione e di innovazione didattica, utilizzando mediante convenzione con la provincia competente, strutture di un centro di formazione professionale.

2. La Giunta regionale stabilisce criteri e modalità per l'individuazione del centro di cui al comma 1.

Art. 58.

Intervento straordinario per i centri provinciali

1. In sede di prima attuazione della presente legge, le province possono richiedere un contributo regionale straordinario, non superiore al cinquanta per cento, per la copertura degli oneri relativi all'attuazione di organici progetti diretti a migliorare le strutture e le dotazioni dei centri provinciali.

2. L'ammontare dei contributi di cui al comma 1 sarà stabilito con appositi capitoli di bilancio.

Art. 59.

Norme transitorie e finali

1. La definizione di procedimenti amministrativi che abbiano comportato assunzioni di impegno a carico del bilancio regionale, prima dell'entrata in vigore della presente legge, rimane di competenza della Regione.

2. Per i corsi biennali già istituiti l'organizzazione del secondo anno è attribuita alla provincia che deve in ogni caso mantenere il programma didattico già definito all'approvazione del corso.

3. Le convenzioni stipulate dalla Regione con soggetti esterni per la gestione di corsi di formazione e per l'attività di orientamento professionale in corso alla data di passaggio delle funzioni alle province, mantengono la loro efficacia fino alla scadenza prevista anche nei confronti delle province stesse. A tal fine la Giunta regionale adotta gli opportuni provvedimenti.

4. Il personale del ruolo regionale con il profilo di direttore di centro o con il profilo di docente assume, all'entrata in vigore della presente legge, nell'ambito della qualifica di appartenenza, rispettivamente il profilo di direttore di centro e di formatore.

5. I dipendenti inquadrati nella VI qualifica funzionale, in servizio presso strutture della Regione, in possesso dei requisiti prescritti dalla legge regionale 9 novembre 1987 n. 32, e secondo le procedure nelle stesse stabilite, possono partecipare ad un concorso per l'accesso alla VII qualifica funzionale, da indirsi entro il 31 dicembre 1993. Tali dipendenti devono aver svolto per almeno 3 anni attività di docenza in corsi di formazione professionale.

6. Onde consentire alle province la disponibilità dei primi fondi al momento del trasferimento delle funzioni, viene stanziata, in apposito capitolo del bilancio dell'esercizio 1993, la somma di lire, sciento milioni. La ripartizione fra le province di tale disponibilità avviene sulla base delle spese sostenute dalla Regione Liguria nell'anno 1992.

Art. 60.

Modifiche delle competenze dei servizi regionali

1. È istituito il servizio per le politiche attive del lavoro con le competenze descritte nella tabella B.

2. I servizi lavoro ed occupazione e formazione professionale, previsti dalla tabella G allegata alla legge regionale 27 agosto 1984 n. 44, sono soppressi a far data dal trasferimento delle funzioni alle province.

Art. 61.

Abrogazione di norme

1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:

a) legge regionale 21 maggio 1979 n. 17 «Assunzione di personale da destinare alle attività di formazione professionale della Regione»;

b) legge regionale 7 agosto 1979 n. 27 «Disciplina della formazione professionale»;

c) legge regionale 28 marzo 1984 n. 20 «Istituzione dell'Osservatorio regionale sul mercato del lavoro».

Art. 62.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 51, si provvede con l'istituzione del capitolo 0517 «Fondo per l'esercizio delle funzioni attribuite alle province in materia di formazione e di orientamento professionale per le spese di personale» - p.m. - nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 52 si provvede con l'istituzione del capitolo 0518 «Fondo per l'esercizio delle funzioni attribuite alle province in materia di formazione e di orientamento professionale per le spese di funzionamento» - p.m. - nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.

3. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'art. 59 comma 6 si provvede mediante le seguenti variazioni allo stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 1993:

riduzione di lire 600.000.000 in termini di competenza e cassa dal capitolo 4020;

istituzione del capitolo 0519 «Anticipazione di fondi per l'esercizio delle funzioni attribuite alle province in materia di formazione professionale» con lo stanziamento di lire 600.000.000 in termini di competenza e cassa.

5. Agli oneri derivanti dall'attuazione del piano annuale di cui all'art. 18 si provvede con i capitoli all'uopo destinati in bilancio.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 5 novembre 1993

FERRERO

(Omissis).

93R1139

LEGGE REGIONALE 19 novembre 1993, n. 53.

Disposizioni in materia di indennità di funzione per i dirigenti regionali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Liguria n. 24 del 24 novembre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HAI APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HAI APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge regionale:

Art. 1.

Esercizio della funzione dirigenziale

1. I dirigenti regionali della seconda e della prima qualifica esercitano la loro funzione dirigendo una delle strutture previste dall'ordinamento regionale alla quale siano stati assegnati nelle forme e secondo le procedure stabilite dalla legge.

Art. 2.

Indennità di funzione dirigenziale

1. L'indennità di funzione di cui all'art. 37 della legge regionale 9 aprile 1990 n. 15, dovuta in via ordinaria come remunerazione della funzione di cui all'art. 1, compete nella misura del coefficiente 0,8 dello stipendio iniziale quale elemento fisso e continuativo della retribuzione. Per i dirigenti coordinatori, la misura dell'indennità è elevata al coefficiente 1 limitatamente alla durata dell'incarico.

Art. 3.

Decorrenza delle disposizioni

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 hanno effetto dal 1° dicembre 1993.

2. Dalla stessa data sono abrogati il comma 3 dell'art. 38 della legge regionale 9 aprile 1990 n. 15 nonché ogni altra norma in contrasto con le disposizioni della presente legge.

Art. 4.

Norma finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge ed ammontanti a lire 100.000.000 si fa fronte mediante utilizzo delle somme stanziato sui capitoli 020 e 0200 dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'esercizio 1993.

2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della regione Liguria.

Genova, 19 novembre 1993

FERRERO

93R1140

REGIONE MARCHE

LEGGE REGIONALE 14 dicembre 1993, n. 30.

Celebrazione del 50° anniversario della Resistenza e della Guerra di Liberazione.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Marche n. 89 del 17 dicembre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La Regione, in occasione del 50° anniversario della Resistenza e della Guerra di Liberazione, al fine di onorarne, diffonderne e valorizzarne, soprattutto presso le nuove generazioni, il patrimonio ideale, morale, culturale, storico, politico e patriottico, d'intesa con le province, i comuni e altre istituzioni civili e militari, promuove un programma di iniziative da svolgersi nel triennio 1993-1995.

Art. 2.

1. Per la predisposizione e realizzazione del programma di cui all'art. 1 è istituito il «Comitato regionale per le attività celebrative del 50° anniversario della Resistenza e della Guerra di Liberazione» composto da:

- presidenti della giunta e del consiglio regionale;
- presidenti delle province e i sindaci dei comuni capoluogo di provincia;
- il presidente della commissione regionale pari opportunità;
- il presidente dell'Istituto regionale per la Storia del movimento di Liberazione delle Marche;
- i presidenti dei comitati regionali delle associazioni e federazioni combattentistiche e partigiane.

2. Sono altresì componenti del comitato:

- prefetti delle province marchigiane;
- il commissario di governo nella regione Marche;
- il comandante del dipartimento marittimo militare dell'Adriatico;
- i rettori delle università marchigiane;
- il sovrintendente scolastico regionale per le Marche;
- provvedimenti agli studi delle province marchigiane.

3. I componenti del comitato, di cui ai commi 1 e 2, possono farsi rappresentare da propri delegati.

4. Il comitato è costituito con decreto del presidente del consiglio regionale entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è presieduto dal presidente del consiglio regionale.

5. Il comitato può, per l'attuazione delle decisioni assunte, nominare al suo interno una giunta esecutiva presieduta dal presidente del consiglio regionale.

Art. 3.

1. Il programma di cui all'art. 1 prevede iniziative da realizzare anche d'intesa e in collaborazione con altre istituzioni della regione, come pure con le regioni Umbria, Toscana, Emilia mediante:

a) convegni di studio, concorsi per opere d'arte, raccolta di materiale e testimonianze su tutti gli aspetti relativi alla Resistenza e alla Guerra di Liberazione delle Marche, pubblicazione di ricerche e saggi, ivi compresa la ristampa della «Antologia dell'Antifascismo e della Resistenza nelle Marche»;

b) iniziative volte a diffondere la conoscenza storica della resistenza, della lotta contro il nazifascismo e del tributo di sangue e di sofferenze pagato dalle vittime civili e dai perseguitati per motivi politici e razziali, attraverso manifestazioni celebrative, conferenze, mostre, pellegrinaggi nei luoghi di deportazione e in quelli dove si sono svolti i fatti d'arme più significativi.

2. Per la predisposizione e l'attuazione del programma, in particolare per la ricerca finalizzata all'aggiornamento storiografico, il comitato può proporre possibili incarichi a studiosi esperti, ad istituzioni culturali ed istituti storici.

3. Il programma è predisposto dal comitato ed è approvato dall'ufficio di presidenza del consiglio regionale.

4. Le spese sono impegnate e liquidate dal dirigente del servizio beni e attività culturali, in attuazione della deliberazione dell'ufficio di presidenza di cui al comma 3.

Art. 4.

1. Per l'attuazione delle iniziative previste dalla presente legge sono autorizzate le seguenti spese:

- lire 100 milioni per l'anno 1993;
- lire 130 milioni per l'anno 1994;
- lire 70 milioni per l'anno 1995.

2. Alla copertura delle spese autorizzate per effetto del comma 1 si provvede:

- per l'anno 1993, mediante riduzione, per l'importo di lire 100 milioni, dello stanziamento del fondo globale di cui al capitolo 5100101, all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento denominato «Interventi per incentivare l'editoria marchigiana», partita 4, elenco 1;
- per gli anni 1994 e 1995 mediante riduzione, per i rispettivi importi di lire 130 milioni e di lire 70 milioni, mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio pluriennale, a carico dello stesso capitolo 5100101, all'uopo utilizzando le proiezioni, per i detti anni, del medesimo accantonamento di cui alla partita 4.

3. Le somme occorrenti per il pagamento delle spese derivanti dall'esecuzione della presente legge sono iscritte:

- per l'anno 1993, a carico del capitolo 1620108 che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio del detto anno, con la denominazione «Spesa per la celebrazione del 50° anniversario della Resistenza e della Guerra di Liberazione» con stanziamenti di competenza e di cassa di lire 100 milioni;
- per gli anni successivi, a carico dei capitoli corrispondenti.

4. Gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo 5100101 del bilancio 1993 sono ridotti di lire 100 milioni.

Art. 5.

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Marche.

Ancona, 14 dicembre 1993

RECCIII

93RI160

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

LEGGE REGIONALE 1^o novembre 1993, n. 15.**Modifiche alle leggi vigenti e nuove norme in materia di vigilanza sulle cooperative.***(Pubblicata nel suppl. ord. n. 1 al Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 56 del 16 novembre 1993)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE
29 GENNAIO 1954, N. 7

Art. 1.

Sostituzione dell'articolo 1

1. L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1.

1. Le funzioni e i poteri di vigilanza e di controllo sulle cooperative e loro consorzi e sulle società di mutuo soccorso e gli enti mutualistici di cui all'articolo 2512 del Codice Civile, che leggi vigenti attribuiscono all'autorità governativa, sono esercitati nella regione Trentino-Alto Adige dalle autorità regionali e provinciali competenti.

2. La vigilanza sulle società cooperative e loro consorzi e sulle società di mutuo soccorso e gli enti mutualistici di cui all'art. 2512 del Codice Civile si attua nella regione secondo le disposizioni della presente legge. Tale vigilanza non pregiudica i controlli di carattere tecnico che possono essere esercitati da altre amministrazioni pubbliche competenti per materia».

Art. 2.

Modifica all'articolo 2

1. Il terzo comma dell'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Nel registro si iscrivono le società di mutuo soccorso e gli enti mutualistici di cui all'art. 2512 del Codice civile, le cooperative ed i consorzi delle cooperative della rispettiva provincia distintamente, secondo la loro appartenenza, ad una delle seguenti categorie:

- a) cooperative di consumo;
- b) cooperative agricole e di trasformazione e vendita di prodotti agricoli;
- c) cooperative di produzione e di lavoro;
- d) cooperative edilizie;
- e) cooperative di servizio, miste e varie, escluse le cooperative di assicurazione disciplinate dal regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966;
- f) cooperative di credito, con le sottocategorie:
 - 1) casse rurali;
 - 2) casse di credito cooperativo;
 - 3) banche popolari;
- g) cooperative sociali, con le sottocategorie:
 - 1) cooperative di gestione di servizi socio-sanitari, culturali ed educativi;
 - 2) cooperative per lo svolgimento di attività finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate;
 - 3) consorzi di solidarietà sociale costituiti ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 22 ottobre 1988, n. 24».

Art. 3.

Modifiche all'articolo 3

1. Il secondo comma dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«La commissione è composta come segue:

- a) dal presidente e dal vicepresidente, nominati dalla Giunta regionale, su proposta del Presidente della Giunta provinciale scelti fra persone particolarmente esperte nelle materie giuridiche ed economiche, preferibilmente nel settore cooperativo, e delle quali almeno una esperta in materie giuridiche, residenti nella rispettiva provincia;
- b) da due membri effettivi e due supplenti eletti dalle cooperative iscritte nel registro. Ogni cooperativa può votare solo un membro effettivo ed uno supplente;
- c) da tre membri, esperti in materia di cooperazione, di cui almeno uno designato da ciascuna associazione di rappresentanza, tutela ed assistenza del movimento cooperativo riconosciuta ai sensi dell'art. 18, residenti nella rispettiva provincia. Nel caso in cui le associazioni siano in numero inferiore a tre, i membri restanti sono designati dalle associazioni più rappresentative».

2. Il quarto comma dell'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«I membri supplenti della commissione sostituiscono gli effettivi in caso di cessazione dalla carica degli stessi. Gli stessi sono chiamati, ove necessario, a subentrare nel posto lasciato vacante da un membro effettivo seguendo la graduatoria dei voti conseguiti e, a parità di voti, in ordine di anzianità».

Art. 4.

Modifica all'articolo 5

1. Il sesto comma dell'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Funge da segretario della commissione provinciale per le cooperative il funzionario preposto alla direzione dell'Ufficio del registro delle cooperative o, in caso di sua assenza o impedimento, un membro della commissione designato dal presidente o dal vicepresidente. Il segretario può essere coadiuvato da un vice segretario, scelto tra gli addetti all'Ufficio del registro delle cooperative, con qualifica funzionale non inferiore alla settima, il quale collabora con il segretario stesso».

Art. 5.

Modifiche all'articolo 6

1. Dopo il quinto comma dell'articolo 6 sono aggiunti i seguenti: «Il numero minimo dei soci delle cooperative di produzione e lavoro ammissibili ai pubblici appalti è stabilito in nove.

Il numero minimo dei soci delle cooperative edilizie di abitazione, che intendono fruire delle agevolazioni previste dalle leggi in materia di edilizia abitativa delle province autonome di Bolzano e di Trento, è stabilito in nove, in deroga all'art. 13 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. Essi inoltre devono possedere i requisiti soggettivi richiesti dalle leggi provinciali stesse e le cooperative trovarsi in una delle seguenti condizioni:

- a) essere state costituite con il conferimento da parte di ciascun socio di quote o di azioni per un valore non inferiore a lire cinquecentomila;
- b) perseguire lo scopo di realizzare un programma di edilizia residenziale;
- c) essere proprietarie di abitazioni assegnate in godimento o in locazione o avere assegnato in proprietà gli alloggi ai propri soci».

Art. 6.

Sostituzione dell'articolo 16

1. L'articolo 16 è sostituito dal seguente:

«Art. 16.

1. La revisione è ordinaria e straordinaria.
2. La revisione ordinaria è normalmente eseguita almeno ogni biennio.

3. Le società cooperative ed i loro consorzi, con esclusione delle Casse rurali, che abbiano un fatturato superiore a lire trenta miliardi o che detengano partecipazioni di controllo in società a responsabilità limitata o per azioni o che possiedano riserve indivisibili superiori a lire tre miliardi o che raccolgano prestiti o conferimenti di soci finanziatori superiori a lire tre miliardi sono assoggettate alla revisione ordinaria annuale.

4. Alle revisioni di cui sopra si applicano gli adeguamenti previsti dall'art. 21, comma 6, della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

5. Se nella società cooperativa si verifica, nel corso dell'esercizio sociale, una delle condizioni che determinano l'assoggettamento alla revisione annuale ovvero se vengono a mancare le condizioni che determinano tale obbligo, la società cooperativa è tenuta a comunicare senza indugio tale fatto al competente organo di revisione.

6. La revisione ordinaria è diretta:

a) a controllare la gestione e l'esatta rilevazione nelle scritture contabili di tutti i fatti aziendali, nonché il funzionamento sociale ed amministrativo e l'impostazione tecnica dell'attività della cooperativa;

b) a rilevare lo stato delle attività e passività e la situazione patrimoniale, nonché i costi ed i ricavi degli esercizi revisionati;

c) ad accertare la sussistenza dei requisiti relativi all'iscrizione nel registro delle cooperative, nonché l'osservanza in genere da parte della cooperativa delle norme di legge e statutarie;

d) a prestare assistenza e fornire consiglio alla cooperativa ai fini del retto funzionamento della stessa e del miglior conseguimento degli scopi statutari e mutualistici e per la rimozione, possibilmente immediata, di eventuali irregolarità rilevate;

e) ad esprimere un giudizio sulla situazione economica e finanziaria della cooperativa, nonché sul conseguimento degli scopi istituzionali.

7. La revisione straordinaria è eseguita quando, a giudizio dell'organo autorizzato alla revisione, se ne presenti la necessità oppure ne sia fatta ad esso motivata richiesta da parte del collegio dei sindaci o da un terzo dei soci della cooperativa».

Art. 7.

Modifiche all'articolo 21

1. Il primo e il secondo comma dell'articolo 21 sono sostituiti dai seguenti:

«Le associazioni eseguono la revisione a mezzo di propri revisori della cui competenza professionale e idoneità morale esse rispondono; le commissioni provinciali a mezzo di revisori o società di revisione scelti tra gli iscritti nell'elenco di cui all'articolo 29-bis.

Le associazioni sono tenute a comunicare alla commissione provinciale l'elenco nominativo dei propri revisori ed ogni successivo cambiamento. L'elenco dei revisori, tenuto dalla commissione provinciale, è pubblico e può essere consultato da chiunque vi abbia interesse».

Art. 8.

Modifica all'articolo 24

1. Il primo comma dell'articolo 24 è sostituito dal seguente:

«La relazione revisionale, accompagnata dalla relazione di certificazione del bilancio, se necessaria ai sensi dell'articolo 29-ter, ed integrata dalle osservazioni o dagli eventuali provvedimenti che l'organo competente alla revisione ritiene necessario impartire nei confronti della cooperativa è trasmessa a quest'ultima dall'organo di revisione stesso, che fissa un congruo termine entro il quale la cooperativa deve dare esauriente ragguaglio scritto circa l'adempimento di quanto nella relazione è consigliato e ordinato».

Art. 9. *

Sostituzione dell'articolo 25

1. L'articolo 25 è sostituito dal seguente:

«Art. 25.

1. Se dalla revisione sono emerse irregolarità gravi e gli organi responsabili della cooperativa non provvedono ad eliminarle, nonostante diffida da parte della commissione provinciale, questa, quando non decide la cancellazione della cooperativa dal registro, può revocare gli amministratori e, se del caso, i sindaci.

2. Con il provvedimento di revoca la commissione provinciale nomina un commissario con l'incarico di provvedere alla gestione ordinaria della società e convocare, al più tardi entro tre mesi dall'assunzione dell'incarico, l'assemblea per il ripristino dell'amministrazione normale o per gli altri provvedimenti del caso. La durata dell'incarico del commissario, che è stabilita in tre mesi, può essere prorogata eccezionalmente di altri tre mesi, solo in caso di comprovata necessità. Al commissario non possono essere conferiti i poteri dell'assemblea.

3. Ove l'importanza della società cooperativa lo richieda, la commissione provinciale può nominare un vice commissario che collabora con il commissario e lo sostituisce in caso di impedimento».

Art. 10.

Sostituzione dell'articolo 27

1. L'articolo 27 è sostituito dal seguente:

«Art. 27.

1. Delle revisioni eseguite è fatta annotazione nel registro delle cooperative. A tale scopo le associazioni devono dare comunicazione all'Ufficio del registro di ogni revisione eseguita entro trenta giorni, indicando la data di inizio ed il termine della revisione ed il nome del revisore».

2. Qualora la comunicazione dell'eseguita revisione non dovesse pervenire entro il termine di cui al comma 1, la commissione provinciale, nel caso in cui ritenga giustificato il ritardo, fissa un congruo termine per eseguire la revisione. Qualora non si provveda alla revisione nemmeno entro questo termine supplementare, la commissione provinciale ne darà immediata comunicazione alla Giunta regionale, affinché essa possa decidere se si deve procedere ai sensi dell'articolo 19.

Art. 11.

Nuovo articolo 29-bis

1. Dopo l'articolo 29 è aggiunto il seguente:

«Art. 29-bis.

Elenco dei revisori

1. L'elenco dei revisori e delle società di revisione, ai sensi e per gli effetti del disposto dell'articolo 15, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, è istituito dalla Giunta regionale e tenuto dalle commissioni provinciali. In tale elenco sono iscritti le società di revisione autorizzate ai sensi dell'articolo 2 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, i revisori e le società di revisione iscritte nel registro dei revisori contabili, istituito con decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, nonché le società iscritte all'albo speciale di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136. L'elenco è pubblico e può essere consultato da chiunque vi abbia interesse.

2. L'iscrizione nell'elenco avviene su domanda dei singoli interessati, corredata da certificazione attestante l'autorizzazione ministeriale o l'iscrizione nel registro dei revisori contabili o nell'albo speciale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136. Le domande di iscrizione devono essere rivolte alle commissioni di cui al comma 1, le quali decidono sull'accoglimento e sull'iscrizione nell'elenco. La sussistenza dei requisiti d'iscrizione, nonché la perfetta conoscenza della lingua normalmente usata nell'amministrazione della cooperativa, devono essere comprovate dall'interessato al momento dell'accettazione dell'incarico di certificazione».

Art. 12.

Nuovo articolo 29-ter

1. Dopo l'articolo 29-bis è aggiunto il seguente:

«Art. 29-ter.

Certificazione

1. La certificazione dei bilanci delle società cooperative e dei loro consorzi soggetti all'applicazione dell'articolo 15, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, è demandata alle associazioni riconosciute, per le cooperative ed i consorzi ad esse aderenti. La predetta certificazione deve essere firmata da soggetto iscritto nell'elenco di cui all'articolo 29-bis. Fatta salva l'eventualità che l'associazione si avvalga della convenzione di cui all'articolo 15, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, gli schemi delle convenzioni per la certificazione che le associazioni intendono stipulare con i revisori o le società di revisione iscritti nell'elenco di cui all'articolo 29-bis, sono soggetti ad approvazione da parte della Giunta regionale, sentito il parere della commissione regionale per la cooperazione. Trascorsi sessanta giorni dal ricevimento da parte della Giunta regionale dello schema di convenzione senza che siano mosse obiezioni o sia avanzata richiesta di informazioni, la convenzione si intende approvata. La richiesta di informazioni interrompe il decorso del termine di cui sopra.

2. Le cooperative ed i loro consorzi non aderenti ad associazioni di rappresentanza e tenuti a sottoporre il bilancio a certificazione devono trasmettere alla commissione provinciale competente per territorio lo schema d'incarico, per la certificazione che essi intendono affidare al revisore o alla società di revisione iscritti nell'elenco di cui all'articolo 29-bis, perché sia approvato dalla commissione stessa. Trascorsi sessanta giorni dal ricevimento da parte della commissione dello schema d'incarico senza che siano mosse obiezioni o sia avanzata richiesta di informazioni, lo schema d'incarico si intende approvato. La richiesta di informazioni interrompe il decorso del termine di cui sopra.

3. Se dalla certificazione sono emerse gravi irregolarità, l'organo di certificazione deve darne immediata comunicazione alla commissione provinciale, informando nel contempo l'associazione alla quale la cooperativa eventualmente aderisce. Si applica a questo riguardo il disposto dell'articolo 25.

4. L'omessa certificazione può condurre alla revoca del riconoscimento della associazione ai sensi del disposto dell'articolo 19».

Art. 13.

Modifiche all'articolo 31

1. Il primo comma dell'articolo 31 è sostituito dal seguente:

«La commissione regionale per la cooperazione è composta come segue:

a) dall'Assessore regionale competente per materia, che la presiede;

b) da due membri, uno per ciascuna provincia, scelti fra persone particolarmente competenti in materie giuridiche, economiche e sociali, designati dal Presidente della rispettiva Giunta provinciale;

c) da quattro membri effettivi e due supplenti, due effettivi e uno supplente per ciascuna provincia, eletti dalle cooperative iscritte nel rispettivo registro provinciale. Ogni cooperativa non può votare per più di un membro effettivo ed uno supplente. Non possono essere eletti membri facenti parte di una commissione provinciale per le cooperative. Per l'elezione dei membri della commissione regionale si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 4;

d) da cinque membri, esperti in materia di cooperazione, designati dalle associazioni riconosciute, di cui almeno uno per ciascuna associazione.

In caso di assenza o di impedimento del presidente, la commissione è presieduta dal membro più anziano di età. Al presidente, ai membri ed al segretario della commissione regionale per la cooperazione e delle commissioni per le cooperative nelle province di Bolzano e di Trento, spettano l'indennità ed i compensi di cui alla legge regionale 5 gennaio 1954, n. 1 e successive modificazioni ed integrazioni».

2. L'ultimo comma dell'articolo 31 è soppresso.

Art. 14.

Nuovo articolo 31-bis

1. Dopo l'articolo 31 è aggiunto il seguente:

«Art. 31-bis.

Fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione

1. Le associazioni riconosciute possono costituire i fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione previsti dall'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, per gli scopi di cui al comma 2 del medesimo articolo 1. Tali fondi, ai quali sono destinati gli utili ed il patrimonio residuo delle cooperative aderenti all'associazione, nonché gli utili ed il patrimonio residuo dell'associazione stessa, purché l'associazione abbia la figura giuridica di cooperativa, nei limiti di cui all'articolo 11, commi 4 e 5, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, sono gestiti o direttamente dall'associazione stessa o da società per azioni senza scopo di lucro o da associazioni costituite conformemente al disposto dello stesso articolo 11.

2. Gli statuti delle società per azioni senza scopo di lucro e delle associazioni costituite dalle associazioni riconosciute per la gestione dei fondi mutualistici, nonché i regolamenti dei fondi mutualistici gestiti direttamente dalle associazioni riconosciute, sono soggetti all'approvazione della Giunta regionale previo parere reso dalla commissione regionale per la cooperazione. La Giunta regionale comunica all'associazione l'avvenuto rilascio dell'approvazione entro e non oltre sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza di approvazione. In mancanza della suddetta comunicazione entro il termine sopra indicato, l'approvazione si intende rilasciata. L'eventuale richiesta di chiarimenti interrompe il decorso del suddetto termine.

3. L'associazione riconosciuta provvede, entro trenta giorni dall'iscrizione della società per azioni nel registro delle imprese o dalla costituzione dell'associazione o dall'approvazione del regolamento del fondo, ad inviare copia autentica dell'atto costitutivo e dello statuto o del regolamento del fondo alla commissione provinciale per le cooperative competente per territorio. La messa in liquidazione e lo scioglimento della società o dell'associazione, nonché l'estinzione del fondo devono essere comunicati alla competente commissione provinciale entro trenta giorni dalla data della deliberazione ovvero, se quest'ultima è soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese, entro trenta giorni dall'iscrizione. L'associazione costituita per la gestione del fondo è riconosciuta, anche ai fini dell'articolo 12 del Codice civile, dalla Giunta regionale.

4. Le società per azioni e le associazioni costituite per la gestione dei fondi possono beneficiare dei contributi erogati in applicazione della legge regionale 28 luglio 1988, n. 15».

Art. 15.

Nuovo articolo 31-ter

1. Dopo l'articolo 31-bis è aggiunto il seguente:

«Art. 31-ter.

Vigilanza sui fondi mutualistici

1. Le associazioni riconosciute che gestiscono direttamente i fondi mutualistici, se costituite in forma di società cooperativa, sono soggette a revisione annuale e la relazione revisionale deve espressamente indicare le modalità di utilizzo dei fondi, con riferimento al perseguimento delle finalità precisate all'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59. Le associazioni non soggette a revisione devono esplicitare tali modalità nella relazione al bilancio d'esercizio.

2. Le società per azioni e le associazioni costituite dalle associazioni riconosciute per la gestione dei suddetti fondi sono soggette a certificazione annuale del bilancio per mezzo di revisore o società di revisione iscritti nell'elenco di cui all'articolo 29-bis.

3. Copia della relazione revisionale o della relazione al bilancio delle associazioni riconosciute che gestiscono direttamente i fondi mutualistici e copia della relazione al bilancio d'esercizio e della relazione di certificazione delle società per azioni e delle associazioni di cui al comma 2, sono trasmessi, entro sessanta giorni dal loro completamento o approvazione, alla commissione provinciale per le cooperative competente per territorio, affinché quest'ultima possa esercitare il suo potere di vigilanza in merito alle modalità di utilizzo dei fondi mutualistici».

Art. 16.

Nuovo articolo 31-quater

1. Dopo l'articolo 31-ter è aggiunto il seguente:

«Art. 31-quater.

Fondo regionale per lo sviluppo della cooperazione

1. La Giunta regionale istituisce un fondo regionale, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 11, comma 7, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, vincolato al perseguimento delle finalità poste dall'articolo 11, comma 2, della legge medesima. A tale fondo sono destinati gli utili e il patrimonio residuo delle cooperative non aderenti ad alcuna associazione riconosciuta nei limiti di cui ai commi 4 e 5 dello stesso articolo 11. A tale fine viene istituito apposito capitolo di entrata nel bilancio di previsione della Regione.

2. Le modalità di utilizzo del fondo sono soggette alla disciplina di cui alla legge regionale 28 luglio 1988, n. 15, conformemente alla ripartizione annualmente disposta dalla Giunta regionale.

3. La quota del fondo non impegnata dalla Giunta regionale per il perseguimento delle finalità di sua competenza, avendo riguardo al complesso delle finalità alle quali il fondo è destinato in conformità al disposto dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, è resa disponibile alle province di Bolzano e Trento per il perseguimento degli obiettivi di cui allo stesso articolo 11 rientranti nelle rispettive competenze. La ripartizione tra le province terrà conto dell'entità degli importi versati dalle cooperative aventi sede rispettivamente nella provincia di Bolzano e nella provincia di Trento».

*Capo II***MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE
28 LUGLIO 1988, N. 15**

Art. 17.

Modifiche all'articolo 3

1. All'articolo 3, comma 3, è aggiunta la seguente lettera:

«c-bis) contribuiti sul fondo istituito ai sensi dell'articolo 11, comma 7, della legge 31 gennaio 1992, n. 59 nell'ammontare determinato annualmente dalla Giunta regionale».

2. All'articolo 3 è aggiunto il seguente comma:

«3-bis. I contribuiti di cui al comma 3, lettera c-bis), sono cumulabili con quelli di cui al comma 1, lettera a), al comma 2, lettere a) e b), al comma 3, lettera a) e ciò ai fini del perseguimento delle finalità di cui all'articolo 11, comma 2, della legge 31 gennaio 1992, n. 59».

*Capo III***MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE
22 OTTOBRE 1988, N. 24**

Art. 18.

Sostituzione dell'articolo 1

1. L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1.

Finalità della legge

1. La Regione, riconoscendo nella cooperativa un'impresa idonea a svolgere attività diretta alla promozione umana, promuove, con la presente legge, lo sviluppo della cooperazione sociale e detta le norme seguenti in materia di cooperative sociali».

Art. 19.

Sostituzione dell'articolo 2

1. L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2.

Modalità di iscrizione delle cooperative sociali

1. Le cooperative sociali ed i consorzi disciplinati dalla presente legge si iscrivono, oltre che nella categoria di cui all'articolo 2, comma 3 della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7 e successive modifiche, anche nella categoria alla quale afferisce l'attività economica prevalente da esse svolte. Alle stesse si applicano le norme relative al settore nel quale operano, in quanto compatibili con la presente legge».

Art. 20.

Sostituzione dell'articolo 3

1. L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3.

Definizione di cooperative sociali

1. Le cooperative sociali hanno lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunità alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini soci e non soci, con particolare riferimento ai soggetti socialmente svantaggiati, mediante l'utilizzo razionale delle risorse umane e materiali a disposizione.

2. Esse operano attraverso:

a) la gestione di servizi socio sanitari, culturali ed educativi;
b) lo svolgimento di attività diverse, agricole, industriali, commerciali o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate.

3. Sono soggetti socialmente svantaggiati coloro che per cause oggettive e soggettive non sono in grado, senza adeguato intervento, di integrarsi positivamente nell'ambiente in cui vivono sotto il profilo fisico, psicologico, familiare, culturale, professionale ed economico, nonché con riguardo all'età o, in genere, coloro che sono ritenuti bisognosi di intervento socio-assistenziale.

4. Nelle cooperative sociali che svolgono le attività di cui al comma 1, lettera b) le persone svantaggiate devono costituire almeno il trenta per cento dei lavoratori della cooperativa e, compatibilmente con il loro stato soggettivo, devono essere socie della cooperativa.

5. La specificazione delle categorie dei soggetti svantaggiati, beneficiari dell'intervento delle cooperative di cui al comma 2, lettera b), anche diverso da quelle indicate nell'articolo 4 della legge 8 novembre 1991, n. 381 e successive modificazioni e integrazioni, effettuata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, può essere fatta anche con decreto del Presidente della Giunta provinciale.

6. La denominazione sociale, comunque formulata, deve includere l'indicazione di «Cooperativa sociale», fatte salve le cooperative che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono indicate come «cooperative di solidarietà sociale» e che possono conservare tale denominazione».

Art. 21.

Modifica all'articolo 4

1. Il comma 1 dell'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«1. Oltre ai soci previsti dalla normativa vigente, gli statuti delle cooperative sociali possono prevedere la presenza dei seguenti soci:

a) soci che prestano la loro attività di lavoro a titolo di volontariato, spontaneamente e non in esecuzione di specifici obblighi giuridici, gratuitamente, senza fine di lucro, anche indiretto, ma esclusivamente per fine di solidarietà;

b) soci che prestano attività di lavoro remunerata;

c) soci sovventori».

Art. 22.

Sostituzione dell'articolo 5

1. L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5.

Obblighi e divieti per le cooperative sociali

1. È vietata la distribuzione, a qualsiasi titolo, di utili ai soci. Tutte le riserve sono indivisibili tra i soci. Nei casi di recesso o di morte del socio, la liquidazione della quota o il rimborso delle azioni ha luogo per un importo non superiore a quello effettivamente versato, aumentato della rivalutazione di cui all'articolo 7 della legge 31 gennaio 1992, n. 59».

Art. 23.

Abrogazione dell'articolo 6

1. L'articolo 6 è abrogato.

Art. 24.

Sostituzione dell'articolo 7

1. L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 7.

Ammissione a socio delle persone giuridiche

1. Possono essere ammesse come soci delle cooperative sociali anche persone giuridiche pubbliche o private».

Art. 25.

Modifica all'articolo 8

1. Il comma 1 dell'articolo 8 è sostituito dal seguente:

«1. Per le cooperative disciplinate dalla presente legge il Consiglio di amministrazione deve includere nella relazione annuale esaurienti indicazioni circa il perseguimento dello scopo sociale e l'attività sociale effettivamente svolta».

Art. 26.

Sostituzione dell'articolo 9

1. L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Art. 9.

Consorti di cooperative sociali

1. La Regione favorisce l'istituzione di consorti costituiti almeno per i tre quinti da cooperative sociali.

2. I consorti di cui al comma 1 sono sottoposti alla disciplina prevista dalla presente legge per le cooperative sociali.

3. I consorti di cui al presente articolo sono iscritti nella categoria delle cooperative sociali».

Art. 27.

Sostituzione dell'articolo 10

1. L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Art. 10.

Applicazione della normativa statale

1. Le disposizioni previste dalla legge 8 novembre 1991, n. 381 si applicano per tutto quanto non previsto dalla presente legge».

Art. 28.

Sostituzione dell'articolo 11

1. L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Art. 11.

Benefici ed agevolazioni per le cooperative sociali

1. Le cooperative sociali costituite in conformità alla presente legge godono di tutti i benefici ed agevolazioni riconosciuti alle cooperative sociali dalla legge 8 novembre 1991, n. 381».

Capo IV

NORME TRANSITORIE E FINALI E TESTO COORDINATO

Art. 29.

Norme transitorie e finali

1. Le somme eventualmente versate alla Regione dalla data del 22 febbraio 1992, in forza dell'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59, restano acquisite al fondo mutualistico regionale per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, istituito ai sensi dell'articolo 31-*quater* della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7 e successive modificazioni.

2. Nel caso in cui non vi abbiano già provveduto, le associazioni riconosciute devono comunicare alla Giunta regionale, entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la loro decisione in merito alla costituzione o meno, ai sensi dell'articolo 31-*bis* della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7 e successive modificazioni, del fondo mutualistico previsto dall'articolo 11 della legge 31 gennaio 1992, n. 59.

3. L'Ufficio del registro delle cooperative attiva le nuove categorie e sottocategorie di cui all'articolo 2 della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7 e successive modificazioni, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

4. La condizione di cui all'articolo 13, comma 7, lettera a), della legge 31 gennaio 1992, n. 59, come richiamato dall'articolo 5 della presente legge, si applica nei confronti delle cooperative edilizie di abitazione, costituite dopo l'entrata in vigore della presente legge.

5. Le «cooperative di solidarietà sociale», già costituite all'entrata in vigore della presente legge, sono iscritte nella categoria «cooperative sociali».

6. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanare, previa deliberazione della Giunta medesima, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, saranno conseguentemente modificati i regolamenti di attuazione delle leggi regionali 29 gennaio 1954, n. 7 e 28 luglio 1988, n. 15, approvati rispettivamente con decreto del Presidente della Giunta regionale 17 dicembre 1955, n. 145 e decreto del Presidente della Giunta regionale 22 agosto 1991, n. 11/L. Tali modifiche, stante il disposto dell'articolo 15, comma 8, della legge 31 gennaio 1992, n. 59, avranno altresì per oggetto la previsione di interessi per il ritardato pagamento delle spese e competenze per la revisione ordinaria di cui all'articolo 28 della legge regionale 29 gennaio 1954, n. 7 e di sanzioni per l'omesso pagamento delle stesse e la definizione del profilo professionale del revisore di cui all'articolo 21 della stessa legge regionale n. 7 del 1954.

7. In attesa che il registro dei revisori contabili, previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, venga istituito, le commissioni provinciali per le cooperative, nella scelta dei revisori di cui all'articolo 21 della legge 29 gennaio 1954, n. 7 e successive modificazioni, sono tenute a seguire la procedura attualmente in vigore.

8. Fino all'istituzione del registro dei revisori contabili previsto dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88, possono essere iscritti nell'elenco di cui all'articolo 29-*bis* gli iscritti nell'albo dei ragionieri nonché le persone iscritte nell'albo dei revisori ufficiali dei conti. I suddetti iscritti decadono non appena verrà istituito il registro dei revisori contabili.

9. Le casse rurali, aventi sede legale nella regione Trentino-Alto Adige, ad avvenuto espletamento di quanto previsto dal decreto legislativo n. 481 del 14 dicembre 1992 e successive modificazioni ed integrazioni, possono conservare la denominazione originaria che, per le Casse rurali aventi sede legale nella provincia di Bolzano, deve contenere in lingua italiana l'espressione «Cassa Raiffeisen» o «Cassa ruralis», in lingua tedesca «Raiffeisenkasse» ed in lingua ladina «Cassa Raiffeisen»; le Casse rurali aventi sede legale nella provincia di Trento, possono conservare la sola denominazione originaria «Cassa ruralis».

Le denominazione di cui sopra saranno senza qualsiasi aggiunta od integrazione.

Art. 30.

Testo coordinato

1. Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta, è autorizzato a riunire e coordinare le norme del Capo I della presente legge con le norme contenute nella legge 29 gennaio 1954, n. 7, nonché nella legge regionale 11 febbraio 1955, n. 3, in forma di testo coordinato, nonché a riunire e coordinare le norme del Capo III della presente legge con le norme consentite nella legge regionale 22 ottobre 1988, n. 24, in forma di testo coordinato.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

Trento, 1º novembre 1993

Il Presidente della giunta regionale:

ANDREOLLI

Visto: Il Commissario del Governo per la Provincia di Trento: SOTTILE.

Avvertenza: le note relative alla presente legge saranno pubblicate in apposito allegato.

93R1119

LEGGE REGIONALE 9 novembre 1993, n. 16.

Rinvio dei termini per la presentazione ed approvazione dei bilanci dei comuni per l'esercizio 1994.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 56 del 16 novembre 1993)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Rinvio dei termini per la presentazione ed approvazione del bilancio per l'esercizio 1994

1. Per l'esercizio 1994 i termini per la presentazione del bilancio di previsione da parte della giunta comunale e per la sua approvazione da parte del consiglio comunale già fissati dal primo comma dell'articolo 32 c, rispettivamente, dal primo comma dell'articolo 31 della legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 sono prorogati di novanta giorni.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 55 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670 ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione.

Trento, 9 novembre 1993

Il Presidente della giunta regionale:

ANDREOLLI

Visto: Il Commissario del Governo per la Provincia di Trento: SOTTILE.

93R1120

Provincia di Trento

LEGGE PROVINCIALE 9 luglio 1993, n. 16.

Disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento.

(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Trentino-A.A. n. 33 del 20 luglio 1993)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. I servizi pubblici di trasporto di persone e di merci che si svolgono per la parte prevalente del percorso sul territorio della provincia di Trento, per via terrestre, lacuale, fluviale e per via aerea sono disciplinati dalla presente legge.

2. Si intendono per servizi pubblici di trasporto i servizi adibiti normalmente al trasporto collettivo di persone e di cose, anche se effettuati in modo saltuario, con itinerari, orari, frequenze e tariffe prestabilite e offerta indifferenziata, compresi i servizi di trasporto per alunni, i servizi turistici ed i servizi di trasporto per portatori di minorazioni.

3. Restano ferme la legge provinciale 15 gennaio 1990, n. 4 concernente l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di navigazione sui laghi Maggiore, di Como e di Garda, la legge provinciale 31 ottobre 1983, n. 36 recante «Disciplina della navigazione sul lago di Garda - Intesa fra le regioni Lombardia e Veneto e la Provincia autonoma di Trento», modificata dalla legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, e la legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 riguardante «Disciplina delle linee fumarie in servizio pubblico e delle piste da sci», modificata dall'articolo 7 della legge provinciale 18 settembre 1989, n. 7 e dall'articolo 12 della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 19.

TITOLO I

Pianificazione ed organizzazione dei servizi pubblici di trasporto

Capo I

PIANIFICAZIONE
DEI SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO

Art. 2.

Classificazione dei servizi pubblici di trasporto

1. I servizi pubblici di trasporto di cui all'articolo 1 sono distinti, in relazione all'ambito territoriale nel quale si svolgono, in:

a) servizi urbani: che si svolgono all'interno di aree urbane o che collegano centri abitati, anche se appartenenti a comuni diversi, purché tra gli stessi sussista una sostanziale continuità di abitato;

b) servizi extraurbani: che collegano località tra le quali non sussista una continuità di abitato.

2. I servizi indicati al comma 1 sono distinti, in relazione alle loro caratteristiche, in:

a) servizi ordinari: offerti alla generalità degli utenti a normali condizioni di trasporto;

b) servizi speciali: riservati a determinate categorie di utenti individuate con deliberazione della Giunta provinciale in considerazione delle caratteristiche individuali degli utenti, ovvero delle particolari funzioni sociali del servizio;

c) servizi turistici: aventi lo scopo di valorizzare le caratteristiche artistiche, panoramiche, storiche o altre particolari attrattive di località della provincia o regione purché, in quest'ultimo caso, la parte prevalente del percorso si svolga sul territorio tra vari centri o servizi nell'ambito di un bacino territoriale caratterizzato da afflusso turistico.

Art. 3.

Piano provinciale dei trasporti

1. In armonia con il piano generale nazionale dei trasporti, con il programma di sviluppo provinciale e con il piano urbanistico provinciale, la Giunta provinciale approva il piano provinciale dei trasporti sentito il comitato tecnico-consulivo dei trasporti.

2. Il piano tende al perseguimento dei seguenti fini:

a) attuazione di una gestione coordinata dei diversi sistemi di trasporto, sia di persone che di merci, mediante la promozione di sistemi integrati di mobilità;

b) ristrutturazione e costruzione di opere ed infrastrutture necessarie alla realizzazione dell'obiettivo di cui alla lettera a);

c) contenimento dei consumi energetici e riduzione delle cause di inquinamento atmosferico ed acustico.

3. Il piano contiene:

a) l'individuazione degli orientamenti dello sviluppo dei trasporti urbani ed extraurbani e delle relative infrastrutture;

b) l'individuazione degli indirizzi e degli interventi per l'integrazione ed il coordinamento intermodale dei diversi sistemi;

c) l'indicazione delle priorità degli interventi in materia di trasporti pubblici locali;

d) la definizione della rete dei servizi pubblici di trasporto extraurbani;

e) l'individuazione dei comuni all'interno dei quali si svolgono servizi pubblici di trasporto urbani.

4. Il piano ha vigore a tempo indeterminato e può essere modificato in ogni tempo, con l'osservanza delle procedure stabilite per la sua approvazione.

Capo II

ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO

Art. 4.

Costituzione della Trentino trasporti S.p.a.

1. La Provincia autonoma di Trento è autorizzata a promuovere la costituzione, mediante fusione fra le società Atesina S.p.a. e Ferrovie Trento-Malé S.p.a., di una società per azioni denominata «Trentino trasporti S.p.a.», di cui detiene da sola o con altri enti pubblici almeno il 51 per cento delle azioni, avente per oggetto:

a) la gestione dei servizi pubblici di trasporto;

b) la gestione dei servizi accessori o connessi;

c) la realizzazione delle opere e degli impianti nonché l'acquisizione dei mezzi relativi ai servizi di cui alle lettere a) e b);

d) l'apprestamento di aree e la realizzazione di strutture per il trasporto delle merci, il loro smistamento e magazzinaggio e per l'interscambio modale.

2. La Trentino trasporti S.p.a. può assumere partecipazioni in società aventi oggetto analogo anche promuovendone la costituzione.

3. La Trentino trasporti S.p.a. subentra di diritto nelle concessioni per l'esercizio ferroviario riasciute alla Ferrovie Trento-Malé S.p.a. ed in tutti i rapporti giuridici, ivi compresi quelli relativi ai finanziamenti pubblici, connessi alle concessioni medesime. La Trentino trasporti S.p.a. subentra altresì di diritto nelle concessioni provinciali per i servizi di trasporto su strada già riasciute alla stessa Ferrovie Trento-Malé S.p.a. ed all'Atesina S.p.a. In caso di liquidazione della Trentino trasporti S.p.a. la Provincia subentra di diritto nella titolarità dei beni destinati all'esercizio ferroviario nonché dei beni acquisiti con finanziamenti provinciali.

4. La Provincia è autorizzata a cedere gratuitamente ai comuni che gestiscono servizi pubblici di trasporto urbani azioni di sua proprietà fino alla concorrenza del 20 per cento del capitale sociale. Il riparto delle predette azioni tra i comuni è effettuato in base alla diversa incidenza dei servizi di trasporto urbani.

Art. 5.

Statuto della Trentino trasporti S.p.a.

1. La Giunta provinciale approva lo statuto della Trentino trasporti S.p.a.

2. Lo statuto della Trentino trasporti S.p.a. deve prevedere che a norma dell'articolo 2458 del codice civile sia riservata alla Giunta provinciale ed ai comuni azionisti della stessa società che gestiscono servizi pubblici di trasporto urbani la nomina di amministratori o sindaci.

Art. 6.

Comitato tecnico-consulivo dei trasporti

1. È istituito, quale organo di consulenza tecnica della Provincia in materia di servizi pubblici di trasporto di interesse provinciale, il comitato tecnico-consulivo dei trasporti.

2. In particolare il comitato svolge i seguenti compiti:

a) fornire alla Giunta provinciale un parere sulle questioni che essa intende sottoporre al comitato stesso;

b) proporre alla Giunta provinciale iniziative intese a migliorare la qualità e l'efficacia dei servizi;

c) esprimere i pareri nei casi previsti dalla presente legge.

3. Il comitato è nominato dalla Giunta provinciale ed è composto:

a) dall'assessore provinciale al quale è affidata la materia delle comunicazioni e trasporti, con funzione di presidente;

b) dal dirigente del servizio comunicazioni e trasporti, con funzione di vicepresidente;

c) dal direttore dell'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Trento;

d) dal direttore o responsabile d'esercizio della società di cui all'articolo 4;

e) dal sovrintendente scolastico;

f) da due esperti in materia di trasporti designati congiuntamente dalle associazioni degli imprenditori della provincia di Trento;

g) da due esperti in materia di trasporti designati uno dalla sezione provinciale di Trento dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI) e l'altro dalla delegazione provinciale di Trento dell'Unione nazionale comuni ed enti montani (UNICEM);

h) da due esperti in materia di trasporti designati dai comuni titolari di servizio di trasporto urbano, ai sensi dell'articolo 22;

i) da un esperto in materia di trasporti designato dalla conferenza dei presidenti dei comprensori;

l) da tre esperti in materia di trasporti ciascuno dei quali designato da ognuna delle tre organizzazioni sindacali provinciali dei lavoratori maggiormente rappresentative.

4. Un funzionario del servizio comunicazioni e trasporti svolge le funzioni di segretario.

5. In corrispondenza di ciascun componente effettivo, è con le stesse modalità, nominato un supplente che partecipa alle sedute in assenza del titolare.

6. Qualora, trascorsi trenta giorni dalla richiesta, non vengano designati i componenti di cui alle lettere f), g), h), i) ed l) del comma 3, la Giunta provinciale è autorizzata a nominare il comitato anche in loro assenza, purché sia garantita la maggioranza dei componenti.

7. Il comitato resta in carica per la durata della legislatura ed i suoi membri possono essere confermati. Fino al rinnovo continua ad esercitare le sue funzioni il comitato in carica.

8. Il comitato è convocato dal presidente di sua iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei membri.

9. Il comitato è validamente riunito con la presenza della maggioranza dei membri e decide a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

10. Ai componenti ed al segretario del comitato sono corrisposti i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, modificata da ultimo con l'articolo 42 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6, fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4 della medesima legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6.

TITOLO II

GESTIONE DEI SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO

Capo I

SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO EXTRAURBANI

Art. 7.

Accordo di programma

1. In attuazione del piano provinciale dei trasporti la Giunta provinciale, sentito il comitato tecnico-consulivo dei trasporti, definisce con la società di cui all'articolo 4 un accordo di programma per la gestione dei servizi pubblici di trasporto extraurbani e la realizzazione degli investimenti relativi ai servizi pubblici di trasporto urbani ed extraurbani.

2. Sono elementi dell'accordo di cui al comma 1:

a) i livelli qualitativi dei servizi nonché i criteri per l'affidamento degli stessi a società controllate o partecipate dalla società di cui all'articolo 4 o ad imprese appaltatrici nelle ipotesi previste dalla presente legge;

b) l'individuazione dei livelli minimi di utilizzo dei servizi pubblici e le azioni finalizzate allo sviluppo della domanda e dell'offerta del servizio;

c) la definizione delle opere, del materiale rotabile e delle infrastrutture necessarie e complementari alla rete dei servizi pubblici di trasporto, nonché di altri eventuali investimenti da attuare direttamente dalla società o dalle sue controllate o partecipate;

d) il fabbisogno finanziario per gli investimenti e per la gestione dei servizi pubblici di trasporto;

e) l'indicazione della struttura dei costi economici standardizzati di cui all'articolo 27, nonché il grado di copertura riferito ai costi economici standardizzati da rispettare nel periodo considerato;

f) la definizione dei rapporti economico-finanziari tra la Provincia e la società.

3. Gli investimenti di cui alla lettera e) del comma 2 comprendono infrastrutture, opere, impianti, autostazioni, parcheggi, aree di interscambio modale di passeggeri e merci ed in genere tutte le opere facenti parte dei complessi immobiliari destinati all'esercizio di servizi di trasporto o ad essi inerenti, nonché l'acquisto di materiale rotabile, attrezzature e macchinari relativi ai servizi di trasporto.

4. L'accordo di programma riporta il preventivo economico generale di gestione e, sulla base dell'affluenza prevista, indica per ogni linea o gruppo di linee interessanti un'area territoriale omogenea:

a) il percorso;

b) l'ubicazione delle fermate;

c) la frequenza delle corse giornaliere;

d) l'eventuale scelta di affidare in appalto servizi od attività nei casi previsti dall'articolo 8, comma 2;

e) l'eventuale scelta di avvalersi di società controllate o partecipate dalla società di cui all'articolo 4 nei casi previsti dall'articolo 8, comma 1;

f) il preventivo economico di gestione;

g) il periodo di esercizio.

5. Gli orari e le prescrizioni di carico sono proposti dalla società di cui all'articolo 4 e approvati dal dirigente del servizio comunicazioni e trasporti.

6. L'accordo di programma riserva una quota non superiore al 5 per cento della spesa prevista da utilizzarsi da parte della società per sopporre ad esigenze indilazionabili e non prevedibili al momento della sua definizione. L'utilizzo della quota deve essere tempestivamente comunicato dalla società al servizio comunicazioni e trasporti.

7. Le previsioni contenute nell'accordo di programma equivalgono a dichiarazione di pubblica utilità nonché di urgenza ed indifferibilità delle opere previste. Qualora per la realizzazione delle opere si renda necessario l'esproprio di immobili, si applicano a favore della società di cui all'articolo 4, nonché delle società controllate o partecipate di cui al comma 2 dell'articolo 4, la legge provinciale 19 febbraio 1993, n. 6 concernente «Norme sulla espropriazione per pubblica utilità».

8. L'accordo ha la durata di tre anni solari ed è modificabile annualmente con validità per il rimanente periodo.

9. Fino alla definizione di nuovo accordo, la società continua a svolgere i servizi pubblici di trasporto sulla base dell'accordo precedente.

Art. 8.

Esercizio dei servizi pubblici di trasporto

1. Salvo quanto previsto dagli articoli 9, 11 e 18, i servizi pubblici di trasporto sono esercitati, secondo le modalità previste nell'accordo di programma dalla società di cui all'articolo 4. Detta società può provvedere ai servizi speciali o turistici anche tramite società da essa controllate o partecipate.

2. La Giunta provinciale stabilisce i requisiti tecnici e finanziari delle imprese di trasporto cui le società esercenti i servizi pubblici di trasporto ai sensi del comma 1 possono affidare in appalto i servizi che si svolgono in periodi limitati di tempo o in zone decentralate o in condizioni territoriali particolarmente difficili o comunque in condizioni tali per cui il ricorso all'appalto risulti economicamente conveniente. Il servizio viene svolto secondo le modalità indicate nel contratto-tipo di appalto approvato con deliberazione della Giunta provinciale, previo parere del comitato tecnico-consulivo dei trasporti e secondo standard qualitativi di servizio che non potranno essere inferiori a quelli praticati direttamente dalle società titolari.

Art. 9.

Servizi pubblici di trasporto in regime di concessione

1. Con deliberazione della Giunta provinciale sono individuati i servizi e le relative opere ed infrastrutture, con esclusione di quelli urbani e di quelli definiti dall'accordo di programma di cui all'articolo 7, da assoggettare al regime della concessione ai sensi del presente articolo.

2. La concessione per i servizi pubblici di trasporto individuati ai sensi del comma 1 è rilasciata ad imprese che abbiano i requisiti tecnico-finanziari determinati con deliberazione della Giunta provinciale sentito il comitato tecnico-consulivo dei trasporti.

3. Al rilascio della concessione provvede la Giunta provinciale, mediante esperimento di procedure di gara previste dalla normativa provinciale in materia di contratti e di opere pubbliche, nonché nel rispetto degli atti normativi di recepimento delle normative comunitarie.

4. La concessione ha la durata massima di nove anni se riguarda servizi automobilistici e di settanta anni se riguarda servizi ad impianti fissi e può essere rinnovata.

5. Il servizio affidato in concessione è esercitato secondo le disposizioni contenute nel contratto di servizio stipulato tra la Provincia autonoma di Trento ed il concessionario. Nel contratto è determinata la durata della concessione stessa e sono fissate tutte le prescrizioni di ordine tecnico, amministrativo ed economico da osservare nella costruzione delle opere e nella gestione dei servizi, ivi compresi: la fissazione del grado minimo di copertura dei costi con le entrate tariffarie, nonché il termine per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.

Art. 10.

Provvedimenti relativi alla concessione

1. Qualsiasi variazione dell'impresa concessionaria deve essere preventivamente approvata dalla Giunta provinciale.

2. La cessione della concessione è vietata.

3. Il titolare incorre nella decadenza dalla concessione nei seguenti casi:

a) venga a perdere i requisiti di idoneità di cui al comma 2 dell'articolo 9;

b) non dia inizio al servizio nel termine stabilito, lo interrompa, lo effettui con ripetute irregolarità, non ottemperi a disposizioni impartite dalla Giunta provinciale, non rispetti senza giustificato motivo i termini di inizio e ultimazione delle opere, si renda inadempiente ad altri obblighi derivanti dal disciplinare o imposti da norme di legge o regolamenti;

c) nei casi previsti dal provvedimento legislativo concernente disposizioni in ordine ai contratti stipulati dalla Provincia autonoma di Trento ed al rispetto degli obblighi in materia di lavoro da parte dei beneficiari di agevolazioni accordate dalla Provincia autonoma di Trento.

4. Nei casi indicati nel comma 3 la pronuncia di decadenza deve essere preceduta da una diffida intimata dall'assessore provinciale al quale è affidata la materia delle comunicazioni e trasporti ed opera dalla scadenza del termine stabilito nella diffida.

5. Nei casi in cui vengano meno le ragioni di interesse pubblico che determinano il rilascio della concessione, la Giunta provinciale ha la facoltà di revocare la concessione stessa. Quando ne venga sospeso l'esercizio per causa di forza maggiore e non sia possibile ripristinarlo entro un congruo termine, la Giunta provinciale può emettere il provvedimento di risoluzione della concessione.

6. In caso di revoca, risoluzione, mancato rinnovo della concessione o di decadenza per inadempimento degli impegni previsti dal disciplinare il concessionario non ha diritto ad alcun indennizzo.

7. Le attrezzature fisse e mobili e il materiale rotabile possono essere rilevati a prezzi di mercato dalla Giunta provinciale con diritto di prelazione al netto di eventuali contributi statali o provinciali.

8. In caso di servizi ferroviari o altri servizi ad impianti fissi, alla scadenza della relativa concessione la Provincia subentra di diritto nella titolarità dei beni destinati all'esercizio dei servizi medesimi.

Art. 11.

Servizi di trasporto urbani ed extraurbani per alunni

1. Al fine di garantire agli alunni delle scuole dell'infanzia e dell'obbligo la frequenza scolastica ai comuni sede di scuole, singoli o riuniti nelle forme associate di cui alla legge regionale 4 gennaio 1993, n. 1 concernente «Nuovo ordinamento dei comuni della Regione Trentino-Alto Adige», è delegata l'organizzazione, per la durata dell'anno scolastico, dei servizi speciali per il trasporto degli alunni.

2. I comuni definiscono per ciascun anno scolastico il programma dei servizi di trasporto per alunni. A tal fine gli istituti scolastici forniscono i dati indicanti la località di residenza o abituale dimora degli alunni che richiedono il servizio e gli orari di inizio e fine delle lezioni.

3. Nel corso dell'anno scolastico il sindaco dispone le necessarie variazioni rispetto ai servizi programmati qualora ciò sia richiesto dagli istituti scolastici in seguito a modifiche degli orari, delle iscrizioni o delle sedi scolastiche.

4. Per l'attuazione del programma di cui al comma 2 il sindaco stipula appositi contratti con imprese di trasporto in possesso dei requisiti tecnico-finanziari di cui all'articolo 8.

5. Con le leggi in materia di finanza locale è disposto l'istituzione tra i trasferimenti correnti di un apposito fondo destinato al finanziamento dei servizi pubblici di trasporto per alunni gestiti dai comuni.

6. L'entità del fondo, determinata secondo le disposizioni previste dalle leggi di cui al comma 5, è stabilita in relazione ai fabbisogni per la gestione dei servizi calcolati con riferimento ai costi standard di cui all'articolo 27, nonché alle risorse acquisibili in corrispondenza al grado minimo di copertura fissato nella deliberazione di cui all'articolo 24, comma 1.

Art. 12.

Servizi di trasporto per portatori di minorazioni

1. La Giunta provinciale può autorizzare la società di cui all'articolo 4 a stipulare le convenzioni previste dall'articolo 20 della legge provinciale 7 gennaio 1991, n. 1 concernente «Eliminazione delle barriere architettoniche in provincia di Trento».

Art. 13.

Segni distintivi dei mezzi

1. L'assessore provinciale al quale è affidata la materia delle comunicazioni e trasporti, sentito l'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione di Trento, stabilisce i segni distintivi atti ad individuare gli autobus di linea ed i mezzi adibiti al trasporto degli alunni.

Art. 14.

Uso delle stazioni

1. L'uso delle stazioni è obbligatorio per tutti i mezzi di trasporto pubblico che effettuano fermate nelle località in cui sono situate le stazioni.

2. Le società e le imprese esercenti servizi di trasporto facenti capo alle stazioni concorrono alle relative spese di esercizio nella misura e con le modalità stabilite dalla Giunta provinciale.

Art. 15.

Distrazione dei veicoli

1. Previa autorizzazione dell'assessore provinciale, al quale è affidata la materia delle comunicazioni e trasporti, gli autobus destinati al noleggio con conducente possono essere impiegati in servizio di linea e viceversa.

2. L'autorizzazione è concessa solo nel caso in cui sia comunque garantito il regolare svolgimento dei servizi ed i mezzi siano riconosciuti tecnicamente idonei per l'ammissione rispettivamente in linea ed a noleggio dall'ufficio della direzione generale della motorizzazione civile.

3. Con deliberazione della Giunta provinciale è individuata la documentazione da allegare alla domanda di autorizzazione di cui al comma 1.

Art. 16.

Convenzioni con le Ferrovie dello Stato S.p.a.

1. Al fine di incentivare l'uso integrato dei mezzi di trasporto pubblico, la Giunta provinciale è autorizzata a stipulare con le Ferrovie dello Stato S.p.a. apposite convenzioni concernenti l'utilizzazione dei titoli di viaggio su percorsi promiscui e cumulativi, nonché l'impiego di impianti, mezzi ed infrastrutture, nell'ambito del territorio provinciale.

2. Per il fine di cui al comma 1 la Giunta provinciale è altresì autorizzata:

a) a stipulare con le Ferrovie dello Stato S.p.a. convenzioni per la realizzazione di opere ed infrastrutture ferroviarie, nonché per l'acquisto di materiale rotabile, impianti fissi ed attrezzature;

b) ad anticipare la copertura finanziaria delle opere da realizzarsi e degli acquisti da effettuarsi secondo le convenzioni di cui alla lettera a), salvo rivalsa nei confronti delle Ferrovie dello Stato S.p.a. che verrà esercitata senza ulteriori oneri finanziari nelle forme e nei modi previsti dalle singole convenzioni ed in ogni caso non oltre dieci anni dalla stipulazione delle stesse;

c) a sostenere in parte, ed in relazione all'interesse provinciale locale degli interventi, le spese nella misura massima del 35 per cento del costo totale risultante dai progetti regolarmente approvati nei casi e nei modi che verranno fissati dalle singole convenzioni.

Art. 17.

Trasferimento di beni

1. La Giunta provinciale è autorizzata a cedere in proprietà o in uso, a titolo di contributo in conto capitale, alla società di cui all'articolo 4 e a società da essa controllate o partecipate che esercitano servizi pubblici di trasporto o servizi ad essi accessori o connessi, beni immobili e mobili di proprietà della Provincia, destinati o da destinarsi ai servizi medesimi.

2. I beni trasferiti sono destinati esclusivamente alle finalità di cui al comma 1 e non possono essere alienati o distolti dalla destinazione individuata se non previa autorizzazione della Giunta provinciale.

3. In caso di liquidazione della Trentino trasporti S.p.a. e di sue controllate o partecipate i beni ad esse ceduti in proprietà ai sensi del comma 1 rientrano nel patrimonio della Provincia autonoma di Trento.

Art. 18.

Autolinee interregionali svolgentisi prevalentemente sul territorio della provincia di Trento

1. L'esercizio di autolinee svolgentisi prevalentemente sul territorio della provincia di Trento e per la parte non prevalente del percorso sul territorio della provincia di Bolzano o di una regione limitima, è subordinato a concessione che può essere assentita a società diverse da quelle indicate ai commi 1 e 2 dell'articolo 4.

2. Le domande per il rilascio di nuove concessioni o per il rinnovo o la modifica di quelle in atto devono essere inviate al servizio comunicazioni e trasporti. La Giunta provinciale stabilisce la documentazione da allegare alla domanda ai fini dell'istruttoria.

3. Le concessioni di cui al comma 1 sono assentite con deliberazione della Giunta provinciale, sentito il comitato di cui all'articolo 6, mediante esperimento di procedure di gara previste dalla normativa provinciale in materia di contratti.

4. L'esperimento della gara deve essere preceduto da un'intesa, mediante la stipula di apposita convenzione, con la provincia o regione sul cui territorio si svolge la parte non prevalente del percorso. L'intesa può riguardare, oltre al percorso, agli orari ed alle fermate, anche le eventuali agevolazioni tariffarie da concedersi agli utenti, nonché il criterio per la ripartizione a carico degli enti interessati dei contributi e delle sovvenzioni da erogarsi alle società concessionarie, computati secondo i criteri stabiliti dall'articolo 25.

5. I servizi sono svolti sulla base di un contratto di servizio contenente gli elementi di cui all'articolo 9, comma 5 e le cause di decadenza dalla concessione tra le quali devono essere ricomprese quelle previste all'articolo 10, comma 3.

6. Il presente articolo non si applica alle autolinee interregionali svolgentisi prevalentemente sul territorio della provincia di Trento e per la parte non prevalente del percorso sul territorio della provincia di Bolzano o di una regione limitima, qualora entrambi i capolinea si trovino nella provincia di Trento.

Art. 19.

Autolinee interregionali svolgentisi prevalentemente al di fuori della provincia di Trento

1. In sede di raggiungimento dell'intesa con la regione o provincia competente al rilascio delle concessioni di autolinee interregionali svolgentisi prevalentemente al di fuori della provincia di Trento, la Giunta provinciale può esprimere particolari indicazioni in merito al percorso, agli orari, alle fermate, alle prescrizioni di carico ed alle tariffe, limitatamente alle tratte che si svolgono nell'ambito della provincia di Trento.

2. Qualora in seguito alle condizioni dell'intesa di cui al comma 1 nel territorio provinciale si applichino tariffe inferiori a quelle previste per le rimanenti tratte, possono essere erogati concorsi finanziari all'impresa concessionaria dell'autolinea interregionale, secondo le modalità ed entro i limiti stabiliti con apposita deliberazione della Giunta provinciale.

Art. 20.

Investimenti e gestioni aeroportuali

1. La Giunta provinciale, in armonia con le previsioni del piano provinciale trasporti, è autorizzata a promuovere la stipula di un apposito contratto di servizio con la società Aeroporto G. Caproni S.p.a. per provvedere alla realizzazione degli investimenti ed alla gestione dell'aeroporto di Trento-Mattarello.

2. La Provincia concorre alle spese di gestione dell'aeroporto secondo le modalità indicate nel contratto di servizio di cui al comma 1. In misura non eccedente il 10 per cento delle spese ritenute ammissibili per il funzionamento della struttura aeroportuale.

3. Gli investimenti di cui al comma 1 sono ammessi ai contributi previsti all'articolo 26.

4. La Giunta provinciale è autorizzata a concedere in uso a titolo gratuito alla società Aeroporto G. Caproni S.p.a. i beni aeroportuali di proprietà della Provincia autonoma di Trento.

Art. 21.

Tariffe

1. La Giunta provinciale, sentiti le organizzazioni sindacali provinciali dei lavoratori maggiormente rappresentative, il comitato tecnico-consulivo dei trasporti e la direzione della società di cui all'articolo 4, approva annualmente le tariffe, ordinarie ed agevolate, nonché i titoli di viaggio, dei servizi pubblici di trasporto extrurbani previsti nell'accordo di programma di cui all'articolo 7.

2. La determinazione delle tariffe dei servizi pubblici di trasporto deve essere idonea ad assicurare il grado di copertura dei costi fissato nell'accordo di programma ed è effettuata attenendosi ai seguenti principi:

a) concorrenzialità del mezzo pubblico rispetto al mezzo privato;

b) classificazione degli utenti secondo le tipologie di agevolazione tariffaria a ciascuno applicata;

c) valutazione dello stato di bisogno degli utenti in relazione ai criteri individuati dalla Giunta provinciale ai sensi delle disposizioni provinciali in materia;

d) omogeneizzazione delle tariffe fra i diversi sistemi di trasporto e semplificazione ai fini di una più agevole conoscibilità ed economicità di applicazione.

3. Le tariffe dei servizi turistici devono risultare remunerative del costo dei servizi stessi. L'onere delle tariffe può essere posto in parte a carico dell'utente ed in parte a carico di aziende, enti e soggetti pubblici o privati con i quali la società di cui all'articolo 4 stipula apposite convenzioni.

4. Sulle linee dei servizi pubblici di trasporto non è riconosciuta la validità di titoli di viaggio gratuiti o di agevolazioni tariffarie che non siano previsti ai sensi del presente articolo.

5. A decorrere dal 1° gennaio 1994 è fatto divieto alla Trentino trasporti S.p.a. e, ove non costituita, alle società Atesina S.p.a. e Ferrovia Trento-Malè S.p.a., nonché alle altre società ed imprese di cui agli articoli 9, 11 e 18 di rilasciare tessere di libera circolazione o biglietti gratuiti o a prezzo ridotto sulle linee da esse gestite, salvo che per i dipendenti che usufruiscono dei servizi pubblici di trasporto per ragioni di servizio, ivi comprese le esigenze di trasferimento tra il luogo di residenza o abituale dimora e quello di lavoro.

6. Tutte le entrate derivanti dalla gestione di servizi pubblici di trasporto da parte della società di cui all'articolo 4 e da sue controllate o partecipate, sono introitate nei rispettivi bilanci di esercizio e costituiscono ricavi delle società. Dell'ammontare complessivo di tali entrate si tiene conto in sede di determinazione dei contributi d'esercizio di cui all'articolo 25 secondo quanto disposto dal comma 1 dello stesso articolo.

Capo II
SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO URBANI

Art. 22.*Gestione dei servizi pubblici di trasporto urbani*

1. I comuni individuati nel piano provinciale dei trasporti provvedono alla gestione dei servizi pubblici di trasporto urbani che si svolgono prevalentemente sul rispettivo territorio.

2. I servizi che interessano più comuni individuati nel piano provinciale dei trasporti sono gestiti secondo le forme associative e di cooperazione previste dall'ordinamento dei comuni.

3. Per la gestione dei servizi di cui al comma 1 i comuni si avvalgono della Trentino trasporti S.p.a. secondo le disposizioni del presente capo.

Art. 23.*Programmazione ed esercizio*

1. I comuni individuati nel piano provinciale dei trasporti, sentite le organizzazioni sindacali provinciali dei lavoratori maggiormente rappresentative, definiscono con la società di cui all'articolo 4 accordi di programma per la gestione dei rispettivi servizi pubblici di trasporto urbani aventi i contenuti e la durata dell'accordo di cui all'articolo 7, con esclusione delle prescrizioni relative agli investimenti. Gli accordi sono definiti tenuto conto delle risorse messe a disposizione dalla Provincia ai sensi dell'articolo 24 e nel rispetto delle condizioni di equilibrio del bilancio del comune.

2. Si applicano le disposizioni del comma 9 dell'articolo 7.

3. La Trentino trasporti S.p.a. gestisce i servizi urbani secondo le modalità indicate negli accordi di programma.

Art. 24.*Tariffe e finanziamento dei servizi pubblici di trasporto urbani e per alunni*

1. Con deliberazione della Giunta provinciale, sentite la società di cui all'articolo 4 e le organizzazioni sindacali provinciali dei lavoratori maggiormente rappresentative, è definita la struttura tariffaria ed i limiti massimi di variazione delle tariffe in modo tale da garantire:

- a) la concorrenzialità del mezzo pubblico rispetto al privato;
 - b) l'integrazione tariffaria con i servizi extraurbani e con i servizi urbani limitrofi;
 - c) il grado di copertura minimo dei costi con gli introiti tariffari.
2. I comuni che gestiscono i servizi pubblici di trasporto urbano determinano annualmente le tariffe di trasporto, nonché i titoli di viaggio tenendo conto dei criteri e degli indirizzi generali indicati nella deliberazione di cui al comma 1.

3. Sulle linee dei servizi pubblici di trasporto urbani non è riconosciuta la validità di titoli di viaggio gratuiti o di agevolazioni tariffarie che non siano previsti ai sensi del presente articolo; sulle medesime linee si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 5.

4. Con le leggi in materia di finanza locale è disposta l'istituzione tra i trasferimenti correnti di un apposito fondo destinato al finanziamento dei servizi pubblici di trasporto urbano e per alunni gestiti dai comuni.

5. L'entità del fondo, determinata secondo le disposizioni previste dalle leggi di cui al comma 4, è stabilita in relazione ai fabbisogni per la gestione dei servizi calcolati con riferimento ai costi standard di cui all'articolo 27, nonché alle risorse acquisibili in corrispondenza al grado minimo di copertura fissato nella deliberazione di cui al comma 1.

6. Accedono al predetto fondo i comuni e loro forme associative che gestiscono i servizi di trasporto urbano. Su richiesta degli stessi comuni i finanziamenti possono essere corrisposti direttamente alla società di cui all'articolo 4.

7. L'erogazione dei trasferimenti disposti a valere sul fondo di cui al comma 1, è effettuata secondo le disposizioni previste dalle leggi di cui al comma 4.

8. Per gli investimenti relativi ai servizi pubblici di trasporto urbano si applicano le disposizioni di cui all'articolo 7.

TITOLO III
INTERVENTI FINANZIARI

Art. 25.*Contributi in conto esercizio per i servizi pubblici di trasporto extraurbani*

1. La Giunta provinciale assegna alla società di cui all'articolo 4 contributi di gestione in misura pari alla differenza fra i costi standardizzati di gestione ed i ricavi delle tariffe, calcolati in riferimento al grado di copertura minima dei costi con le entrate tariffarie fissate nell'accordo di programma.

2. La determinazione del contributo è effettuata in sede di definizione dei rapporti economico-finanziari di cui al comma 2, lettera f) dell'articolo 7.

3. La Giunta provinciale può assegnare contributi, a ripiano delle perdite di esercizio che dovessero eccedere i contributi calcolati con i criteri stabiliti al comma 1, solo in via eccezionale e sulla base del programma di riorganizzazione di cui al comma 4.

4. Nel caso indicato al comma 3, la società di cui all'articolo 4, previa specificazione dei vincoli e dei fattori interni ed esterni non modificabili aziendali che hanno determinato il risultato di gestione, elabora un programma di riorganizzazione aziendale che consenta il rientro alla situazione di equilibrio economico in un periodo non superiore al quinquennio.

5. I contributi di cui al comma 1 possono essere assegnati anche alle società esercenti servizi pubblici di trasporto gestiti in regime di concessione ed alle società controllate e partecipate dalla società di cui all'articolo 4 nel caso in cui queste provvedano direttamente alla gestione dei servizi a norma del comma 1, dell'articolo 8.

6. I contributi in conto esercizio possono essere erogati anche in via anticipata, tramite l'assegnazione di acconti, in misura non superiore al 50 per cento dell'assegnazione disposta per l'anno precedente.

Art. 26.*Finanziamenti degli investimenti*

1. La Giunta provinciale è autorizzata ad assegnare, a titolo di contributo in conto capitale fino al 100 per cento, alla società di cui all'articolo 4 ed a società da essa controllate o partecipate, nonché ad imprese concessionarie di servizi ai sensi dell'articolo 9 fondi per la realizzazione degli investimenti di cui all'articolo 7, comma 3 ed all'articolo 9, comma 1.

2. Per investimenti di particolare rilevanza nel sistema dei trasporti provinciali individuati nel piano provinciale dei trasporti, i fondi possono essere assegnati sotto forma di contributi fino al 100 per cento delle rate di ammortamento e degli interessi di preammortamento derivanti dall'accensione di mutui e dall'emissione di prestiti obbligazionari.

Art. 27.*Costo economico standardizzato*

1. Il costo economico standardizzato, inteso quale limite massimo di costo chilometrico di produzione, è riferito a criteri e parametri di rigorosa ed efficiente gestione del servizio di trasporto. Esso deve essere distinto per categoria e modi di trasporto, deve tener conto della qualità del servizio offerto, delle condizioni in cui esso viene svolto e in generale di tutti i fattori interni ed esterni non modificabili dalle società esercenti i servizi di trasporto. Nella determinazione del costo economico standardizzato si terrà conto di analoghi costi di aziende di trasporto similari in campo nazionale o comunitario.

2. La struttura dei costi standard che compongono il costo economico standardizzato è definita da una commissione nominata dalla Giunta provinciale, di cui fanno parte un esperto in economia dei trasporti, un funzionario del servizio comunicazioni e trasporti ed un componente del comitato per la qualificazione della spesa pubblica. La commissione è integrata, in relazione alla tipologia di servizio considerato, da un massimo di due dipendenti delle società che

gestiscono il servizio di trasporto per il quale è allo studio la struttura dei costi standard, designati dalle società stesse. Per la quantificazione dei costi standard dei trasporti di competenza dei comuni la commissione è inoltre integrata da un rappresentante designato da ciascun comune interessato e, limitatamente ai servizi di trasporto per alunni, da un rappresentante designato dalle associazioni di categoria degli imprenditori della provincia di Trento.

3. La commissione effettua la valutazione dei costi sulla base di adeguati livelli di produttività, operando anche confronti con aziende di analoghe dimensioni che operano nel territorio nazionale. La struttura dei costi standard è soggetta a revisione annuale per tener conto delle innovazioni tecnologiche ed istituzionali intercorse.

Art. 28.

Rilevazioni annuali di indicatori di efficienza ed efficacia

1. La società di cui all'articolo 4, tenuto conto delle indicazioni contenute negli accordi di programma di cui agli articoli 7 e 23, in collaborazione con il servizio comunicazioni e trasporti, sentito il comitato per la qualificazione della spesa pubblica, dispone la rilevazione periodica, per periodi comunque non superiori all'anno, di dati necessari alla verifica dell'andamento temporale di significativi indicatori di efficienza ed efficacia dei servizi di trasporto.

2. Le rilevazioni riguardano in particolare il grado di copertura della domanda di trasporto da parte dell'offerta, la qualità del servizio, la velocità commerciale, la produttività, i costi unitari e il grado di compatibilità con i mezzi di trasporto privato.

3. Una tabella indicativa dei raffronti intertemporali di detti indicatori deve essere allegata al bilancio della società di cui all'articolo 4 in sede di approvazione.

4. Con deliberazione della Giunta provinciale sono stabilite le modalità, gli indicatori e gli altri elementi oggetto delle rilevazioni, nonché la periodicità delle medesime.

Art. 29.

Determinazioni della Giunta provinciale

1. Fatto salvo quanto già contenuto nell'accordo di programma la Giunta provinciale con propria deliberazione determina:

a) i termini e le modalità per la presentazione delle domande di contributo di cui alla presente legge, nonché la documentazione da allegare alle medesime;

b) le tipologie di spesa ammissibile a contributo ai sensi dell'articolo 26;

c) le modalità ed i termini per la rendicontazione dei contributi concessi ai sensi della presente legge;

d) i criteri per la graduazione dei contributi di cui all'articolo 26;

e) le modalità di erogazione dei contributi di cui agli articoli 25 e 26.

TITOLO IV

Funzioni in materia di personale delle società esercenti i servizi pubblici di trasporto

Art. 30.

Funzioni amministrative relative al personale

1. Gli adempimenti concernenti il personale delle società esercenti i servizi pubblici di trasporto ai sensi della presente legge di competenza della Direzione compartimentale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione ai sensi degli articoli 10, 14 e 38 dell'allegato A) al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, modificato dall'articolo 1 della legge 3 novembre 1952, n. 1982, dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1958, n. 138 e dell'articolo 1 della legge 31 ottobre 1967, n. 1085, sono attribuiti ai rispettivi consigli di amministrazione delle medesime società.

2. I ricorsi degli agenti contro i cambiamenti di qualifica di cui all'articolo 3 dell'allegato A) al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148 sono soppressi.

3. Sono altresì soppressi i ricorsi in materia di applicazione della normativa sull'orario di lavoro del personale di cui all'articolo 11 della legge 14 febbraio 1958, n. 138.

4. L'attività di vigilanza di cui all'articolo 12 della legge 14 febbraio 1958, n. 138 è svolta dalla Provincia autonoma di Trento attraverso i propri servizi competenti in materia di lavoro e trasporti.

5. La Giunta provinciale nomina il consiglio di disciplina delle società esercenti i servizi pubblici di trasporto costituito:

a) da un presidente scelto preferibilmente tra magistrati;

b) da tre rappresentanti effettivi della società designati dall'organo che legalmente la rappresenta e scelti tra i consiglieri d'amministrazione o tra i funzionari con facoltà, in mancanza, di conferire ad altri l'incarico;

c) da tre rappresentanti effettivi del personale, designati dalle associazioni sindacali dei lavoratori numericamente più rappresentative a livello provinciale scelti con precedenza tra gli agenti appartenenti alla società.

6. Si applicano i commi secondo, quarto, quinto, sesto e settimo dell'articolo 54 dell'allegato A) al regio decreto 8 gennaio 1931, n. 148, modificato dall'articolo 3 della legge 1^a agosto 1941, n. 1063.

TITOLO V

SICUREZZA, VIGILANZA E REGOLARITÀ DI ESERCIZIO

Art. 31.

Norme in materia di sicurezza

1. In materia di sicurezza e regolarità dell'esercizio dei servizi pubblici di trasporto per via terrestre si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753, intendendosi sostituiti al Ministro dei trasporti la Giunta provinciale ed al competente ufficio della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione il servizio comunicazioni e trasporti.

Art. 32.

Comportamento degli utenti

1. Gli utenti dei servizi pubblici di trasporto gestiti ai sensi degli articoli 8, 9, 18 e 22 della presente legge, sono tenuti al rispetto delle disposizioni di cui al titolo II del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 e, in caso di violazione di tali disposizioni, sono soggetti alle sanzioni amministrative dalle stesse previste.

2. Per l'applicazione delle sanzioni amministrative di cui al comma 1 si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 concernente «Modifiche al sistema penale» e successive modificazioni. All'accertamento ed alla contestazione immediata dell'infrazione, ai sensi degli articoli 13 e 14 della stessa legge, provvedono gli agenti dipendenti dalle società che esercitano i servizi di trasporto, nonché i dipendenti del servizio comunicazioni e trasporti, individuati con deliberazione della Giunta provinciale ovvero, per i servizi urbani, i dipendenti comunali a ciò autorizzati. L'emissione dell'ordinanza-ingiunzione o dell'ordinanza di archiviazione di cui all'articolo 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 spetta rispettivamente al dirigente del servizio comunicazioni e trasporti e, per i servizi urbani, al sindaco del comune in cui l'infrazione è stata commessa.

3. Al fine di rendere conoscibili agli utenti le disposizioni citate al comma 1, gli esercenti i pubblici servizi di trasporto sono tenuti ad esporne copia, in modo ben visibile, all'interno dei mezzi.

4. Qualora l'utente del pubblico servizio pubblica ogni altra da compromettere la sicurezza e regolarità del servizio, nonché l'incolumità degli altri viaggiatori, gli agenti ed i dipendenti di cui al comma 2 e il conducente del mezzo hanno la facoltà, a loro insindacabile giudizio, di ritirare il titolo di viaggio, qualora sia nominativo, e di impedire la prosecuzione del viaggio.

Art. 33.

Irregolarità dei documenti di viaggio

1. I viaggiatori che circolano su linee di trasporto pubblico, sprovvisti di regolare documento di viaggio o muniti di documento non valido o contraffatto, sono tenuti a corrispondere il prezzo della corsa e sono soggetti al pagamento di una soprattassa di lire 50.000. I proventi delle soprattasse sono devoluti alle società che esercitano i servizi di trasporto.

2. La constatazione della contraffazione del titolo di viaggio comporta in ogni caso il ritiro del documento da parte dell'agente in servizio.

3. L'accertamento dell'infrazione, la sua contestazione immediata nonché la riscossione delle soprattasse vengono svolte dagli agenti incaricati dell'effettuazione del controllo dalle società che esercitano i servizi di trasporto, nonché dai dipendenti del servizio comunicazioni e trasporti individuati con deliberazione della Giunta provinciale e, per i servizi urbani, dai dipendenti comunali a ciò autorizzati.

4. Copie dei verbali delle infrazioni accertate a norma del comma 3 del presente articolo dagli agenti delle società esercenti i servizi di trasporto devono essere inviati al servizio comunicazioni e trasporti e, per i servizi urbani, ai competenti uffici comunali.

5. Con deliberazione della Giunta provinciale può essere previsto un adeguamento della soprattassa indicata al comma 1 che si rendesse necessario a seguito delle variazioni del costo della vita.

Art. 34.

*Obblighi degli esercenti i servizi di trasporto
Sanzioni in caso di violazione*

1. La Trentino trasporti S.p.a. e le altre società e imprese di cui agli articoli 8, 9, 11 e 18 sono tenute a svolgere il servizio secondo le modalità indicate rispettivamente negli accordi di programma di cui agli articoli 7 e 23, nei contratti di appalto e nei contratti di servizio.

2. È fatto inoltre obbligo alle società ed imprese di cui al comma 1 di comunicare immediatamente all'autorità di vigilanza le cause che possono influire sulla regolarità e sulla sicurezza del servizio, di fornire tutti i dati e gli elementi statistici concernenti il servizio e di agevolare la stessa autorità nell'espletamento del proprio compito.

3. Fatte salve le ipotesi di decadenza dal servizio di cui al comma 3 dell'articolo 10 ed al comma 5 dell'articolo 18, le società od imprese che violino gli obblighi di cui ai commi 1 e 2 sono soggette al pagamento di una sanzione amministrativa peculiare da lire 500.000 a lire 1.000.000.

4. Colui che eserciti un pubblico servizio di trasporto al di fuori delle ipotesi previste dalla presente legge è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 1.000.000 a lire 5.000.000.

5. Per l'accertamento e l'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 3 e 4 si osservano le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689 e successive modificazioni. I dipendenti provinciali o comunali addetti alla vigilanza a norma dell'articolo 35 devono presentare il rapporto di cui all'articolo 17 della citata legge 24 novembre 1981, n. 689, rispettivamente all'assessore provinciale al quale è affidata la materia delle comunicazioni e trasporti o al sindaco, cui compete l'emissione dell'ordinanza-ingiunzione di cui all'articolo 18 della citata legge 24 novembre 1981, n. 689.

6. Con deliberazione della Giunta provinciale può essere previsto un adeguamento delle sanzioni amministrative indicate ai commi 3 e 4 che si rendesse necessario a seguito delle variazioni del costo della vita.

Art. 35.

Vigilanza

1. La vigilanza sull'osservanza degli obblighi posti a carico degli utenti spetta agli agenti dipendenti dalla Trentino trasporti S.p.a., da sue controllate o partecipate e dalle società ed imprese di cui agli articoli 8, comma 2, 9 e 18 nonché della qualità di agenti giurati a norma di legge, nonché ai dipendenti del servizio comunicazioni e trasporti appositamente individuati con deliberazione della Giunta provinciale ed ai dipendenti comunali a ciò autorizzati per i servizi urbani.

2. I dipendenti provinciali e comunali suddetti svolgono inoltre la vigilanza sull'osservanza degli obblighi posti a carico della Trentino trasporti S.p.a., sue controllate o partecipate, degli appaltatori dei servizi pubblici di trasporto e delle società concessionarie ed imprese di cui agli articoli 9, 11 e 18 e, nell'esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di libera circolazione su tutti i mezzi pubblici di trasporto di competenza provinciale e libero accesso alle stazioni, alle rimesse ed alle officine.

3. I dipendenti del servizio comunicazioni e trasporti appositamente individuati con deliberazione della Giunta provinciale hanno la facoltà di esaminare direttamente i libri, la contabilità ed i documenti delle società e delle imprese di cui agli articoli 8 e 9 e 18.

Art. 36.

Concorso di sanzioni penali ed amministrative

1. L'eventuale applicazione delle sanzioni penali previste dalla legislazione statale non esclude l'applicazione per gli stessi fatti delle sanzioni amministrative di cui alla presente legge.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI, MODIFICHE DI LEGGI PROVINCIALI
E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Capo I

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 37.

Ricerche, studi ed attività promozionali

1. La Giunta provinciale può promuovere ed attuare convegni, studi e ricerche sui problemi del trasporto pubblico locale.

2. La Giunta provinciale è altresì autorizzata a svolgere attività promozionali finalizzate ad incentivare l'uso dei mezzi pubblici di trasporto, congiuntamente con la società di cui all'articolo 4.

Art. 38.

Vigilanza e sanzioni amministrative

1. Nelle materie di competenza provinciale rientranti nelle attribuzioni del servizio comunicazioni e trasporti l'attività di vigilanza prevista dalle disposizioni vigenti viene esercitata anche dai dipendenti dello stesso servizio individuati con deliberazione della Giunta provinciale.

2. Qualora sia accertata la violazione di disposizioni per le quali è prevista una sanzione amministrativa pecuniaria spetta al dirigente del servizio comunicazioni e trasporti l'irrogazione della relativa sanzione.

3. I proventi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie sono introitati nel bilancio provinciale.

4. Restano ferme le disposizioni della legge provinciale 31 ottobre 1983, n. 36, modificata dalla legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 e del titolo V della presente legge.

Art. 39.

Nuove strutture

1. La Giunta provinciale è autorizzata a costituire nell'ambito del servizio comunicazioni e trasporti gli uffici dell'«Ispettorato di porto» e della «Sicurezza dei servizi pubblici di trasporto» con i criteri di cui all'articolo 8 della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 concernente «Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento», anche in aggiunta al numero massimo stabilito nel medesimo articolo 8.

2. Fino all'attivazione dell'ufficio dell'«Ispettorato di porto», il dirigente del servizio comunicazioni e trasporti adotta i provvedimenti attribuiti all'«Ispettore di porto dal codice della navigazione e dal relativo regolamento».

Capo II
MODIFICHE DI LEGGI PROVINCIALI

Art. 40.

Modifica alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 concernente Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci

1. Dopo il comma 5 dell'articolo 13 della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 è aggiunto il seguente nuovo comma:

«5-bis. Nel caso di linee funiviarie che effettuino, da sole o in proseguimento con altre linee di trasporto pubblico, un collegamento tra strade o ferrovie e centri permanentemente abitati o tra centri abitati, nonché all'interno dei centri stessi, a parità di soluzioni proposte, le concessioni vengono assentite di preferenza, nell'ordine, alla società di cui all'articolo 4 del provvedimento legislativo concernente la disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento, a sue controllate o, da ultimo, a sue partecipate».

Art. 41.

Modifica alla legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 concernente «Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci»

1. Dopo il comma 12 dell'articolo 23 della legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 è aggiunto il seguente nuovo comma:

«12-bis. Le tariffe, gli orari e le altre modalità di esercizio delle linee funiviarie che effettuino permanentemente, da sole o in proseguimento con altre linee di trasporto pubblico, un collegamento tra strade o ferrovie e centri abitati o tra centri abitati, nonché all'interno dei centri stessi, sono determinate sulla base di criteri generali approvati dalla Giunta provinciale e sono approvate dal dirigente del servizio competente in materia di impianti a fune d'intesa con il dirigente del servizio competente in materia di trasporti. I contributi per l'esercizio delle linee funiviarie di cui al presente comma sono determinati ed erogati a norma dell'articolo 25 del provvedimento legislativo concernente la disciplina dei servizi pubblici di trasporto in provincia di Trento».

Art. 42.

Modifica alla legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2 concernente «Norme per l'esecuzione di lavori pubblici di interesse provinciale»

1. Dopo l'articolo 50-bis della legge provinciale 3 gennaio 1983, n. 2 è aggiunto il seguente nuovo articolo:

«Art. 50-ter

Suppressione di passaggi a livello

1. Al fine della soppressione dei passaggi a livello sulle linee ferroviarie site nel territorio provinciale, la Giunta provinciale è autorizzata a realizzare le opere di viabilità di accesso ai manufatti di attraversamento della linea ferroviaria, anche se siano di competenza di altri soggetti, nonché a provvedere agli espropri necessari alla realizzazione della viabilità alternativa.

2. La realizzazione delle opere di cui al comma 1, nonché l'assunzione degli oneri relativi, sono attuate sulla base di convenzioni con le Ferrovie dello Stato S.p.a. o con soggetti privati esercenti linee ferroviarie e, qualora si tratti di opere di competenza di altri soggetti, con i soggetti interessati.

3. La proprietà delle opere realizzate dalla Provincia ai sensi del comma 1 in sostituzione dei soggetti competenti è ceduta gratuitamente ai medesimi soggetti con l'obbligo a loro carico di provvedere alla manutenzione e vigilanza».

Art. 43.

Modifica alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 concernente «Nuovo ordinamento dei servizi e del personale della Provincia autonoma di Trento»

1. Nell'allegato C della legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e successive modifiche ed integrazioni i commi 3 e 4 relativi alla scheda n. 36 - Servizio comunicazioni e trasporti - come sostituita dall'articolo 1 della legge provinciale 26 novembre 1990, n. 31, sono così sostituiti:

«3. Provvede agli adempimenti tecnici ed amministrativi previsti dalla legislazione provinciale in materia di trasporti riguardanti in particolare la vigilanza, la sicurezza e la regolarità dell'esercizio dei

servizi pubblici di trasporto per via terrestre; cura inoltre la predisposizione degli atti programmatici inerenti l'organizzazione e la gestione dei servizi pubblici di trasporto, gli interventi finanziari sulle imprese esercenti o concessionarie dei servizi pubblici di trasporto, nonché i provvedimenti inerenti la vigilanza sull'applicazione delle disposizioni sull'orario di lavoro dei dipendenti delle predette imprese e la nomina dei rispettivi consigli di disciplina.

4. Cura gli adempimenti concernenti la tenuta dell'albo provinciale degli autotrasportatori di cose per conto terzi e le attività relative all'autorizzazione ed alla vigilanza sulle autoscuole e sulle società ed imprese esercenti attività di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto».

Art. 44.

Modifica alla legge provinciale 26 novembre 1990, n. 31 concernente «Esercizio delle funzioni amministrative provinciali in materia di comunicazione e porti lacuali. Modifiche alla legge provinciale 29 aprile 1983, n. 12 e alla legge provinciale 4 gennaio 1988, n. 2»

1. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge provinciale 26 novembre 1990, n. 31 è abrogato.

Art. 45.

Modifica alla legge provinciale 18 marzo 1991, n. 6 concernente «Provvedimenti per la prevenzione e il risanamento ambientale in materia di inquinamento acustico»

1. Al comma 2 dell'articolo 10 della legge provinciale 18 marzo 1991, n. 6 le parole: «entro trentasei mesi dall'entrata in vigore della presente legge» sono sostituite con le parole: «nei tempi che saranno stabiliti con il regolamento di esecuzione della presente legge».

Capo III

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 46.

Norma transitoria

1. Le concessioni di servizi pubblici di trasporto urbani ed extraurbani, su strada e ferrovia in atto alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogate fino alla costituzione della Trentino trasporti S.p.a. Entro il 31 dicembre 1993 la Giunta provinciale definisce con la Ferrovia Trento-Malé S.p.a. e L'Atesina S.p.a. accordi di programma con il contenuto di cui all'articolo 7, per la gestione dei servizi pubblici di trasporto urbani ed extraurbani sostitutivi dei disciplinari di concessione. Per quanto attiene i servizi urbani di Trento e Rovereto la Giunta provinciale acquisisce i pareri dei rispettivi comuni.

2. A decorrere dal termine iniziale, che deve essere contestuale, di efficacia degli accordi di programma di cui al comma 1 e fino alla costituzione della Trentino trasporti S.p.a., i comuni di Trento e Rovereto succedono alla Provincia nelle concessioni per l'esercizio dei servizi pubblici di trasporto urbani nei rispettivi territori.

3. Fino alla costituzione della Trentino trasporti S.p.a., nel caso di istituzione di nuovi servizi extraurbani su strada, gli stessi sono affidati, mediante integrazione delle concessioni in atto, all'Atesina S.p.a. o alla Ferrovia Trento-Malé S.p.a., tenuto conto dei bacini di utenza rispettivamente serviti. Nel caso di prolungamento della linea ferroviaria Trento-Malé la relativa concessione di costruzione e gestione è affidata alla Ferrovia Trento-Malé S.p.a. mediante integrazione della concessione in atto.

4. Fino alla costituzione della Trentino trasporti S.p.a., nel caso in cui il piano provinciale dei trasporti individui ulteriori comuni all'interno dei quali svolgere servizi pubblici di trasporto urbani, per la gestione dei servizi medesimi si applica l'articolo 22. I servizi sono affidati all'Atesina S.p.a. o alla Ferrovia Trento-Malé S.p.a., tenuto conto dei bacini di utenza rispettivamente serviti.

5. Fino al termine iniziale di efficacia degli accordi di programma di cui al comma 1 i servizi pubblici di trasporto ed i relativi finanziamenti continuano ad essere disciplinati dalla normativa richiamata all'articolo 49, comma 1 ed altresì dalle disposizioni degli articoli da 1 a 10, da 12 a 20, 21 comma 5, 24 comma 3, 31, da 37 a 39, da 42 a 45 e 51 della presente legge. Fino alla medesima data il comitato tecnico-consulativo dei trasporti, oltre alle funzioni previste dalla presente legge, esercita, in sostituzione del comitato consultivo autonolee previsto dall'articolo 2 della legge provinciale 23 novembre 1973, n. 53, anche le funzioni già di competenza dello stesso comitato.

6. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, fino alla costituzione della Trentino trasporti S.p.a., le disposizioni della presente legge si applicano alle società che alla data di entrata in vigore della presente legge sono titolari di concessioni di servizi pubblici di trasporto le quali si intendono sostituite alla società di cui all'articolo 4 relativamente ai servizi dalle stesse esercitati.

7. Ad avvenuta costituzione la società di cui all'articolo 4 continua a svolgere i servizi di trasporto già esercitati dalle società Atesina S.p.a. e Ferrovie Trento-Malé S.p.a.

8. I titoli di viaggio rilasciati dalle società concessionarie ai dipendenti in servizio e loro familiari sulla base degli accordi sindacali aziendali stipulati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge sono convalidati e mantengono validità fino al 31 dicembre 1993.

Art. 47.

Disposizione particolare sugli organi societari

1. Fino alla scadenza dei finanziamenti concessi dallo Stato ai sensi dell'articolo 2 della legge 22 dicembre 1986, n. 910 uno dei componenti del consiglio di amministrazione della società di cui all'articolo 4, la cui nomina è riservata alla Giunta provinciale ai sensi dell'articolo 5, è da essa nominato su designazione del Ministero dei trasporti.

Art. 48.

Disposizione particolare sul personale

1. La Trentino trasporti S.p.a. succede nei rapporti di lavoro con il personale dipendente dalle società Atesina S.p.a. e Ferrovie Trento-Malé S.p.a. in forza alla data di costituzione della Trentino trasporti S.p.a. senza soluzioni di continuità.

2. Il personale di cui al comma 1 mantiene il trattamento economico e giuridico di provenienza, ivi compresi il livello e l'anzianità di servizio maturati. Nei confronti del medesimo personale continuano a trovare applicazione i contratti di lavoro di provenienza, nonché la relativa normativa previdenziale.

3. La Trentino trasporti S.p.a. d'intesa con le organizzazioni sindacali provinciali dei lavoratori maggiormente rappresentative perseguirà finalità di progressiva omogeneizzazione del trattamento giuridico ed economico del personale di cui al comma 1.

4. Gli accordi sindacali regolano l'assegnazione ad altre funzioni anche previo corsi di formazione professionale, ovvero il distacco a società controllate dalla Trentino trasporti S.p.a., del personale di cui al comma 1 che risultasse in esubero a seguito della riforma della pianta organica della Trentino trasporti S.p.a.

5. La Trentino trasporti S.p.a. è tenuta a riassorbire il personale distaccato ai servizi del comma 4 che ne faccia domanda qualora si rendano vacanti i posti per i quali lo stesso è idoneo.

Art. 49.

Abrogazione di leggi

1. A decorrere dal termine di cui all'articolo 46, comma 5, e fatto salvo quanto disposto dal comma 2 del presente articolo, sono abrogate le leggi provinciali 23 novembre 1973, n. 53; 6 settembre 1974, n. 11; 6 settembre 1974, n. 12; 21 gennaio 1975, n. 12; 18 agosto 1975, n. 30; 31 agosto 1976, n. 28; 3 settembre 1977, n. 23; e 17 ottobre 1978, n. 43, ad eccezione del primo comma dell'articolo 25, come modificato dall'articolo 94 della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8. È inoltre abrogato il comma 2 dell'articolo 3 della legge provinciale 12 marzo 1990, n. 10 e cessano di applicarsi le disposizioni di leggi statali incompatibili con la presente.

2. A decorrere dal 1° gennaio 1994 ovvero, se successiva, dalla data di cui all'articolo 46, comma 5, sono abrogati il primo comma dell'articolo 25 della legge provinciale 17 ottobre 1978, n. 43 e l'articolo 94 della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8.

3. Continua ad applicarsi la legge provinciale 17 ottobre 1978, n. 43 per gli atti conseguenti agli impegni di spesa assunti prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 50.

Trasferimento di partecipazione azionaria

1. Ad avvenuta costituzione della Trentino trasporti S.p.a. la Giunta provinciale è autorizzata a trasferire a detta società a titolo gratuito le partecipazioni azionarie detenute ai sensi della legge provinciale 15 gennaio 1990, n. 4 e della legge provinciale 21 aprile 1990, n. 11.

Art. 51.

Norma di rinvio

1. Per quanto non disposto dalla presente legge, ai servizi pubblici di trasporto per via lacuale, fluviale, per idrovía e per via aerea, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni statali vigenti in materia. Il comitato tecnico-consulativo dei trasporti esercita le relative funzioni consultive.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 52.

Autorizzazioni di spesa

1. Per le spese derivanti dall'attuazione degli articoli 16, comma 1, 18, comma 4, 19, comma 2, 20, comma 2, 25, commi 1 e 3, 37 e 41, si provvede, limitatamente all'anno 1993, con le autorizzazioni di spesa di cui al primo comma dell'articolo 25 della legge provinciale 17 ottobre 1978, n. 43, come modificato con l'articolo 94 della legge provinciale 10 aprile 1980, n. 8, intendendosi sostituiti i citati articoli della presente legge al riferimento legislativo contenuto nel primo comma del medesimo articolo 25 (capitolo 53100).

2. Per i fini di cui agli articoli della presente legge richiamati al comma 1, a decorrere dall'esercizio finanziario 1994 sarà disposto annualmente apposito stanziamento con legge di bilancio, in misura non superiore alle previsioni recate dal bilancio pluriennale.

3. Per i fini di cui agli articoli 10, comma 7, 20, comma 3, 24, comma 8, 26, comma 1, e 42, si utilizzano le quote non impegnate delle spese autorizzate per i fini di cui all'articolo 16 della legge provinciale 17 ottobre 1978, n. 43 e successive modificazioni, rispettivamente per l'acquisto ed il ricambiamento di materiale rotabile e per la realizzazione e la ristrutturazione di infrastrutture ed impianti (capitoli 53110 e 53120).

4. Per i fini di cui all'articolo 16, comma 2, si utilizzano le quote non impegnate delle spese autorizzate per i fini di cui all'articolo 3, comma 2, della legge provinciale 12 marzo 1990, n. 10 (capitolo 53121).

5. Per i fini di cui all'articolo 26, comma 2, si utilizzando le quote non ancora impegnate dei limiti d'impegno autorizzati per i fini di cui agli articoli 3, comma 3 e 6, comma 3 della legge provinciale 12 marzo 1990, n. 10 (capitolo 53123).

6. Con successive leggi provinciali si provvederà alle autorizzazioni di spesa per i fini di cui agli articoli 11 e 24, comma 4.

Art. 53.

Copertura degli oneri

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 2 dell'articolo 52, si fa fronte con la cessazione dell'autorizzazione degli stanziamenti, a seguito dell'abrogazione disposta del comma 2 dell'articolo 49.

2. Alla copertura del maggiore onere, valutato nell'importo di lire 5.000.000, derivante dall'applicazione degli articoli 6, comma 10, e 27, comma 2, a carico dell'esercizio finanziario 1993, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 84170 dello stato di previsione della spesa - tabella B - per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce «Costituzione di nuovi comitati e commissioni consultive», indicata nell'allegato n. 4 di cui all'articolo 9 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 4.

3. Alla copertura dei maggiori oneri, valutati nell'importo di lire 16.000.000, derivanti dall'applicazione dell'articolo 39, comma 1, a carico dell'esercizio finanziario 1993, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 84170 dello stato di previsione della spesa, per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce indicata per «Interventi del programma di Giunta (spese correnti)» nell'allegato n. 4 di cui all'articolo 9 della legge provinciale 1° febbraio 1993, n. 4.

4. Al maggiore onere valutato nell'importo di lire 10.000.000, derivante dall'applicazione degli articoli richiamati al comma 2, a carico dell'esercizio finanziario 1994, si fa fronte mediante l'utilizzo di una quota, di pari importo, delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale «Amministrazione generale», programma «Amministrazione generale», area di attività «Servizi generali» del bilancio pluriennale 1993-1995 di cui all'articolo 14 della legge provinciale 1 febbraio 1993, n. 4.

5. Ai maggiori oneri, valutati nell'importo di lire 28.000.000, derivanti dall'applicazione dell'articolo 39, comma 1, a carico dell'esercizio finanziario 1994, si fa fronte mediante l'utilizzo di una quota, di pari importo, delle disponibilità per spese correnti, iscritte nel settore funzionale «Oneri non ripartibili», programma «Progetti intersettoriali», aree di intervento «Interventi del programma di Giunta» del bilancio pluriennale 1993-1995, di cui all'articolo 15 della legge provinciale 1° febbraio 1993, n. 4.

6. Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale della Provincia.

Art. 54.

Variazioni di bilancio

1. Nello stato di previsione della spesa - tabella B - per l'esercizio finanziario 1993, di cui all'articolo 3 della legge provinciale 1° febbraio 1993, n. 4, sono apportate le seguenti variazioni:

2. Nello stato di previsione delle spese di bilancio pluriennale 1993-1995, di cui all'articolo 15 della legge provinciale 1° febbraio 1993, n. 4, le somme di cui all'articolo 53 sono portate in diminuzione delle «Spese per leggi in programma» ed in aumento delle «Spese per leggi operanti» nei settori funzionali, programmi ed aree di attività e di intervento indicati ai commi 4 e 5 del medesimo articolo 53.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 9 luglio 1993

BAZZANELLA

Visto: p. Il Commissario per la Provincia di Trento: COMPER.

93R1064

LEGGE PROVINCIALE 12 luglio 1993, n. 17.

Servizi alle imprese.

(Pubblicata nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Trentino-A.A. n. 33 del 20 luglio 1993)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1.

Finalità

1. La presente legge ha la finalità di promuovere, in armonia con il programma di sviluppo provinciale, una politica dei servizi alle imprese rivolta a rendere possibile una maggiore qualificazione delle imprese esistenti, una migliore qualità del lavoro e a creare condizioni favorevoli per nuove iniziative.

Art. 2.

Obiettivi

1. Le finalità di cui all'articolo 1 sono perseguiti in particolare tramite i seguenti obiettivi:

- promozione di servizi a prevalente contenuto informativo;
- stimolazione delle piccole imprese alla definizione delle proprie esigenze e dei propri fabbisogni terziari;
- sostegno della domanda di servizi di base e specialistici, in particolare di quelli connessi alla realizzazione di indirizzi strategici individuati dal programma di sviluppo provinciale;
- sostegno della domanda di assistenza tecnologica e progettuale per l'innovazione del prodotto e del processo;
- razionalizzazione dell'offerta di servizi, incentivando la localizzazione di nuove iniziative;
- razionalizzazione del mercato dei servizi in particolare attraverso il sostegno di attività svolte da consorzi e società consortili costituiti da imprese utilizzatrici e imprese fornitrici di servizi.

Art. 3.

Soggetti beneficiari

1. Possono beneficiare degli interventi:
- i soggetti di cui all'articolo 7, comma 3 per quanto riguarda gli interventi previsti all'articolo 8;
 - le piccole e medie imprese ed i loro consorzi, ad eccezione di quelle esercitanti un'attività finanziaria, creditizia o assicurativa, per quanto riguarda gli interventi di cui ai capi I, II e IV del titolo II;
 - i soggetti individuati al comma I dell'articolo 14, per quanto riguarda gli interventi di cui al capo III del titolo II.
2. Ai fini della presente legge per piccola e media impresa si intende quella che presenta i seguenti requisiti:

- un livello occupazionale non superiore a duecentocinquanta dipendenti e un fatturato annuo non superiore a 20 milioni di ECU ovvero un totale dello stato patrimoniale non superiore a 10 milioni di ECU;
- fa capo per non più di un quarto ad una o più imprese che non rispondono a questa definizione, ad eccezione delle società finanziarie pubbliche, delle società a capitale di rischio o, purché non esercitino alcun controllo, degli investitori istituzionali.

3. Qualora sia necessario distinguere tra piccola e media impresa, è definita piccola l'impresa che:

a) ha un massimo di cinquanta dipendenti ed ha un fatturato annuo non superiore ai 5 milioni di ECU, oppure un totale dello stato patrimoniale non superiore a 2 milioni di ECU;

b) fa capo per non più di un quarto ad una o più imprese che non rispondono a questa definizione, ad eccezione delle società finanziarie pubbliche, delle società a capitale di rischio, o purché non esercitino alcun controllo, degli investitori istituzionali.

Art. 4.

Deliberazione di attuazione

1. Per il conseguimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, la Giunta provinciale determina con propria deliberazione:

a) la definizione di piccola impresa riferita a ciascuno dei settori economici nei quali opera la presente legge;

b) i servizi di prima assistenza, i servizi di base e i servizi specialistici ammissibili ad agevolazione;

c) gli ordini di priorità degli interventi, eventualmente differenziati in relazione alla tipologia delle iniziative ed ai soggetti ammessi;

d) i parametri per la valutazione della significatività della spesa ammissibile;

e) i limiti minimi e massimi di spesa ammissibile o di agevolazione concedibile;

f) i criteri per la graduazione delle agevolazioni, entro i limiti massimi previsti dalla legge;

g) le spese ammissibili per tipologia di iniziativa;

h) i termini e le modalità per la presentazione delle domande di agevolazione e della relativa documentazione;

i) i limiti di spesa ammissibile o di agevolazione concedibile relativi ad iniziative per le quali saranno previste modalità semplificate per la presentazione delle domande e per l'istruttoria delle stesse;

l) il periodo di validità delle domande non accolte per l'esaurirsi delle disponibilità finanziarie nei singoli esercizi di riferimento, comunque non oltre il primo esercizio successivo a quello iniziale di riferimento, e le eventuali modalità per la riconsiderazione delle stesse;

m) i limiti di spesa superati i quali la concessione delle agevolazioni è subordinata alla preventiva acquisizione del parere del comitato tecnico consultivo di cui all'articolo 5;

n) i casi in cui si dà luogo all'erogazione di anticipazioni sui contributi ed i criteri di determinazione delle stesse, da stabilirsi, per i contributi in conto capitale in misura non superiore al 50 per cento e per i contributi pluriennali in misura non superiore a quattro semestralità. L'erogazione delle anticipazioni è comunque subordinata all'acquisizione di idonee garanzie;

o) ogni altro elemento necessario per l'attuazione della presente legge.

2. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, le iniziative non rientranti nelle priorità di cui al comma 1, lettera c) non sono ammissibili, per il periodo di efficacia della deliberazione di cui al comma 1, alle agevolazioni previste dalla presente legge.

3. La proposta di deliberazione viene inviata alla competente commissione permanente, nonché alle organizzazioni sindacali dei lavoratori e alle categorie di soggetti di cui all'articolo 3 maggiormente rappresentative, nonché alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura che possono far pervenire le loro osservazioni entro trenta giorni dal ricevimento, trascorsi inutilmente i quali la Giunta provinciale provvede comunque all'adozione della relativa delibera.

4. La deliberazione di cui al presente articolo può essere aggiornata o modificata in caso di necessità. Per le modificazioni o gli aggiornamenti relativi ai contenuti previsti dalle lettere g) ed h) del comma 1, si prescinde dalla procedura di cui al comma 3.

5. La Giunta provinciale provvede all'adeguamento della deliberazione di cui al presente articolo ai criteri ed agli indirizzi previsti dal programma di sviluppo provinciale entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge provinciale di approvazione del programma medesimo o dei suoi aggiornamenti.

6. La deliberazione di adeguamento di cui al comma 5 si applica, salvo diversa specificazione, alle domande presentate successivamente alla data di presentazione da parte della Giunta provinciale del disegno di legge concernente l'approvazione del programma di sviluppo provinciale ed i suoi aggiornamenti, nonché alle domande presentate antecedentemente alla predetta data ma non accolte nel primo esercizio di validità delle domande medesime.

7. La deliberazione di cui al presente articolo è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 5.

Comitato tecnico consultivo

1. Per l'applicazione della presente legge la Giunta provinciale si avvale di un comitato tecnico consultivo.

2. Il comitato è nominato con deliberazione della Giunta provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura nella quale è avvenuta la nomina. Con la medesima deliberazione la Giunta provinciale nomina, tra i membri di cui alla lettera a) del comma 3, il presidente provvedendo alla rotazione tra i membri stessi.

3. Il comitato è composto:

a) dai dirigenti generali dei dipartimenti competenti in materia di industria, artigianato, commercio, turismo, agricoltura e cooperazione;

b) dal segretario generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura o da un suo delegato;

c) da quattro componenti da scegliere tra esperti nelle materie di economia aziendale, marketing, tecnologie produttive e qualità del lavoro, diritto.

4. Alle riunioni del comitato partecipano in qualità di relatori senza diritto di voto i dirigenti dei servizi provinciali cui si riferiscono le materie trattate. Possono inoltre partecipare senza diritto di voto gli assessori provinciali competenti.

5. Il comitato disciplina il proprio funzionamento con regolamento interno.

6. Le funzioni di segretario del comitato sono esercitate da un dipendente della Provincia.

7. Ai componenti e al segretario del comitato sono corrisposti i compensi stabiliti dalla legge provinciale 20 gennaio 1958, n. 4, modificata, da ultimo, con l'articolo 42 della legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6, fatte salve le disposizioni dell'articolo 40 della medesima legge provinciale 23 febbraio 1990, n. 6.

Art. 6.

Funzioni del comitato

1. Il comitato tecnico di cui all'articolo 5 svolge le seguenti funzioni:

a) esprime il parere, a richiesta della Giunta provinciale, su argomenti inerenti all'attuazione della presente legge, nonché su problemi relativi alla politica provinciale dei servizi alle imprese;

b) esamina le domande per l'ottenimento delle agevolazioni indicate dalla presente legge con riferimento a quanto previsto dalla deliberazione di attuazione di cui all'articolo 4 per progetti di entità superiore al limite che verrà stabilito dalla medesima deliberazione ovvero comunque a richiesta del dirigente generale competente nella materia trattata;

c) esprime alla Giunta provinciale, per ciascuna domanda esaminata, il proprio parere sulla situazione economico-finanziaria dell'azienda richiedente, sulla conformità delle iniziative proposte agli obiettivi della presente legge e a quelli della programmazione economica, sull'ammissibilità dell'iniziativa e della relativa spesa, nonché sull'entità dell'intervento.

2. Il comitato si esprime sulla base dell'istruttoria e delle eventuali valutazioni di congruità tecnico-amministrativa svolte dal servizio competente o da uno o più esperti iscritti ai competenti ordinari professionali o comunque in possesso di comprovati titoli di qualificazione professionale ovvero da istituti di credito.

3. I rapporti con gli esperti e gli istituti di credito di cui al comma 2 sono regolati da apposite convenzioni.

4. Le iniziative per le quali non è previsto il parere del comitato sono soggette al parere tecnico-amministrativo reso dal servizio competente per l'istruttoria.

5. Le domande esaminate ai sensi del presente articolo non sono soggette al parere tecnico amministrativo previsto dalla legge provinciale 28 luglio 1975, n. 28, come da ultimo modificata dalla legge provinciale 25 novembre 1988, n. 44.

TITOLO II

TIPOLOGIE DI INTERVENTO

Capo I

PROMOZIONE DEI SERVIZI INFORMATIVI

Art. 7.

Interventi a sostegno dei servizi informativi

1. Al fine di stimolare ed agevolare l'accesso delle imprese alle informazioni, la Provincia può concedere contributi per una durata non superiore a tre anni fino al 50 per cento delle spese ritenute ammissibili per la realizzazione di specifici progetti.

2. Le spese di cui al comma 1 comprendono:

- sistemi informativi;
- canoni di collegamento alle banche dati da cui sono attinte le informazioni.

3. Possono accedere alle agevolazioni di cui al comma 1 i seguenti soggetti:

- le società costituite per la prestazione di servizi ai soci e loro associati;
- i consorzi costituiti tra imprese.

4. Per il periodo di vigenza della presente legge, può essere ammesso alle agevolazioni di cui al comma 1 solamente un progetto per ciascuna tipologia di servizi e per ciascun settore economico di appartenenza.

Art. 8.

Contenuto dei progetti per i servizi informativi

1. I progetti per i servizi informativi di cui all'articolo 7 riguardano:

a) la creazione di sistemi informativi settoriali destinati a garantire alle imprese la fruizione di informazioni di mercato, tecnologiche e produttive acquisibili attraverso banche dati;

b) la costituzione di banche dell'offerta e della domanda di beni, macchinari e servizi esistenti nella provincia di Trento, con lo scopo di aumentare la diffusione delle informazioni sulle caratteristiche delle imprese trentine e stimolare l'interazione tra aziende locali;

c) la fornitura di servizi di assistenza tecnica per l'interpretazione e l'utilizzo delle informazioni fornite ai sensi del presente articolo.

Art. 9.

Sperimentazione di servizi telematici

1. Nell'ambito del progetto «Informatizzazione e trasparenza» di cui all'articolo 5 della legge provinciale 12 marzo 1990, n. 10 «Disposizioni per l'attuazione di progetti», la Giunta provinciale è autorizzata a realizzare interventi volti a sperimentare l'avvio di servizi telematici a favore di operatori economici ed enti pubblici nel rispetto delle modalità previste dai commi 2 e 3 del medesimo articolo 5, anche in riferimento ad iniziative previste dai progetti operativi già approvati.

Capo II

SOSTEGNO E INDIRIZZO DELLA DOMANDA DI SERVIZI

Art. 10.

Servizi di prima assistenza per le piccole imprese

1. Al fine di favorire il rafforzamento e l'evoluzione delle piccole imprese, come definite dalla deliberazione di cui all'articolo 4, la Provincia incentiva il ricorso agli interventi di prima assistenza finalizzati alla valutazione complessiva dell'impresa e all'individuazione dell'eventuale fabbisogno di ulteriori servizi, nonché delle modalità per farvi fronte.

2. Per i fini di cui al comma 1 la Giunta provinciale può concedere alle imprese richiedenti contributi fino a concorrenza delle spese ammesse. L'ammontare di detti contributi non può essere superiore a 50.000 ECU in totale su un arco di tre anni.

Art. 11.

Interventi a sostegno della domanda di servizi di base

1. Allo scopo di promuovere l'utilizzo dei servizi di base la Giunta provinciale può concedere contributi fino al 30 per cento delle spese ritenute ammissibili. Il contributo non può superare comunque il limite di 200.000 ECU.

2. Si intendono come servizi di base i servizi legati alle principali fasi dell'attività dell'impresa che risultino necessari a migliorare il livello informativo dell'impresa.

3. Possono accedere alle agevolazioni di cui al comma 1 i seguenti soggetti:

- le piccole imprese;
- le medie imprese che presentino un progetto connesso agli indirizzi strategici individuati dal programma di sviluppo provinciale.

Art. 12.

Interventi per le piccole imprese a sostegno della domanda di servizi specialistici

1. Allo scopo di promuovere l'utilizzo da parte delle piccole imprese di servizi specialistici la Giunta provinciale può concedere contributi fino al 40 per cento delle spese ritenute ammissibili.

2. Si intendono per servizi specialistici quelli volti a potenziare lo sviluppo dell'impresa in termini di presenza sul mercato, assetto organizzativo e tecnologico.

3. L'esigenza di tali servizi deve essere individuata dalle risultanze dell'attività di prima assistenza di cui all'articolo 10.

Art. 13.

Interventi a sostegno della domanda di servizi specialistici connessi agli indirizzi strategici

1. La Giunta provinciale può concedere contributi fino al 50 per cento delle spese ritenute ammissibili a fronte della presentazione da parte delle imprese di un idoneo progetto, connesso agli indirizzi strategici di cui alla lettera c) dell'articolo 2, che evidenzii la necessità di servizi specialistici per la sua realizzazione.

2. Per le piccole imprese l'esigenza di tali servizi deve essere individuata dalle risultanze dell'attività di prima assistenza di cui all'articolo 10.

Capo III

VALORIZZAZIONE E POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DI SERVIZI

Art. 14.

Interventi a favore dell'offerta di servizi

1. Al fine di conseguire una razionalizzazione dell'offerta di servizi alle imprese, fermi restando gli interventi previsti dalle leggi nei settori industria, artigianato, commercio, turismo, agricoltura e cooperazione ed in alternativa ai medesimi secondo i criteri stabiliti con la

deliberazione di cui all'articolo 4, la Giunta provinciale può concedere contributi a fronte di investimenti effettuati per realizzare nuove iniziative promosse da soggetti erogatori di servizi anche costituiti in forma di piccole e medie imprese, loro consorzi e società consortili connesse alla realizzazione di indirizzi strategici individuati dal programma di sviluppo provinciale e operanti in comparti assenti o scarsamente presenti sul territorio provinciale.

2. I contributi di cui al presente articolo sono concessi nella misura massima del 15 per cento sulla spesa ritenuta ammissibile e riguardante investimenti in macchinari, attrezzature e sistemi informatici.

3. I soggetti di cui al comma 1 devono avere sede legale ed operativa in provincia di Trento.

Art. 15.

Laboratori di prova e organismi di certificazione

1. La Giunta provinciale può concedere contributi per la realizzazione di laboratori di prova e organismi di certificazione di prodotti, processi, servizi o sistemi di qualità aziendale nella misura massima del 30 per cento della spesa ritenuta ammissibile per gli investimenti in macchinari, attrezzature e sistemi informatici e applicativi.

Capo IV

RAZIONALIZZAZIONE DEL MERCATO DEI SERVIZI

Art. 16.

Sviluppo dell'attività consortile

1. La Provincia, al fine di migliorare e razionalizzare la domanda e l'offerta locale di servizi, sostiene la creazione e l'attività di consorzi e di società consortili costituiti, anche in forma cooperativa, fra imprese utilizzatrici di servizi, nonché fra tali imprese e imprese fornitrici di servizi.

2. I consorzi e le società consortili di cui al comma 1 devono essere costituiti da almeno tre imprese e avere un fondo consortile o un capitale sociale non inferiore a venti milioni di lire. La quota consortile sottoscritta da ciascuna impresa non può superare un terzo del fondo consortile o del capitale sociale.

3. Non possono essere distribuiti utili o avanzati di esercizio di ogni genere e sotto qualsiasi forma alle imprese consorziate, neppure in caso di scioglimento del consorzio o della società consortile. Tale divieto deve risultare da espressa disposizione dello statuto.

4. L'attività dei consorzi o delle società consortili costituiti per le finalità di cui al presente articolo può riguardare in particolare:

a) l'acquisto di beni strumentali e l'acquisizione di tecnologie avanzate;

b) la creazione di una rete distributiva, l'acquisizione di ordinari e l'immissione nel mercato dei prodotti dei consorziati;

c) la promozione dell'attività di vendita attraverso l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni fieristiche, lo svolgimento di azioni pubblicitarie, l'espletamento di studi e ricerche di mercato, l'approntamento di cataloghi e la predisposizione di qualsiasi altro mezzo promozionale ritenuto idoneo;

d) la partecipazione a gare ed appalti nei mercati nazionali ed esteri, indetta da enti pubblici e privati;

e) lo svolgimento di programmi di ricerca scientifica, tecnologica, di sperimentazione tecnica e di aggiornamento nel campo delle tecniche gestionali;

f) l'assistenza e la consulenza per la progettazione, la realizzazione e la gestione di sistemi ed impianti di depurazione e di smaltimento dei rifiuti;

g) l'assistenza e consulenza per il miglioramento ed il controllo della qualità e la prestazione delle relative garanzie;

h) la creazione di marchi di qualità ed il coordinamento della produzione degli associati;

i) la gestione di centri elaborazione dati contabili o di altri servizi in comune;

l) l'assistenza e la consulenza finanziaria;

m) l'acquisizione, costituzione e gestione di aree attrezzate;

n) la promozione all'estero di attività, prodotti e tecnologie di imprese trentine anche attraverso la realizzazione di sedi logistiche;

o) le altre attività che si colleghino alle iniziative di cui alle lettere precedenti.

5. Al fine di promuovere la costituzione ed il rafforzamento dei consorzi e delle società consortili di cui al comma 1, la Giunta provinciale può concedere contributi in misura non superiore all'entità a gli incrementi del fondo consortile o del capitale sociale (sottoscritto ed effettivamente versato con l'esclusione degli apporti in natura).

6. La Giunta provinciale può concedere contributi in conto capitale ai consorzi ed alle società consortili per il finanziamento di programmi volti a promuovere le attività di cui al comma 4, nella misura massima del 20 per cento delle spese ritenute ammissibili informatici necessari allo svolgimento delle attività di cui al comma 4.

TITOLO III

DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE

Capo I

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 17.

Individuazione degli indirizzi strategici in sede di prima applicazione

1. Nella prima fase di attuazione della presente legge e fino all'approvazione del nuovo programma di sviluppo provinciale sono individuati i seguenti indirizzi strategici:

a) la promozione della qualità nell'impresa, ivi compresa la qualità del lavoro;

b) lo sviluppo della nuova imprenditorialità;

c) l'apertura, l'internazionalizzazione e l'integrazione del sistema produttivo;

d) la qualificazione dei quadri intermedi e direzionali.

Art. 18.

Cumulabilità delle agevolazioni

1. Salvo quanto previsto dal comma 1 dell'articolo 14, le agevolazioni finanziarie previste da norme provinciali, statali e comunitarie, sempreché non sia da queste diversamente stabilito, possono cumularsi con le agevolazioni stabilite dalla presente legge, secondo le procedure e le modalità previste dalle norme stesse, in relazione ad iniziative localizzate o che si localizzano nel territorio provinciale.

2. Il cumulo di eventuali diverse agevolazioni non può comunque superare i limiti delle intensità massime previste dalla disciplina comunitaria.

Art. 19.

Partecipazione ad azioni comunitarie

1. Al fine di conseguire specifici obiettivi previsti da azioni comunitarie che interessano la predisposizione di una idonea politica dei servizi alle imprese, nonché la promozione dell'attività di ricerca ed innovazione, la Provincia è autorizzata a partecipare anche tramite società partecipate al Consorzio Comett «A.T. & Q. - Centro di formazione per le tecnologie avanzate e la qualità nelle piccole e medie imprese, nei servizi e nella pubblica amministrazione».

Art. 20.

Concessione e liquidazione degli interventi

1. I contributi previsti dalla presente legge sono concessi con deliberazione della Giunta provinciale su domanda corredata dalla documentazione prevista dalla deliberazione di cui all'articolo 4. La liquidazione delle agevolazioni è disposta sulla base della documentazione stabilita con la deliberazione medesima.

2. Le agevolazioni sono proporzionalmente ridotte nel caso in cui la spesa realizzata risulti di importo inferiore a quello ammesso.

3. Qualora la spesa ammissibile delle iniziative risulti superiore ai limiti stabiliti con la deliberazione di cui all'articolo 4, i contributi di cui al comma 1 possono essere concessi in quote annue costanti per periodi di durata non superiore e a dieci anni, determinati in misura tale da assicurare che il rispettivo valore attuale, calcolato con i criteri stabiliti nella deliberazione di cui all'articolo 4, risulti equivalente all'entità del contributo in conto capitale.

4. I contributi hanno decorrenza dal 30 giugno o, se concessi dopo tale data, dal 31 dicembre dell'anno nel quale viene assunto il provvedimento di concessione e sono erogati, fatti salvi i casi di erogazione di anticipi, in rate semestrali posticipate scadenti il 30 giugno e il 31 dicembre di ogni anno a far data dalla decorrenza fissata per la prima semestralità del contributo medesimo.

Art. 21.

Condizioni per il permanere delle agevolazioni

1. I beni oggetto di agevolazione ai sensi della presente legge non possono essere alienati o comunque distolti dall'uso e dalla destinazione per cui le stesse agevolazioni sono state concesse per almeno dieci anni nel caso di beni immobili e per almeno tre anni nel caso di beni mobili. Tali termini decorrono dalla data di acquisizione dei relativi beni.

2. In caso di inosservanza di quanto stabilito dal comma 1, la Giunta provinciale dispone la revoca delle agevolazioni concesse a far data dall'alienazione o dal mutamento d'uso e di destinazione del bene agevolato.

3. Nel caso di contributi erogati in unica soluzione il contributo è determinato in proporzione al tempo di utilizzo del bene agevolato.

Art. 22.

Abrogazioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) le lettere da b) ad i) e la lettera m) del comma 1 dell'articolo 58 della legge provinciale 3 aprile 1981, n. 4 concernente «Provvedimenti organici per il settore industriale e per la salvaguardia e l'incremento dell'occupazione», così come modificata da ultimo dalla legge provinciale 23 novembre 1987, n. 29;

b) il capo II del titolo II della legge 3 agosto 1987, n. 13 concernente «Interventi per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato»;

c) le lettere b), c) ed e) dell'articolo 12 della legge provinciale 18 novembre 1988, n. 36 concernente «Interventi provinciali per lo sviluppo dell'economia cooperativa».

2. Le disposizioni abrogate con il comma 1 continuano tuttavia ad applicarsi per la disciplina dei rapporti sorti e per l'esecuzione degli impegni di spesa assunti ai sensi delle predette disposizioni, nonché per la concessione di nuove agevolazioni relativamente a domande presentate fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

Capo II

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 23.

Autorizzazioni di spesa

1. Per la concessione dei contributi, ad esclusione di quelli in quote annue costanti ai sensi del comma 3 dell'articolo 20, previsti dagli articoli 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15 e 16, commi 5 e 6, nonché per gli interventi di cui all'articolo 9, è autorizzata la spesa complessiva di L. 11.395.000.000 da iscriverne negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di L. 1.470.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1993 e, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti da determinare annualmente con legge di bilancio per ciascuno degli esercizi finanziari 1994 e 1995.

2. Per i fini di cui all'articolo 19 è autorizzata la spesa complessiva di L. 105.000.000, da iscriverne negli stati di previsione della spesa della Provincia in misura di L. 30.000.000 a carico dell'esercizio finanziario 1993 e, per la rimanente quota, mediante appositi stanziamenti da determinare annualmente con legge di bilancio.

3. Con successive leggi provinciali si provvederà alle eventuali autorizzazioni di spesa per la concessione dei contributi in quote annue costanti, previsti dagli articoli richiamati al comma 1.

Art. 24.

Copertura degli oneri

1. Alla copertura dell'onere di L. 1.500.000.000, derivante dall'applicazione dell'articolo 23, a carico dell'esercizio finanziario 1993, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 84180 dello stato di previsione della spesa - tabella B - per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce «Progetti speciali e servizi alle imprese» indicata nell'allegato n. 5 di cui all'articolo 9 della legge provinciale 1º febbraio 1993, n. 4 concernente «Bilancio di previsione della Provincia autonoma di Trento per l'esercizio finanziario 1993 e bilancio pluriennale 1993-1995».

2. Alla copertura dei maggiori oneri, valutati nell'importo di L. 20.000.000, derivanti dall'applicazione degli articoli 5, comma 7, e 6, commi 2 e 3, a carico dell'esercizio finanziario 1993, si provvede mediante riduzione, di pari importo, del fondo iscritto al capitolo 84170 dello stato di previsione della spesa - tabella B - per il medesimo esercizio finanziario, in relazione alla voce «Costituzione di nuovi comitati e commissioni consultive», indicata nell'allegato n. 4 di cui all'articolo 9 della legge provinciale richiamata al comma 1.

3. Agli oneri di L. 10.000.000.000 derivanti dall'applicazione dell'articolo 23, per il periodo degli anni 1994 e 1995, si provvede mediante l'utilizzo delle disponibilità, di pari importo, iscritte nel settore funzionale «Economia», programma «Interventi intersettoriali per l'economia», area di intervento «Progetti speciali e servizi alle imprese» del bilancio pluriennale 1993-1995, di cui all'articolo 15 della legge provinciale richiamata al comma 1.

4. Ai maggiori oneri, valutati nell'importo di L. 20.000.000, derivanti dall'applicazione degli articoli 5, comma 7, e 6, commi 2 e 3, a carico dell'esercizio finanziario 1994, si provvede mediante l'utilizzo di una quota, di pari importo, delle disponibilità derivanti dalle previsioni di spesa iscritte nel settore funzionale «Amministrazione generale», programma «Amministrazione generale», area di attività «Servizi generali» del bilancio pluriennale 1993-1995, di cui all'articolo 15 della legge provinciale richiamata al comma 1. Per gli esercizi finanziari successivi si provvederà secondo le previsioni recate dal bilancio pluriennale.

Art. 25.

Variazioni di bilancio

1. Nello stato di previsione della spesa - tabella B - per l'esercizio finanziario 1993, di cui all'articolo 3 della legge provinciale 1º febbraio 1993, n. 4, sono apportate le seguenti variazioni:

(Omissis).

2. Nello stato di previsione delle spese del bilancio pluriennale 1993-1995, di cui all'articolo 15 della legge provinciale 1º febbraio 1993, n. 4, le somme di cui all'articolo 24 sono portate in diminuzione delle «Spese per leggi in programma» ed in aumento delle «Spese per leggi operanti» nei settori funzionali, programmi ed aree di intervento e di attività indicati ai commi 3 e 4 del medesimo articolo 24.

Art. 26.

Entrata in vigore

1. La presente legge entrerà in vigore il 30 settembre 1993 e troverà applicazione per le domande presentate entro il 31 dicembre 1998.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Trento, 12 luglio 1993

BAZZANELLA

Visto: p. Il Commissario del Governo per la Provincia di Trento: COMPER,
93R1065

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 7 settembre 1993, n. 15-94/Leg.

Regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 56 del 16 novembre 1993)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista la legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23 ed in particolare l'articolo 40;

Acquisito il parere favorevole della competente commissione consultiva;

Visto l'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670;

Su conforme deliberazione della Giunta provinciale n. 11982 di data 27 agosto 1993.

Decreta:

È emanato il regolamento per la disciplina delle modalità di esercizio e dei casi di esclusione del diritto di accesso ai documenti amministrativi secondo il testo allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Trentino-Alto Adige. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Trento, 7 settembre 1993

Il Presidente della Giunta provinciale

BAZZANELLA

Registrato alla Corte dei conti addì 22 ottobre 1993, registro 22, foglio 85 - DE MARCO.

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE MODALITÀ DI ESERCIZIO E DEI CASI DI ESCLUSIONE DEL DIRITTO DI ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI.

Capo I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 1.

Oggetto e scopi

Il presente regolamento, al fine di attuare il principio di trasparenza dell'attività amministrativa, disciplina le modalità di realizzazione del diritto di accesso alla documentazione amministrativa di cui al Capo VI della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23, di seguito denominata legge.

Art. 2.

Ambito di applicazione

Le disposizioni di cui al presente regolamento si applicano alle attività amministrative di competenza della Provincia, dei suoi enti funzionali e dei comprensori, ai sensi dell'art. 1 della legge.

Capo II

DIRITTO DI ACCESSO

Art. 3.

Soggetti legittimati all'accesso

1. L'accesso ai documenti amministrativi è subordinato alla presentazione di una richiesta motivata da parte di chiunque abbia interesse al procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 32 della legge.

2. Non è richiesta la motivazione per l'accesso agli atti pubblicati ai sensi dell'articolo 31 della legge.

3. Per i soggetti legittimati alla partecipazione ai sensi dell'art. 27, della legge, la motivazione della richiesta di accesso è da ritenersi implicita nella partecipazione al procedimento, salvo quanto previsto per la tutela degli interessi di cui all'articolo 32, comma 3 della legge.

4. La richiesta di accesso può essere presentata:

a) da soggetti privati, italiani o stranieri;

b) da pubbliche amministrazioni che siano interessate per lo svolgimento delle funzioni ad esse attribuite;

c) da associazioni o comitati portatori di interessi collettivi o diffusi.

5. Qualora la richiesta di accesso venga effettuata da pubbliche amministrazioni, la sua presentazione spetta al soggetto legittimato secondo i rispettivi ordinamenti.

6. Qualora la richiesta di accesso venga presentata dal rappresentante del soggetto avente titolo per l'accesso, il richiedente è tenuto a indicare la fonte o il provvedimento attributivo del potere di rappresentanza.

Art. 4.

Oggetto del diritto di accesso

1. Oggetto del diritto di accesso sono le informazioni contenute in documenti amministrativi.

2. È considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dalle pubbliche amministrazioni o comunque utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

3. È consentito l'accesso ai documenti relativi alla fase istruttoria di procedimenti in corso e ai documenti relativi allo stato di avanzamento del procedimento, salvo quanto previsto per la tutela degli interessi di cui all'art. 32, comma 3 della legge.

4. Una singola richiesta di accesso può riguardare anche più di un documento; in ogni caso, le richieste devono essere formulate in modo da consentire all'amministrazione l'identificazione dei documenti richiesti.

5. L'accesso può essere consentito sia ai documenti originali, sia a copie di essi.

6. Quando sia necessario per la tutela degli interessi di cui all'art. 32, comma 3 della legge, possono formare oggetto del diritto di accesso anche singole parti di documenti.

7. Possono essere rilasciate copie parziali dei documenti. Le copie parziali devono comprendere la prima e l'ultima pagina del documento e le parti omesse devono essere indicate.

8. Con esclusione degli atti pubblicati ai sensi dell'art. 31 della legge l'accoglimento della richiesta di accesso ad un documento comporta anche la facoltà di accesso a tutti gli altri documenti in esso richiamati, fatte salve le eccezioni di cui al presente regolamento.

Art. 5.

Servizio competente per l'esame della richiesta di accesso

1. È competente ad esaminare la richiesta il servizio che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente.

2. Dopo aver ricevuto la richiesta, il servizio competente per l'esame:

a) procede alla verifica della richiesta, accertandone le condizioni di ammissibilità;

b) decide, entro il termine di cui all'art. 32, comma 2 della legge, l'esito della richiesta di accesso;

c) in caso di accoglimento totale o parziale della richiesta, pone a disposizione i documenti richiesti;

d) nei casi previsti dall'art. 32, commi 3 e 5 della legge, rifiuta, differisce o limita l'accesso richiesto, nel rispetto del presente regolamento.

Capo III

MODALITÀ DI ACCESSO

Art. 6.

Compilazione e presentazione della richiesta di accesso

1. La richiesta di accesso è redatta dall'interessato di regola, su moduli appositamente predisposti ed indirizzata al dirigente del servizio competente.

2. Il diritto di accesso per la visura degli atti pubblicati ai sensi dell'art. 31 della legge può essere esercitato anche mediante richiesta verbale.

3. Nella richiesta devono essere riportate:

a) le generalità del richiedente, tratte da un documento di identità valido, complete di indirizzo e numero di telefono e/o fax;

b) l'indicazione del documento oggetto della richiesta ed eventualmente del procedimento cui fa riferimento, nonché di tutti gli altri elementi utili all'identificazione;

c) la motivazione, secondo quanto previsto dall'art. 32, comma 1 della legge;

d) le modalità di esercizio dell'accesso;

e) l'indicazione espressa che l'eventuale copia sia rilasciata in bollo ovvero in carta libera;

f) la data e la sottoscrizione del richiedente.

4. La richiesta può pervenire all'amministrazione anche mediante servizio postale o via fax. In questi casi, a scopo di identificazione, va allegata o trasmessa la copia di un documento di identità valido del richiedente.

5. Ove la richiesta sia irregolare o incompleta l'amministrazione è tenuta a darne comunicazione al richiedente entro dieci giorni. Il termine è sospeso dalla data di invio della comunicazione all'interessato fino alla data di ricevimento della richiesta perfezionata.

Art. 7.

Risposta alla richiesta di accesso

1. La risposta del servizio competente per l'esame della richiesta può essere di accoglimento, di rifiuto, di differimento o di limitazione dell'accesso.

2. Trascorsi inutilmente venti giorni dalla domanda questa si intende rifiutata.

3. La risposta può essere trasmessa, ove richiesto dall'interessato e a spese dello stesso, via fax. In caso di rifiuto, la risposta deve essere comunicata al richiedente con le modalità previste dall'art. 33, comma 2 della legge.

4. Nella risposta devono essere indicati:

a) il servizio che ha esansiato la richiesta di accesso;

b) il documento oggetto della richiesta ed eventualmente il procedimento cui fa riferimento;

c) la data di presentazione della richiesta da parte dell'interessato;

d) l'esito della richiesta;

e) la motivazione della decisione di diniego, di differimento o di limitazione dell'accesso;

f) l'ufficio presso cui è possibile accedere ai documenti con la specificazione del suo orario di apertura al pubblico;

g) nell'ipotesi di differimento del diritto di accesso di cui all'art. 11 del presente regolamento, la data a partire dalla quale è possibile accedere ai documenti richiesti;

h) il termine di quaranta giorni entro cui, ai sensi dell'art. 8 comma 6, del presente regolamento deve essere esercitato il diritto di accesso;

i) la data, il timbro del servizio competente per l'esame e la sottoscrizione del dirigente del servizio.

5. L'accoglimento della richiesta di accesso può essere comunicato anche al momento stesso della sua presentazione, in tal caso è riconosciuta al richiedente, qualora possibile, l'immediata facoltà di accesso ai documenti.

Art. 8.

Modalità di accesso

1. Il diritto di accesso si può esercitare attraverso la visione dei documenti, la trascrizione manuale degli stessi, l'estrazione di copia o l'esperimento congiunto di tali operazioni.

2. La visura dei documenti amministrativi avviene presso il servizio competente per l'esame della richiesta; il tempo di visura deve essere adeguato alla natura, alla lunghezza ed alla complessità degli stessi.

3. È vietato asportare i documenti dal luogo presso cui sono dati in visione, tracciare segni sui di essi o comunque alterarli in qualsiasi modo.

4. La visura deve essere effettuata personalmente dal richiedente, accompagnato eventualmente da un'altra persona di cui vanno specificate le generalità, che devono essere poi trascritte in calce alla richiesta.

5. Il richiedente può inoltre ottenere copie, anche non autenticate, dei documenti ottenuti in visione.

6. Trascorsi quaranta giorni dalla comunicazione al richiedente dell'accettazione della richiesta, o dalla data a partire dalla quale è possibile accedere nell'ipotesi di differimento, senza che questi abbia preso visione del documento, per ottenere l'accesso al documento deve essere presentata una nuova richiesta.

Art. 9.

Tariffe

1. L'esame dei documenti è gratuito. Fanno carico al richiedente soltanto i costi relativi all'imposta di bollo, se dovuti per legge nonché al rimborso delle spese di riproduzione.

2. La Giunta provinciale provvede con propria deliberazione a fissare i costi di riproduzione. La tabella delle tariffe deve essere resa nota al richiedente.

3. Le somme di cui al comma 1 vanno corrisposte non oltre il momento del ritiro della copia. Qualora la copia del documento sia richiesta per corrispondenza o via fax l'amministrazione provvede all'invio a spese del richiedente previo accertamento dell'avvenuto pagamento della somma dovuta.

Capo IV

ECCEZIONI AL DIRITTO DI ACCESSO

Art. 10.

Casi di diniego del diritto di accesso

1. Ai sensi dell'art. 32, comma 3 della legge, il diritto di accesso è escluso:

a) per i documenti contenenti informazioni coperte da segreto per specifica disposizione di legge o di regolamento;

b) nei confronti delle informazioni dalla cui divulgazione possa derivare una lesione della sfera privata della persona o della sua dignità tale da impedire il pieno sviluppo e l'effettiva partecipazione alla vita della comunità di appartenenza, con particolare riferimento alla tutela degli interessi protetti dal segreto epistolare, sanitario, professionale e finanziario;

c) nei confronti delle informazioni riguardanti l'attività di associazioni o gruppi, dalla cui divulgazione possa derivare una lesione immediata e diretta degli interessi statutari;

d) nei confronti delle informazioni coperte da segreto industriale, commerciale o finanziario, nonché nei confronti di quelle la cui divulgazione possa provocare una lesione immediata e diretta degli interessi dell'impresa.

Art. 11.

Casi di differimento o limitazione del diritto di accesso

1. L'accesso può essere differito o limitato.
2. L'accesso è motivatamente differito quando la conoscenza degli atti possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'attività amministrativa ovvero per assicurare una temporanea tutela agli interessi di cui all'art. 32, comma 3 della legge.
3. L'accesso non può essere rifiutato se è sufficiente differirlo o limitarlo.
4. L'atto che dispone il differimento dell'accesso ne indica la durata.
5. L'accesso è motivatamente limitato quando ciò sia necessario per assicurare la tutela degli interessi di cui all'art. 32, comma 3 della legge.

Art. 12.

Ricorsi amministrativi

Contro il provvedimento di diniego, di differimento o di limitazione del diritto di accesso è ammesso, ai sensi dell'art. 32, comma 4 della legge, ricorso alla Giunta provinciale che è tenuta a pronunciarsi entro 30 giorni dalla notificazione del ricorso.

93R1121

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE 15 giugno 1993, n. 10-89/Leg.

Decreto di recepimento della norma risultante dall'accordo sindacale di data 19 marzo 1993 in ordine alla determinazione dell'importo dell'assegno spettante agli ispettori del lavoro ai sensi dell'art. 76 della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5.

(Pubblicato nel suppl. ord. al Bollettino ufficiale della regione Trentino-A.A. n. 52 del 19 ottobre 1993)

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

Vista le leggi provinciali 30 marzo 1989, n. 1 e 24 gennaio 1992, n. 5 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la deliberazione della giunta provinciale n. 17029 di data 30 novembre 1992, non soggetta alla registrazione della Corte dei conti, avente ad oggetto: «Designazione della delegazione pubblica legittimata alla stipulazione dell'accordo in ordine alla determinazione dell'importo dell'assegno spettante, ai sensi dell'art. 76 della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5, agli ispettori del lavoro»;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 71 di data 11 gennaio 1993, non soggetta alla registrazione della Corte dei conti, avente ad oggetto: «Individuazione della delegazione sindacale legittimata alla negoziazione dell'accordo di cui all'art. 76 della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5. Recepimento dei codici di autoregolamentazione del diritto di sciopero di cui all'art. 5, comma 4, della legge provinciale 30 marzo 1989, n. 1 e conseguente autorizzazione alla delegazione di parte pubblica all'avvio delle trattative»;

Vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 6671 di data 21 maggio 1993, non soggetta alla registrazione della Corte dei conti, avente ad oggetto: «Legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5 - art. 76: attribuzione dell'assegno ai dipendenti incaricati delle funzioni di ispettore del lavoro»;

Vista l'ipotesi di accordo di data 19 marzo 1993 in ordine alla determinazione dell'importo dell'assegno spettante agli ispettori del lavoro ai sensi del citato art. 76 della legge provinciale n. 5/1992, allegata alla deliberazione n. 6671 di data 21 maggio 1993 quale parte integrante e sostanziale;

Visto in particolare il punto 7) della medesima deliberazione n. 6671 di data 21 maggio 1993, con il quale la Giunta provinciale ha autorizzato il Presidente della Giunta provinciale ad emanare il relativo decreto di recepimento.

E m a n a

il decreto di recepimento della norma risultante dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale di data 19 marzo 1993 in ordine alla determinazione dell'importo dell'assegno spettante agli ispettori del lavoro ai sensi dell'art. 76 della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5.

Articolo unico

L'assegno spettante per 12 mensilità, ai sensi dell'art. 76 della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5, ai dipendenti provinciali incaricati delle funzioni di ispettore del lavoro con deliberazione della Giunta provinciale e non cumulabile con altre analoghe indennità, è determinato in L. 180.000 mensili lorde.

L'assegno di cui al comma precedente spetta a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge provinciale 24 gennaio 1992, n. 5 o dalla data di affidamento dell'incarico di ispettore del lavoro — qualora successiva — e per la durata del relativo incarico.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

BAZZANELLA

93R1066

Provincia di Bolzano

LEGGE PROVINCIALE 1° luglio 1993, n. 10.

Provvedimenti in favore delle persone non autosufficienti ospiti delle case di riposo.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 32 del 13 luglio 1993)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il comma 3 dell'art. 9 della legge provinciale 30 ottobre 1973, n. 77, è così sostituito:

«3. La casa di riposo è destinata ad ospitare anziani autosufficienti o parzialmente autosufficienti, ed è dotata di servizi generali interni, di servizi specifici di natura sociale e sanitaria e di personale qualificato per l'assistenza immediata e per le attività di tempo libero e di animazione. Con regolamento di esecuzione sono fissati i criteri per la valutazione dell'autosufficienza totale o parziale o per la non-autosufficienza».

2. Il comma 4 dell'art. 9 della legge provinciale n. 77/1973, abrogato dall'art. 2, comma 1, della legge provinciale 18 aprile 1978, n. 17, è così ripristinato:

«4. Nelle case di riposo possono essere allestiti, previo convenzionamento con l'unità sanitaria locale territorialmente competente, centri di degenza per anziani non autosufficienti ai sensi dell'art. 22 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33, modificato dall'art. 32, comma 11 della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13. In ogni caso la casa di riposo è tenuta ad erogare l'assistenza anche agli ospiti divenuti non autosufficienti dopo il ricovero».

3. Il comma 4 dell'art. 12 della legge provinciale n. 77/1973, sostituito dall'art. 2 della legge provinciale n. 17/1978, è così sostituito:

«4. Con regolamento di esecuzione sono fissati gli standard minimi e massimi di personale».

4. Il comma 3 dell'art. 21 della legge provinciale n. 77/1973, sostituito dall'art. 4, comma 2, della legge provinciale n. 17/1978, è così sostituito:

«3. La retta è differenziata a seconda che le persone ospitate siano autosufficienti o parzialmente autosufficienti o non autosufficienti. La retta per posti in stanze a più letti può essere ridotta fino al 10%».

5. Con effetto dal 1° gennaio 1994 la lettera f) del comma 1 dell'art. 23 della legge provinciale n. 77/1973, sostituito dall'art. 4, comma 4, della legge provinciale n. 17/1978, integrato dall'art. 6 della legge provinciale 21 luglio 1983, n. 23, è abrogata.

Art. 2.

1. Dopo l'art. 40-bis della legge provinciale n. 77/1973, aggiunto dall'art. 9 della legge provinciale n. 17/1978 integrato dall'art. 13 della legge provinciale 7 novembre 1988, n. 42, è aggiunto il seguente art. 40-ter:

«Art. 40-ter.

Assistenza agli ospiti non autosufficienti

1. Per sostenere i maggiori oneri derivanti dall'assistenza agli anziani non autosufficienti ospitati nelle case di riposo, è posta a carico dell'unità sanitaria locale territorialmente competente, a partire dal 1° gennaio 1994, una quota parte della retta per le persone non autosufficienti.

2. La quota della retta a carico dell'unità sanitaria locale è fissata annualmente dalla giunta provinciale in relazione al maggiore fabbisogno di personale socio-assistenziale, nonché alle spese specifiche derivanti dall'assistenza agli ospiti non autosufficienti, e non può essere superiore al 50% della retta, con esclusione degli oneri per l'assistenza sanitaria medica, infermieristica, riabilitativa e farmaceutica, ad esclusivo carico dell'unità sanitaria locale territorialmente competente ai sensi dell'art. 22, comma 2, della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33.

3. Il pagamento della quota a carico dell'unità sanitaria locale avviene con le modalità fissate dalla giunta provinciale con la deliberazione di cui al comma 2. A tal fine le unità sanitarie locali stipulano apposite convenzioni con gli enti gestori delle case di riposo».

Art. 3.

Modifica della legge provinciale 19 aprile 1973, n. 11

1. L'art. 3 della legge provinciale 19 aprile 1973, n. 11, è sostituito come segue:

«1. Le domande sono presentate alla giunta provinciale entro il termine e con le modalità fissate dalla giunta provinciale. Esse devono essere corredate dai dati statistici relativi all'attività svolta nell'anno precedente e da una relazione sull'attività programmata per l'anno in corso».

Art. 4.

Norma finanziaria

1. La presente legge non comporta maggiori spese a carico dell'esercizio finanziario 1993.

2. Alla copertura delle spese degli esercizi finanziari 1994 e successivi si provvederà con le rispettive leggi finanziarie».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino* ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 1° luglio 1993

DURNWALDER

Visto: Il *Commissario del Governo per la provincia di Bolzano*: UZZI
93R1161

LEGGE PROVINCIALE 1° luglio 1993, n. 11.

Disciplina del volontariato.

(Pubblicata nel *Bollettino* ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 32 del 13 luglio 1993)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. La provincia autonoma di Bolzano riconosce, sostiene e valorizza la funzione sociale delle organizzazioni di volontariato liberamente costituite, come espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, ne promuove lo sviluppo salvaguardandone l'autonomia e ne favorisce l'apporto originale per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale individuate dalla presente legge.

2. L'attività di volontariato, al di là delle motivazioni etiche e morali che la ispirano, coopera con l'ente pubblico, contribuendo all'umanizzazione dei servizi erogati soprattutto nel settore socio-sanitario, assistenziale, educativo e culturale, nonché alla prevenzione e alla rimozione delle emarginazioni sociali, alla promozione e allo sviluppo delle attività sportive, ricreative e del tempo libero, alla conservazione e valorizzazione delle tradizioni. Tale attività costituisce espressione di genuina solidarietà umana, di altruismo, di disponibilità disinteressata in favore del singolo o della collettività, anche ai sensi della cooperazione allo sviluppo secondo la legge provinciale 19 marzo 1991, n. 5, o come momento aggregante di socializzazione soprattutto nelle comunità marginali.

Art. 2.

Attività di volontariato

1. Ai fini della presente legge, per attività di volontariato si intende quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro, anche indiretto, ed esclusivamente per fini di solidarietà umana e di promozione sociale.

2. L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Al volontario possono essere rimborsate dall'organizzazione di appartenenza le sole spese effettivamente sostenute per l'attività prestata, entro i limiti preventivamente stabiliti dall'organizzazione stessa.

3. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui esso fa parte.

4. A persone che si sono rese benemerite nel settore del volontariato, così come definito dall'art. 1, possono essere concesse onorificenze dalla giunta provinciale le cui forme e modalità saranno determinate con successivo regolamento alla presente legge.

Art. 3.

Organizzazioni di volontariato

1. È considerata organizzazione di volontariato ogni organismo liberamente costituito al fine di svolgere l'attività di cui all'art. 2, che si avvalga in modo determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri aderenti.

2. Le organizzazioni di volontariato possono assumere la forma giuridica che ritengono più adeguata al perseguimento dei loro fini, salvo il limite di compatibilità con lo scopo solidaristico.

3. Negli accordi degli aderenti, nell'atto costitutivo o nello statuto, oltre a quanto disposto dal Codice civile per le diverse forme giuridiche che l'organizzazione assume, devono essere espressamente previsti l'assenza di fini di lucro, la democraticità della struttura, l'effettività e la gratuità delle cariche associative, nonché la gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti, i criteri di ammissione e di esclusione di questi ultimi, i loro diritti ed obblighi. Devono altresì essere stabiliti l'obbligo di formazione del bilancio, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti, nonché le modalità di approvazione dello stesso da parte dell'assemblea degli aderenti.

4. Le organizzazioni di volontariato possono assumere lavoratori dipendenti o avvaltersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta.

5. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'organizzazione di volontariato ed indipendentemente dalla sua forma giuridica, i beni che residuano dopo l'esaurimento della procedura di liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni operanti in identico o similare settore, secondo le indicazioni contenute nello statuto o negli accordi degli aderenti o, in mancanza, secondo le disposizioni del Codice civile.

Art. 4.

Risorse economiche ed agevolazioni fiscali

1. Le organizzazioni di volontariato traggono le risorse economiche per il loro funzionamento a per lo svolgimento della propria attività da:

- a) contributi degli aderenti;
- b) contributi privati;
- c) contributi o sovvenzioni degli enti o istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) contributi o sovvenzioni di organismi internazionali;
- e) donazioni e lasciti testamentari;
- f) rimborsi derivanti da convenzioni;
- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali e comunque strumentali rispetto al reperimento delle risorse economiche indispensabili per assicurare il funzionamento delle attività di volontariato organizzate.

2. In favore delle organizzazioni di volontariato prive di personalità giuridica che siano iscritte nel registro provinciale, si applicano le disposizioni di cui all'art. 5, commi 2 e 3, della legge 11 agosto 1991, n. 266, per quanto concerne l'acquisto di beni immobili e di beni mobili registrati, nonché per l'accettazione di donazioni e di lasciti testamentari con beneficio d'inventario.

3. In favore delle organizzazioni di volontariato si applicano, in quanto compatibili con le loro finalità, le disposizioni degli articoli 8 e 9 della legge 11 agosto 1991, n. 266.

Art. 5.

Registro provinciale delle organizzazioni di volontariato

1. È istituito il registro provinciale delle organizzazioni di volontariato, suddiviso nelle seguenti sezioni:

- a) assistenza sociale e sanitaria;
- b) attività culturali, educative e di formazione;
- c) attività sportive, ricreative e di tempo libero;
- d) protezione civile, tutela dell'ambiente e del paesaggio.

2. Il registro provinciale è tenuto dalla ripartizione provinciale presidenza e l'iscrizione in esso è disposta dal presidente della giunta provinciale.

3. L'iscrizione in una o più sezioni del registro provinciale è condizione necessaria per accedere ai contributi pubblici, per stipulare le convenzioni e per beneficiare delle apposite agevolazioni fiscali.

4. Hanno diritto all'iscrizione nel registro provinciale le organizzazioni di volontariato che perseguono in territorio provinciale le finalità di cui all'art. 1, che abbiano i requisiti di cui all'art. 3 e che allegino alla domanda copia dell'atto costitutivo e dello statuto o degli accordi degli aderenti.

5. Le organizzazioni iscritte nel registro provinciale sono tenute a presentare una relazione annuale sulle attività svolte ed a conservare la documentazione relativa alle entrate di cui all'art. 4, comma 1, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti, fatto salvo l'anonimato, quando richiesto, e limitatamente alle offerte di privati.

6. Il presidente della giunta provinciale dispone d'ufficio, avvalendosi degli uffici provinciali e delle strutture di altre istituzioni pubbliche periferiche competenti in materia, la revisione periodica delle sezioni del registro provinciale al fine di verificare il permanere dei requisiti e l'effettivo svolgimento dell'attività di volontariato da parte delle organizzazioni iscritte sulla base di criteri che saranno precisati con regolamento di esecuzione della presente legge.

7. Il presidente della giunta provinciale, in caso di irregolarità nella gestione delle attività di volontariato, o del venir meno dei requisiti prescritti, sentito l'osservatorio provinciale di cui al successivo art. 8, dispone con provvedimento motivato la cancellazione dell'organizzazione di volontariato dalla corrispondente sezione del registro provinciale in cui è iscritta.

8. Contro il provvedimento di diniego dell'iscrizione o di cancellazione dal registro provinciale è ammesso ricorso, entro trenta giorni dalla sua comunicazione, alla giunta provinciale, la quale si esprime entro sessanta giorni dalla presentazione dello stesso. Avverso la decisione della giunta provinciale, l'organizzazione di volontariato può adire l'autorità giudiziaria competente entro trenta giorni dalla sua comunicazione alle modalità di cui all'art. 6, comma 5, della legge 11 agosto 1991, n. 266.

9. La presidenza della giunta provinciale è tenuta ad inviare annualmente all'osservatorio nazionale per il volontariato, ai sensi dell'art. 6 della legge 11 agosto 1991, n. 266, copia aggiornata del registro di cui al presente articolo.

Art. 6.

Convenzioni

1. L'amministrazione provinciale, gli enti locali e gli altri enti pubblici responsabili della gestione di servizi nel territorio provinciale nei settori di cui all'art. 5, comma 1, della presente legge, possono stipulare convenzioni con organizzazioni di volontariato iscritte da almeno 6 mesi nel registro provinciale che dimostrino adeguate risorse umane e capacità operative.

2. La convenzione individuata:

- a) l'oggetto e la durata del rapporto convenzionale;
- b) la dotazione e la qualificazione del personale volontario ed eventualmente di quello dipendente o autonomo utilizzato dall'organizzazione di volontariato stessa;
- c) le modalità per la messa a disposizione da parte dell'ente responsabile dei servizi del proprio personale, per l'accesso alle strutture ed il loro utilizzo, per l'informazione necessaria a sostegno del servizio prestatosi dai volontari;
- d) le modalità per l'espletamento delle attività di volontariato nei servizi ovvero a favore dei singoli o della comunità locale, con carattere di continuità e nel pieno rispetto dei diritti e della dignità degli utenti;
- e) la disciplina dei rapporti finanziari tra l'ente pubblico e l'organizzazione di volontariato, i quali devono prevedere tra l'altro:
 - 1) l'eventuale rimborso, parziale o totale, delle spese di allestimento e di gestione delle strutture, delle attrezzature e dei servizi necessari all'espletamento dell'attività oggetto della convenzione;
 - 2) il rimborso degli oneri per le prestazioni di lavoro dipendente o autonomo impiegato nell'attività di volontariato, esclusivamente nei limiti riconosciuti necessari a sostenere e garantire il regolare funzionamento dell'attività stessa od occorrenti per qualificarla o per specializzarla;
 - 3) il rimborso, d'intesa con l'ente convenzionante, delle spese effettivamente sostenute dai volontari per l'addestramento e l'aggiornamento, nei limiti riconosciuti dall'organizzazione di appartenenza, fatta esclusione per la corresponsione di compensi sotto qualsiasi forma;
 - 4) le modalità di erogazione dei finanziamenti anche in via anticipata;
 - f) l'obbligo di frequenza, da parte dei volontari e del personale impiegato nell'attività di volontariato, a corsi di formazione organizzati dalla provincia o da altri enti o associazioni che siano riconosciuti strumentali al regolare funzionamento dell'attività oggetto della convenzione;
 - g) la periodicità delle relazioni concernenti l'attività svolta dall'organizzazione di volontariato;
 - h) le modalità dei controlli dell'ente o istituzione pubblica sul regolare svolgimento e sulla qualità dell'attività di volontariato oggetto della convenzione.

Art. 7.

Criteri prioritari per la stipulazione di convenzioni

1. L'amministrazione provinciale e gli enti pubblici dipendenti dalla provincia o il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa propria o delegata, e le relative aziende, anche ad ordinamento autonomo, nonché gli enti sottoposti a vigilanza e tutela della provincia, sono autorizzati a stipulare convenzioni prioritariamente con organizzazioni di volontariato che svolgano la propria attività principalmente in provincia di Bolzano e siano quindi iscritte nel contesto socio-economico della stessa, che siano dotate di strutture organizzative e tecniche, nonché di risorse umane particolarmente specializzate, da definire con regolamento di esecuzione della presente legge, al fine di assumerli compiti nei settori elencati all'art. 5, lettere a), b), c) e d).

Le convenzioni sono stipulate prioritariamente con le organizzazioni di volontariato che operano sul territorio direttamente interessato dalle attività oggetto della convenzione, che dispongono di un numero di volontari adeguato al fabbisogno e ad assicurare la continuità delle prestazioni.

3. La giunta provinciale, sentito l'osservatorio provinciale del volontariato di cui al successivo art. 8, emana le direttive per assicurare nel regime di convenzione il pluralismo delle organizzazioni di volontariato, il rispetto della dignità e delle convinzioni etiche, religiose e culturali degli utenti e l'osservanza del segreto professionale.

4. Le prestazioni delle organizzazioni di volontariato in regime di convenzione sono, fatta salva la facoltà della giunta provinciale di fissare una quota di rimborso spese, gratuite per tutti i cittadini italiani, gli apolidi e per gli stranieri residenti o che soggiornano, anche temporaneamente, nel territorio provinciale.

5. Le organizzazioni di volontariato che erogano interventi assistenziali, sanitari, formativi, educativi e culturali, devono, ove possibile, assicurare l'impiego di personale volontario che sia in grado di comunicare nella lingua dell'utente.

Art. 8.

Osservatorio provinciale del volontariato

1. È istituito presso la presidenza della giunta provinciale l'Osservatorio provinciale del volontariato, cui compete:

- a) fissare criteri per la tenuta del registro provinciale delle organizzazioni di volontariato;
- b) fornire ogni elemento utile per la promozione e lo sviluppo del volontariato;
- c) esprimere parere su progetti sperimentali elaborati in collaborazione con gli enti pubblici, da organizzazioni iscritte nel registro provinciale per favorire l'applicazione di metodologie di interventi particolarmente avanzate;
- d) individuare forme di sostegno e consulenza per progetti di informatizzazione e di banche dati nei settori di cui all'art. 6, comma 1;
- e) proporre iniziative di formazione ed aggiornamento dei volontari per la prestazione dei servizi, ivi compresa la formazione linguistica;
- f) pubblicare un rapporto biennale sull'andamento del fenomeno del volontariato nell'ambito della provincia di Bolzano, avendo particolare riguardo allo stato di attuazione della normativa vigente in materia;
- g) promuovere un'informazione adeguata, anche attraverso i mass media e nell'ambito di manifestazioni pubbliche anche di ampio respiro dell'attività di volontariato;
- h) collaborare con l'osservatorio nazionale del volontariato.

2. Le funzioni amministrative di supporto all'osservatorio provinciale del volontariato sono assunte dalla presidenza della giunta provinciale, che può avvalersi anche del personale, dei mezzi e dei servizi messi a disposizione dagli assessori provinciali competenti per materia.

3. L'osservatorio provinciale del volontariato è composto da:

- a) il presidente della giunta provinciale o un assessore delegato, che lo presiede;
- b) il direttore della presidenza della giunta provinciale, con funzioni di vicepresidente;
- c) sette esperti nel settore del volontariato, designati dagli assessori provinciali-competenti nelle materie di cui all'art. 5, lettere a), b), c) e d);
- d) otto rappresentanti delle organizzazioni di volontariato operanti nel territorio provinciale, scelti dalla giunta provinciale tra quelli designati dalle organizzazioni iscritte nel registro provinciale, assicurando un'adeguata rappresentatività dei settori di intervento di cui all'art. 5, comma 1.

4. L'osservatorio provinciale del volontariato è nominato dalla giunta provinciale e rimane in carica per la durata della legislatura nel corso della quale è intervenuta la nomina stessa. La sua composizione deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti in provincia, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione. È assicurata in ogni caso la rappresentanza del gruppo linguistico ladino.

5. L'osservatorio provinciale del volontariato è validamente costituito a maggioranza assoluta dei suoi componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. Le funzioni di segretario dell'osservatorio sono svolte da un funzionario provinciale della presidenza della giunta provinciale di qualifica funzionale non inferiore alla settima.

6. Ai componenti dell'osservatorio provinciale del volontariato è corrisposto, in quanto spettati, il trattamento economico e di missione secondo la vigente normativa provinciale.

Art. 9.

Flexibilità nell'orario di lavoro

1. Al personale della provincia e degli enti pubblici da essa dipendenti o il cui ordinamento rientra nella competenza legislativa propria o delegata, e relative aziende anche ad ordinamento autonomo, che faccia parte di organizzazioni di volontariato iscritte nel registro provinciale, possono essere concesse delle forme di flessibilità dell'orario di lavoro e delle turnazioni previste nella contrattazione collettiva di comparto, compatibilmente con le esigenze di servizio e limitatamente ai servizi di emergenza o di alto valore sociale.

Art. 10.

Fondo speciale per il volontariato

1. È istituito presso la provincia il fondo speciale di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, nel quale sono contabilizzati gli importi dovuti dagli enti di cui all'art. 12, comma 1, del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, e dalle casse di risparmio di cui all'art. 15 della legge 11 agosto 1991, n. 266, operanti nel territorio provinciale.

2. Il fondo è finalizzato alla costituzione e gestione di centri di servizio a disposizione delle organizzazioni di volontariato e da queste gestiti, con la funzione di sostenere e qualificare le attività, secondo i criteri e le modalità stabiliti nel decreto del Ministro del tesoro 21 novembre 1991.

3. Il presidente della giunta provinciale, o suo delegato, presiede il comitato di gestione del fondo speciale. La giunta provinciale nomina a far parte del comitato stesso quattro rappresentanti delle organizzazioni di volontariato, iscritte nel registro provinciale, maggiormente presenti nel territorio provinciale.

4. La composizione del comitato deve adeguarsi a quanto stabilito dall'art. 2, comma 2, del decreto del Ministro del tesoro del 21 novembre 1991 ed alla consistenza dei gruppi linguistici esistenti in provincia, quale risulta dall'ultimo censimento generale della popolazione.

Art. 11.

Disposizioni finanziarie

1. Per le attività dell'osservatorio di cui all'art. 8 è autorizzato a carico dell'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire cento milioni, da iscriversi su un apposito capitolo di spesa del bilancio di previsione per l'anno 1993.

2. Alla copertura dell'onere indicato nel comma 1 si provvede mediante riduzione, per pari importo, del fondo globale iscritto al capitolo 102115 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1993 (partita n. 1 dell'allegato n. 3 al bilancio).

3. Gli stanziamenti di bilancio a carico degli esercizi finanziari successivi sono stabiliti dalla legge finanziaria annuale.

4. Alla copertura della spesa per compensi ed indennità a favore dei componenti l'osservatorio provinciale di cui all'art. 8, valutata in lire 2 milioni all'anno, si provvede con lo stanziamento iscritto al capitolo 12125 dello stato di previsione della spesa per l'anno 1993, che presenta sufficienti disponibilità rispettivamente con corrispondenti stanziamenti nei futuri bilanci della provincia.

5. La concessione di contributi, sovvenzioni e altre provvidenze di carattere economico, compresa la messa a disposizione gratuita di immobili per l'espletamento di attività di volontariato, è disciplinata dalle leggi provinciali di intervento nei singoli settori, assicurandosi comunque il finanziamento delle attività ed iniziative oggetto delle convenzioni con le organizzazioni di volontariato, ai sensi dell'art. 7.

Art. 12.

Variazioni al bilancio 1993

1. Nello stato di previsione della spesa per l'anno finanziario 1993 sono introdotte le seguenti variazioni, sia in termini di competenza che di cassa:

(Omissis).

Art. 13.

Norme finali

1. Alle organizzazioni di volontariato che hanno ottenuto il riconoscimento di idoneità ai sensi dell'art. 3 della legge provinciale 1^o marzo 1983, n. 6, è concesso il termine di due anni, dalla data di entrata in vigore della presente legge, per adeguare i rispettivi atti costitutivi a statuti alle disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 della presente legge, al fine di ottenere l'iscrizione d'ufficio nel registro provinciale.

2. Le convenzioni stipulate tra le organizzazioni di volontariato e gli enti responsabili dei servizi, ai sensi dell'art. 5 della legge provinciale 1^o marzo 1983, n. 6, non possono essere tacitamente rinnovate qualora le convenzioni stesse non rispettino i contenuti di cui all'art. 3 della presente legge, e le organizzazioni di volontariato non abbiano provveduto all'adeguamento degli statuti ai sensi del comma 1 del presente articolo.

3. Le organizzazioni di volontariato iscritte nell'apposito registro non necessitano dell'autorizzazione di cui all'art. 20, comma 2, della legge provinciale 30 aprile 1991, n. 13.

4. Fatto salvo quanto disposto nei commi 1 e 2, è abrogata la legge provinciale 1^o marzo 1983, n. 6.

5. In sede di prima applicazione della presente legge e limitatamente alla durata della legislatura in corso, i rappresentanti delle organizzazioni di volontariato nell'osservatorio provinciale, di cui all'art. 8, comma 3, rispettivamente nel comitato di gestione del fondo speciale di cui all'art. 10, comma 3, sono designati dalle organizzazioni di volontariato operanti in provincia, prescindendosi dalla loro iscrizione nel registro provinciale.

6. Sono abrogati l'art. 35 della legge provinciale 13 dicembre 1983, n. 17, sostituito dall'art. 9, della legge provinciale 11 luglio 1991, n. 19, e l'art. 11 della legge provinciale 18 agosto 1988, n. 33.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 1^o luglio 1993

DURNWALDER

p. Il Commissario del Governo per la provincia di Bolzano: PAPPALARDO
93R1162

LEGGE PROVINCIALE 1^o luglio 1993, n. 12.

Assegni di studio a favore di neolaureati tirocinanti, nonché modifiche agli articoli 5 e 10 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 32 del 13 luglio 1993)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Psicologi, veterinari, biologi tirocinanti

1. Ai neolaureati in psicologia, residenti in provincia di Bolzano, che frequentino il tirocinio pratico in una struttura socio-sanitaria della provincia di Bolzano ritenuta idonea dalla competente autorità ai sensi del decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 13 gennaio 1992, n. 239, per accedere all'esame di Stato, sono concessi assegni di studio mensili di importo pari al cinquanta per cento del trattamento economico tabellare iniziale, escluse le indennità dello psicologo del nono livello retributivo.

2. Ai neolaureati in veterinaria residenti in provincia di Bolzano, che frequentino il tirocinio pratico per accedere all'esame di Stato, ai sensi dell'art. 5 del decreto del Ministro per la pubblica istruzione 9 settembre 1957, sostituito dall'articolo unico del decreto del medesimo Ministro 18 luglio 1977, sono concessi assegni di studio mensili di importo pari al cinquanta per cento del trattamento economico tabellare iniziale, escluse le indennità, del veterinario del nono livello retributivo.

3. Ai neolaureati in biologia residenti in provincia di Bolzano, che frequentino il tirocinio pratico di cui all'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1982, n. 980, in uno dei laboratori ospedalieri della provincia di Bolzano, nel laboratorio provinciale di igiene e profilassi o presso il centro sperimentale di Lainburg, sono concessi assegni di studio mensili di importo pari al cinquanta per cento del trattamento economico tabellare iniziale, escluse le indennità, del biologo del nono livello retributivo.

4. L'attività di tirocinio pratico di cui ai commi 1, 2 e 3, con la corresponsione dell'assegno di studio, non costituisce rapporto di impiego o di lavoro, ed obbliga i tirocinanti all'osservanza dell'orario e dei doveri di servizio fissati per gli psicologi, i veterinari ed i biologi collaboratori.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano con decorrenza dal 1° gennaio 1993.

Art. 2.

Abrogazione di norme

1. L'art. 8 della legge provinciale 12 maggio 1988, n. 19, è abrogato con effetto dal 1° gennaio 1993.

Art. 3.

1. Fino all'emanazione del regolamento di esecuzione concernente la composizione della commissione esaminatrice e il regolamento degli esami, nonché i programmi didattici e i programmi d'esame ai sensi degli articoli 5 e 10 della legge provinciale 12 novembre 1992, n. 40, si continuano ad applicare le vigenti disposizioni sugli esami.

2. In questo periodo l'eventuale equipollenza dei diplomi con quelli rilasciati da scuole di carattere statale è dichiarata dall'intendente scolastico.

Art. 4.

Disposizioni finanziarie

1. Per l'attuazione della presente legge sono utilizzati nell'anno 1993 gli stanziamenti sul capitolo 52415 del bilancio provinciale, destinati all'attuazione dell'art. 8 della legge provinciale 12 maggio 1988, n. 19, che non risultino impegnati alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le spese per l'attuazione della presente legge a partire dal 1994, saranno stabilite dalla legge finanziaria annuale.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 1° luglio 1993

DURNWALDER

Visto, Il Commissario del Governo per la provincia di Bolzano: Urzi

93R1163

LEGGE PROVINCIALE 1° luglio 1993, n. 13.

Provvedimenti in materia di tutela del lavoro.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 32 del 13 luglio 1993)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. La giunta provinciale è autorizzata a disporre e concludere la partecipazione della provincia autonoma di Bolzano ad una società per azioni, a capitale pubblico e privato, il cui statuto preveda fra i fini sociali l'esplicitamento di attività di studio e di controllo tecnico di materiale, di macchine, impianti e apparecchi nonché di studio nel settore della tutela dell'ambiente, del lavoro e della prevenzione incendi.

2. L'attività posta in essere dalla società deve riguardare compiti che richiedano speciale competenza tecniche e scientifiche, nonché l'impiego di una complessa organizzazione tecnica, e deve essere riconducibile alla sfera di attribuzioni della provincia autonoma nell'ambito del proprio territorio.

3. Nei primi tre anni di esercizio della società la giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi per la copertura di eventuali costi sostenuti dalla società per l'addestramento e l'aggiornamento professionale del personale specializzato e a concedere contributi in conto gestione.

4. La giunta provinciale è autorizzata a partecipare al capitale azionario della società in misura pari al 51%. Per tale finalità è autorizzata una spesa massima di un miliardo a carico dell'esercizio finanziario 1993.

5. Per la concessione di contributi ai sensi del comma 3 è autorizzata a carico dell'esercizio finanziario 1993 la spesa di lire 500 milioni.

6. Le spese per l'attuazione della presente legge, a carico degli esercizi finanziari successivi, saranno stabilite dalla legge finanziaria annuale.

7. Alla copertura degli oneri indicati ai commi 4 e 5, per complessive lire 1.500 milioni, si provvede mediante riduzione di pari importo del fondo globale iscritto al capitolo 102120 dello stato di previsione della spesa (partita n. 2 dell'allegato n. 4 al bilancio).

8. La giunta provinciale è autorizzata ad apportare, ai sensi dell'art. 22, comma 3, della legge provinciale 26 aprile 1980, n. 8, le necessarie variazioni al bilancio di previsione per l'anno 1993 per l'attuazione delle spese indicate ai commi 4 e 5.

Art. 2.

1. La giunta provinciale è autorizzata a concedere contributi e sovvenzioni a privati, enti, società e associazioni per studi, manifestazioni, iniziative e attività nel campo della sicurezza e tutela del lavoro, nonché della sicurezza di macchine, impianti e apparecchiature.

2. Con regolamento di esecuzione sono stabiliti i criteri per l'erogazione e la liquidazione dei contributi e delle sovvenzioni, la documentazione richiesta ai medesimi fini e la data di presentazione delle domande.

3. Le spese per l'attuazione del comma 1 sono stabilite a partire dall'esercizio finanziario 1993 dalla legge finanziaria annuale o da altro provvedimento legislativo di analoga natura.

Art. 3.

1. Gli organi provinciali e le autorità locali competenti possono, nell'ambito delle proprie attribuzioni, rilasciare, sospendere o revocare i nulla osta, le licenze e le autorizzazioni previsti dalla vigente normativa sulla base di risultati tecnici prodotti da professionisti o società specializzati, nonché emanare ordinanze per la tutela dell'incolumità delle persone e dell'ambiente.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 2 luglio 1993

DURNWALDER

Visto, Il Commissario del Governo per la provincia di Bolzano: Urzi

Approvato ai sensi dell'art. 55, comma 2 dello Statuto di autonomia per la Regione Trentino-Alto Adige.

93R1164

LEGGE PROVINCIALE 26 agosto 1993, n. 14.

Formazione specifica in medicina generale e specialistica e applicazione di norme statali in materia di concorsi pubblici presso le unità sanitarie locali.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 42 del 7 settembre 1993)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

II. PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Efficacia dell'attestato

1. Dal 1° gennaio 1995 in provincia di Bolzano per i medici di medicina generale costituisce titolo necessario per essere iscritti negli elenchi delle zone carenati il possesso dell'attestato di formazione specifica, di cui all'art. 1 del decreto legislativo 8 agosto 1991, n. 256.

Art. 2.

Ammissione

1. La provincia autonoma di Bolzano entro il 30 giugno di ogni anno fissa il contingente dei medici da ammettere ai corsi di formazione specifica in medicina generale ed emana il relativo bando con propria delibera.

2. Ferme restando le disposizioni di cui all'art. 5 del decreto legislativo n. 256/1991, possono inoltrare domanda di ammissione alla formazione solo i medici iscritti all'Ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri della provincia di Bolzano.

3. Hanno priorità nella graduatoria di ammissione alla formazione i candidati in possesso dell'attestato di cui all'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, riferito al diploma di laurea (ex carriera direttiva) e i candidati residenti in provincia di Bolzano.

4. Il bando di concorso di cui al comma 1 determina i criteri di scelta dei docenti dell'attività didattica, i quali possono essere scelti anche tra docenti appartenenti a paesi dell'area di lingua tedesca, e la metodologia didattica dei corsi e delle attività seminariali e tutoriali, tenendo conto delle esigenze etniche e linguistiche della popolazione altoatesina.

5. In provincia di Bolzano, la commissione di cui all'art. 5, comma 1, del decreto legislativo n. 256/1991, è così composta:

a) dal presidente dell'ordine provinciale dei medici chirurghi ed odontoiatri della provincia di Bolzano o da un suo delegato, che la presiede;

b) da un coordinatore sanitario di un'unità sanitaria locale della provincia di Bolzano;

c) da un primario ospedaliero di medicina interna iscritto nei ruoli nominativi provinciali;

d) da due medici di medicina generale designati dalla Federazione nazionale dei medici chirurghi ed odontoiatri;

e) da un funzionario della Provincia autonoma di Bolzano;

f) da un funzionario amministrativo provinciale con funzioni di segretario.

6. In provincia di Bolzano la commissione di cui all'art. 5, comma 5, del decreto legislativo n. 256/1991, è così composta:

a) dal presidente dell'ordine provinciale dei medici chirurghi ed odontoiatri della provincia di Bolzano o da un suo delegato, che la presiede;

b) da un coordinatore sanitario di un'unità sanitaria locale della provincia di Bolzano;

c) da un primario ospedaliero di medicina interna iscritto nei ruoli nominativi provinciali;

d) da due medici di medicina generale designati dalla Federazione nazionale dei medici chirurghi ed odontoiatri;

e) da un dirigente del Ministero della sanità;

f) da un funzionario della Provincia autonoma di Bolzano;

g) da un professore di medicina interna o disciplina equipollente di una facoltà di medicina nella stessa regione o, in mancanza, di regione limitrofa;

h) da un funzionario amministrativo provinciale con funzioni di segretario.

7. La composizione delle commissioni di cui ai precedenti commi 5 e 6 deve rispettare la ripartizione prevista dall'art. 3 della legge provinciale 18 ottobre 1988, n. 40, fatta salva la possibilità di accesso agli appartenenti al gruppo linguistico ladino.

8. Ai componenti la commissione competono, in quanto spettanti, i compensi e il trattamento economico di missione secondo la normativa vigente per le commissioni giudicatrici di concorsi per il personale delle unità sanitarie locali della provincia.

9. Ai docenti dell'attività didattica spetta il corrispettivo di cui alla deliberazione della Giunta provinciale 21 gennaio 1991, n. 134 ed ai dipendenti del servizio sanitario provinciale è applicato il punto 3 della delibera stessa.

Art. 3.

Rilascio attestato

1. L'attestato di formazione previsto dal comma 5 dell'art. 5 del decreto legislativo n. 256/1991, è sottoscritto anche dal rappresentante della Provincia autonoma di Bolzano di cui al comma 6 del precedente art. 2.

Art. 4.

Assegni di studio

1. Durante il corso di formazione in medicina generale è corrisposto ai medici partecipanti un assegno di studio il cui ammontare corrisponde a quello corrisposto ai medici specializzandi, così come previsto dall'art. 3 della legge provinciale 3 gennaio 1986, n. 1.

Art. 5.

Assegnazione di personale

1. Per l'attuazione della presente legge il ruolo generale del personale provinciale, di cui all'allegato 1 della legge provinciale 15 aprile 1991, n. 11, come sostituito dall'art. 9 della legge provinciale 16 ottobre 1992, n. 36, è aumentato di un posto nella quarta quinta e di un posto nell'ottava nona qualifica funzionale.

Art. 6.

Disposizioni finanziarie

1. Per l'attuazione della presente legge sono autorizzate a carico dell'esercizio finanziario 1993 le seguenti spese:

a) lire 2 milioni quale fabbisogno presunto per i compensi indicati all'art. 21 comma 8;

b) lire 90 milioni per i corrispettivi indicati all'art. 2, comma 9;

c) lire 270 milioni per l'erogazione di assegni di studio ai sensi dell'art. 4;

d) lire 85 milioni per il personale di cui all'art. 5.

2. Alla copertura degli oneri indicati al comma 1, lettere b) e c), per complessive lire 360 milioni, si provvede con corrispondenti quote dello stanziamento previsto per il biennio 1993-1994, alla sezione 5, settore 5.2, lettera b.1) del bilancio pluriennale 1992-1994.

3. Alla copertura degli oneri pluriennali indicati al comma 1, lettere a) e d), valutati in complessive lire 175 milioni a carico del biennio 1993-1994, si provvede con corrispondenti quote dello stanziamento previsto alla sezione 10, settore 10.2, lettera b.1) del bilancio pluriennale 1992-1994 e per gli anni successivi con corrispondenti stanziamenti nel bilancio di previsione della Provincia.

4. Le spese per l'attuazione dell'art. 1, lettere b) e c), della presente legge, a carico degli esercizi finanziari successivi, saranno stabilite dalla legge finanziaria annuale.

Art. 7.

Norme transitorie

1. I medici che all'entrata in vigore della presente legge hanno iniziato il periodo formativo per medici di base secondo l'art. 19 della legge provinciale 5 gennaio 1984, n. 1, modificato dall'articolo unico della legge provinciale 11 marzo 1986, n. 10, ed integrato dall'art. 3 della legge provinciale 12 maggio 1988, n. 19, terminano detto periodo formativo secondo le modalità ivi contenute.

2. È equiparato all'attestato di formazione specifica di cui all'art. 1 del decreto legislativo n. 256/1991, il diploma di tirocinio per medici di base di cui all'art. 6 del decreto del Presidente della Giunta provinciale 20 ottobre 1986, n. 20.

3. Sino al 31 dicembre 1994 possono iscriversi negli elenchi delle zone carenti i medici con almeno cinque anni di effettivo esercizio della professione medica, attestato dall'ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri della provincia di Bolzano.

Art. 8.

*Integrazione dell'art. 1 della legge provinciale
3 gennaio 1986, n. 1*

1. Al comma 1 dell'art. 1 della legge provinciale 3 gennaio 1986, n. 1, dopo la parola «austriaci» sono aggiunte le parole «con gli stati membri della Comunità Europea appartenenti all'area culturale di lingua tedesca», e le parole «secondo l'ordinamento di quello stato», sono sostituite dalle parole «secondo gli ordinamenti di quegli stati».

2. Al comma 2 dell'art. 1 della legge provinciale n. 1/1986, dopo la parola «precedente» sono aggiunte le parole «con le università italiane»; dopo la parola «austriaci» sono aggiunte le parole «con gli organi pubblici degli stati della Comunità Europea appartenenti all'area culturale di lingua tedesca».

Art. 9.

*Integrazione dell'art. 5 della legge provinciale
3 gennaio 1986, n. 1*

1. Al comma 2 dell'art. 5 della legge provinciale 3 gennaio 1986, n. 1, dopo la parola «legge» sono aggiunte le parole: «ad eccezione di emolumenti percepiti per attività svolte nell'ambito della specializzazione fuori dall'orario di servizio».

Art. 10.

Applicazione dell'art. 11 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito in legge 23 gennaio 1991, n. 21, e del decreto del Ministro della sanità 21 ottobre 1991, n. 458.

1. Al personale del servizio sanitario provinciale di Bolzano si applicano, anche in parziale deroga alle norme di cui alla legge provinciale 28 giugno 1983, n. 19, l'art. 11 del decreto-legge 24 novembre 1990, n. 344, convertito in legge 23 gennaio 1991, n. 21, e le norme del decreto del Ministro della sanità 21 ottobre 1991, n. 458.

2. L'ammissione ai concorsi di cui al comma 1 per un profilo professionale diverso da quello di appartenenza è subordinata al possesso dell'attestato di conoscenza della lingua italiana e di quella tedesca corrispondente al titolo di studio richiesto per l'accesso dall'esterno al profilo professionale cui si aspira.

Art. 11.

Clausola dell'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 55 dello Statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 26 agosto 1993

DURNWALDER

Visto, Il Commissario del Governo per la provincia di Bolzano: URZI

Approvato ai sensi dell'art. 55, comma 2 dello Statuto di autonomia per la Regione Trentino-Alto Adige.

93R1165

LEGGE PROVINCIALE 13 ottobre 1993, n. 15.

Disposizioni finanziarie in connessione con l'assessamento del bilancio di previsione della Provincia per l'anno finanziario 1993 e per il triennio 1993-1995.

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della regione Trentino-Alto Adige n. 54 del 4 novembre 1993)*

(Omissis).

93R1166

LEGGE PROVINCIALE 13 ottobre 1993, n. 16.

Assessamento del bilancio di previsione della Provincia per l'anno finanziario 1993 e per il triennio 1993-1995.

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale
della regione Trentino-Alto Adige n. 54 del 4 novembre 1993)*

(Omissis).

93R1167

LEGGI PROVINCIALI 22 ottobre 1993, n. 17.

Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Trentino-Alto Adige n. 55 del 9 novembre 1993)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

II. PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

FORMAZIONE DEI PROVVEDIMENTI E RICORSI

Art. 1.

Principi generali e delegificazione

1. L'attività amministrativa della provincia si informa a criteri di efficacia, di economicità, di speditezza e di pubblicità per il perseguimento delle finalità volute dalla legge.

2. Le strutture organizzative della provincia, delle aziende e degli enti da essa dipendenti, sono articolate in modo da favorire al massimo la semplificazione delle procedure, sia a livello delle competenze, che dei sistemi e mezzi operativi; della distribuzione del personale, dei carichi di lavoro e delle collaborazioni esterne.

3. Per le finalità di cui ai commi 1 e 2, e con l'osservanza dei principi contenuti negli articoli seguenti, sono disciplinati con norma regolamentare, anche a modifica o integrazione di norme di legge vigenti:

a) l'organizzazione ed il funzionamento degli organi collegiali provinciali;

b) le modalità ed i termini previsti per i singoli procedimenti amministrativi;

c) la documentazione richiesta a corredo delle domande per l'emissione di provvedimenti amministrativi;

d) i fatti, gli stati e le qualità personali, oltre a quelli indicati nell'art. 2 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, per i quali è ammessa, in luogo della prescritta documentazione, una dichiarazione sostitutiva sottoscritta dall'interessato ed autenticata con le modalità di cui all'art. 20 della medesima legge.

4. In via sperimentale per un periodo di due anni rinnovabile di altri due, il direttore generale della provincia, per la predisposizione e l'attuazione di progetti tesi a semplificare le procedure, recuperare efficienza e produttività, riorganizzare e migliorare i servizi nell'amministrazione provinciale, è autorizzato a dettare con proprio decreto, norme per la sperimentazione di idonee procedure, eventualmente in deroga a quelle vigenti, intese a rendere più snella ed efficace l'azione amministrativa.

Art. 2.

Criteri per l'attribuzione di vantaggi economici

1. Qualora non sia diversamente previsto dalla vigente normativa, la giunta provinciale, con deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale della Regione, predetermina i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi, borse di studio, premi, incentivi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1, deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.

Art. 3.

Termini

1. Sono perentori i termini fissati per la presentazione di domande a scadenza annuale volte ad ottenere vantaggi economici di qualunque genere, per i ricorsi gerarchici propri ed impropri, per i controlli legittimità e di merito, per l'espressione di pareri obbligatori vincolanti.

2. Sono altresì perentori i termini fissati dall'amministrazione per l'ammissione a pubblici concorsi, ad esami, a gare di appalto e ad altra attività amministrativa nella quale sia prevista la formazione graduatoria nei confronti dei richiedenti interessati da un provvedimento dell'amministrazione stessa.

3. Se il termine di cui ai commi 1 e 2 scade in giorno festivo o chiusura degli uffici provinciali, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo o di apertura degli uffici stessi.

Art. 4.

Durata del procedimento

1. Le strutture organizzative e gli organismi provinciali, nel procedimento amministrativo conseguono obbligatoriamente ad una istanza, o debba essere iniziato d'ufficio, sono tenuti a concludere mediante l'adozione di un provvedimento espresso.

2. Il direttore della competente ripartizione, o su sua delega direttore d'ufficio, dispongono l'archiviazione del procedimento una volta comunicato o eseguito il provvedimento finale o qualora in ricorso per l'amministrazione l'obbligo di provvedere sull'istanza o rapporto d'ufficio.

3. Il termine entro cui deve concludersi il procedimento, fissato nella norma legislativa o regolamentare, decorre dall'inizio di ufficio del procedimento o dal ricevimento della domanda se il procedimento è a istanza di parte.

4. Qualora nessuna norma disponga il termine entro cui il procedimento deve concludersi, lo stesso è di trenta giorni a decorrere dalla data dimessa in mora dell'amministrazione, a mezzo di diffida notificata o spedita a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento all'ufficio competente per la trattazione dell'affare.

Art. 5.

Fasi del procedimento

1. Il procedimento amministrativo si articola di norma nei seguenti fasi:

a) valutazione delle condizioni di procedibilità, di ammissibilità ed individuazione dei presupposti soggettivi ed oggettivi, compresi requisiti di legittimazione, che sono rilevanti per l'emaneazione del provvedimento;

b) richiesta motivata di rilascio di eventuali dichiarazioni o di rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete o di presentazione di ulteriori documenti o di modifica o integrazione di quelli presentati, quando non siano previsti d'ufficio l'accertamento di fatti controversi o la regolarizzazione dei documenti;

c) acquisizione dei pareri obbligatori o vincolanti, degli accertamenti tecnici, delle stime e degli altri provvedimenti amministrativi infraprocedimentali;

d) disseminazione di eventuali memorie scritte e di documenti presentati dagli interessati o dai controinteressati;

e) adozione del provvedimento finale;

f) comunicazione, notificazione o pubblicazione del provvedimento finale;

g) esecuzione del provvedimento finale, quando compete all'amministrazione.

Art. 6.

Regolarizzazione dei documenti

1. È fatto obbligo al responsabile del procedimento amministrativo di assegnare agli interessati, a pena di decadenza, e sempreché non siano fissati termini perentori per la presentazione di domande o di documenti, e le stesse non siano concorrenti con altre, un termine congruo e comunque non superiore a quindici giorni, per regolarizzare, rettificare o integrare le domande rivolte all'amministrazione provinciale, e relativa documentazione. È in ogni caso concesso il predetto termine di sanatoria

per la regolarizzazione, rettifica o integrazione di domande o relativi documenti volte ad ottenere provvidenze economiche o altre agevolazioni, nei settori dell'assistenza sociale, dell'assistenza sanitaria e ospedaliera, dell'assistenza scolastica, e dell'edilizia abitativa agevolata o per partecipare a pubblici concorsi ad impieghi provinciali.

Art. 7.

Motivazione del provvedimento

1. Ogni provvedimento amministrativo, deve essere motivato, con l'indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione, in relazione alle risultanze dell'istruttoria.

2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.

3. Se le ragioni della decisione risultano da altro atto richiamato dalla decisione stessa, insieme alla comunicazione di quest'ultima deve essere indicato e reso disponibile anche l'atto cui essa si richiama.

Art. 8.

Notificazione degli atti amministrativi

1. La notificazione degli atti amministrativi viene eseguita mediante consegna o trasmissione di una copia in forma amministrativa dei medesimi, per mezzo di un ufficiale giudiziario, di messo provinciale o comunale, o della posta, alla persona interessata, secondo le modalità e forme di cui all'art. 137 e seguenti del codice di procedura civile. Quando si provvede a mezzo della posta si applicano le norme in vigore per la notificazione degli atti giudiziari in materia civile, sostituendosi all'ufficiale giudiziario l'ufficio dell'amministrazione competente in materia.

2. Le funzioni di messo notificatore provinciale sono conferite dai presidenti della giunta provinciale a dipendenti di ruolo.

Art. 9.

Ricorso gerarchico

1. Contro gli atti amministrativi, adottati dal presidente della giunta provinciale, dagli assessori provinciali e dai direttori delle strutture organizzative provinciali, o loro organi delegati, salvo che si tratti di atti dichiarati definitivi per legge, è ammesso ricorso in unica istanza alla giunta provinciale, per motivi di legittimità e di merito, da parte di chi vi abbia interesse.

2. Contro gli atti amministrativi di organi collegiali provinciali è ammesso ricorso da parte di chi vi abbia interesse nei casi, nei limiti e con le modalità previsti dalla legge.

3. La comunicazione degli atti soggetti a ricorso ai sensi dei commi 1 e 2 deve recare l'indicazione del termine e dell'organo cui il ricorso deve essere presentato.

4. Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, nel termine di trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

5. Il ricorso è presentato all'organo indicato nella comunicazione o a quello che ha emanato l'atto impugnato, direttamente o mediante notificazione o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Quando il ricorso è inviato a mezzo posta, la data di spedizione vale quale data di presentazione.

6. I ricorsi rivolti, nel termine prescritto, ad organi diversi da quello competente, ma appartenenti alla provincia o alle aziende o enti dipendenti, non sono soggetti a dichiarazione di irricevibilità e i ricorsi stessi sono trasmessi d'ufficio all'organo competente.

7. D'ufficio o su domanda del ricorrente, proposta nello stesso ricorso o in successiva istanza da presentarsi nei modi previsti dal comma 5, l'organo decidente può sospendere per gravi motivi l'esecuzione dell'atto impugnato.

8. Il direttore della ripartizione provinciale competente in materia, qualora non vi abbia già provveduto il ricorrente, comunica il ricorso agli altri soggetti direttamente interessati ed individuabili sulla base dell'atto impugnato.

9. Entro venti giorni dalla comunicazione del ricorso gli interessati possono presentare all'organo cui è diretto, tramite la ripartizione provinciale competente in materia, deduzioni e documenti.

10. L'organo decidente o il responsabile dell'istruttoria, possono disporre gli accertamenti che ritengono utili ai fini della decisione del ricorso.

11. L'organo decidente, se riconosce che il ricorso non poteva essere proposto, lo dichiara inammissibile; se ravvisa una irregolarità sanabile, assegna al ricorrente un termine per la regolarizzazione e, se questi non vi provvede, dichiara il ricorso improcedibile; se riconosce infondato il ricorso, lo respinge; se lo accoglie per incompetenza, annulla l'atto e rimette l'affare all'organo competente; se lo accoglie per altri motivi di legittimità o per motivi di merito, annulla o riforma l'atto salvo, ove occorra, il rinvio dell'affare all'organo che lo ha emanato.

12. La decisione deve essere motivata e deve essere emessa e comunicata all'organo che ha emanato l'atto impugnato, al ricorrente e agli altri interessati, ai quali sia stato comunicato il ricorso, in via amministrativa o mediante notificazione o mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

13. Decorso il termine di novanta giorni dalla data di presentazione del ricorso senza che l'organo adito abbia comunicato la decisione, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti, salvo che non sia diversamente disposto da legge speciale.

14. Sono abrogate le disposizioni di legge che prevedono un termine maggiore di quello indicato nel comma 4 per proporre ricorso amministrativo.

Capo II

RESPONSABILI DEL PROCEDIMENTO

Art. 10.

Ufficio responsabile del procedimento

1. L'ufficio provinciale, nell'ambito delle rispettive competenze per materia, è responsabile dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedurale, nonché dell'adozione o della elaborazione del provvedimento finale e della sua esecuzione, salvo quanto disposto nell'art. 11.

2. Qualora l'istruttoria attinga alla competenza di più uffici di una medesima ripartizione, il direttore di quest'ultima assegna la responsabilità dell'affare all'ufficio tenuto ad espletare i maggiori incombenzi istruttori o ad elaborare la proposta del provvedimento finale.

Art. 11.

Responsabile e comunicazione del procedimento

1. Tutte le istanze ed i rapporti d'ufficio sono ricevuti dal direttore della ripartizione competente per l'elaborazione o l'emissione del provvedimento finale, che provvede tempestivamente ad assegnarli agli uffici dipendenti, qualora la trattazione non rientri nelle sue competenze.

2. Il direttore di ripartizione può, con proprio ordine di servizio, assegnare la ricezione diretta delle istanze e dei rapporti agli uffici ed agli impiegati addetti, responsabili del procedimento.

3. Salvo che non sia diversamente disposto con ordine di servizio del direttore di ripartizione, non appena l'istanza o il rapporto perviene all'ufficio competente, il direttore provvede ad assegnare, a sé o ad altro dipendente addetto all'ufficio la responsabilità di una o più fasi dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo procedimento, nonché dell'emissione o dell'elaborazione del provvedimento finale, nell'ambito delle rispettive competenze istituzionali.

4. Fino a quando non sia effettuata l'assegnazione ad altri impiegati, è considerato responsabile del singolo procedimento il direttore titolare, reggente, vicario o supplente dell'ufficio, cui il competente direttore di ripartizione ha assegnato l'affare.

5. Il direttore d'ufficio comunica ai soggetti di cui agli articoli 14 e 15, la sede dell'ufficio che tratta l'affare ed il nominativo del responsabile del procedimento.

6. La comunicazione di cui al comma 5 va rinnovata ogniqualvolta muti l'ufficio o il responsabile del procedimento che tratta l'affare.

7. L'acquisizione di eventuali provvedimenti infra-procedimentali, contabili o di controllo, non sposta, salvo diversa comunicazione agli interessati, la responsabilità della struttura organizzativa che sta istruendo l'affare.

8. Nel regolamento di esecuzione possono essere stabilite forme di comunicazione mediante avvisi al pubblico per quanto attiene all'individuazione dell'ufficio, del nominativo del relativo direttore e dell'impiegato, responsabili del procedimento, e sono determinati i procedimenti per i quali può essere omessa la comunicazione, qualora non vi sia conflittualità di interessi e il richiedente abbia direttamente adito l'ufficio responsabile.

Art. 12.

Funzioni del responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento:

- a) attende alle attività istruttorie di rispettiva competenza indicate nell'art. 5;
- b) propone l'indizione della conferenza dei servizi di cui all'art. 18;
- c) attiva gli organi consultivi per l'acquisizione dei prescritti pareri obbligatori o vincolanti;
- d) propone al direttore di ripartizione l'acquisizione di eventuali pareri facoltativi o di consulenze esterne, a seconda della complessità dell'affare o dell'istruttoria;
- e) trasmette la pratica all'ufficio competente per l'ulteriore fase del procedimento, dandone contestuale comunicazione ai soggetti di cui agli articoli 14 e 15, con indicazione del nominativo del rispettivo direttore;
- f) emana, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero ne propone il testo all'organo superiore competente per l'adozione;
- g) cura le comunicazioni, le pubblicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti, o da ordini di servizio degli organi superiori;
- h) cura l'esecuzione del provvedimento finale, secondo le indicazioni dell'organo superiore.

Art. 13.

Responsabilità tecnica, contabile e amministrativa

1. Ogni decreto o altro provvedimento assessorile, sottoposto alla firma dell'assessore provinciale competente in materia, deve essere vistato, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente dal direttore dell'ufficio responsabile per l'elaborazione finale dell'atto e, quando vi sia impegno di spesa, dal direttore dell'ufficio contabilità, nonché dal direttore di ripartizione, sotto il profilo della legittimità.
2. Ogni proposta di deliberazione sottoposta all'esame della giunta provinciale deve essere vistata, in ordine alla sola regolarità tecnica e contabile, rispettivamente dal direttore dell'ufficio responsabile per l'elaborazione finale della proposta stessa e, quando vi sia impegno di spesa, dal direttore dell'ufficio contabilità, nonché dal direttore di ripartizione competente, sotto il profilo della legittimità.
3. La delega di funzioni amministrative comporta per il delegato la responsabilità per quanto attiene alla regolarità tecnica, contabile o alla legittimità del provvedimento.
4. I dipendenti provinciali che partecipano al procedimento amministrativo con funzioni preparatorie, istruttorie o esecutorie, rispondono della regolarità tecnica e contabile delle rispettive operazioni, nel rispetto del grado di responsabilità connesso al profilo professionale di appartenenza.
5. I funzionari provinciali rispondono in via amministrativa e contabile dei visti e dei pareri di cui ai commi 1 e 2. Qualora i provvedimenti siano adottati in mancanza dei visti o in difformità dei pareri di cui ai commi 1 e 2, l'eventuale responsabilità amministrativa e contabile fa carico agli organi decidenti.
6. Il direttore di struttura organizzativa provinciale competente ad emettere il provvedimento finale, risponde in via amministrativa e contabile del provvedimento stesso, unitamente ai funzionari responsabili del procedimento, fatto salvo quanto disposto dal comma 4.
7. Il direttore dell'ufficio competente per la fase finale del provvedimento è responsabile, in via amministrativa e contabile, degli atti e delle procedure attuative delle deliberazioni della giunta provinciale e dei provvedimenti assessorili, fatto salvo quanto disposto dal comma 4.

8. Della regolarità tecnica e contabile e della legittimità degli atti di competenza di organi o strutture organizzative diversi dalla giunta e dagli assessori provinciali, dalle ripartizioni, e dagli uffici, rispondono i corrispondenti organi o funzionari preposti alle strutture stesse.

9. Nei casi previsti di avocazione del procedimento, l'organo che adotta il provvedimento ne risponde direttamente in via amministrativa e contabile.

Capo III

PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 14.

Destinatari della comunicazione

1. Ove non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, l'avvio del procedimento è comunicato ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti, ai soggetti che per legge debbono intervenire, nonché ai soggetti individuati o facilmente individuabili, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento stesso.
2. Nelle ipotesi di cui al comma 1 resta salva la facoltà dell'amministrazione di adottare, anche prima della effettuazione delle comunicazioni di cui al medesimo comma 1, provvedimenti cautelari.
3. Nella comunicazione personale di cui al comma 1 sono indicati:
 - a) la ripartizione provinciale competente;
 - b) l'oggetto del procedimento promosso;
 - c) l'ufficio o altra struttura organizzativa, e la persona, responsabili del procedimento;
 - d) l'ufficio o altra struttura organizzativa in cui si può prendere visione degli atti.
4. Qualora, per il numero dei destinatari, la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, il responsabile del procedimento provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 3 mediante forme di pubblicità idonee stabilite di volta in volta, o individuate in via generale con ordine di servizio dell'organo superiore.
5. Qualora la comunicazione sia rivolta ad una pluralità di interessati, non facilmente individuabili, essa va effettuata in lingua tedesca e in lingua italiana.
6. L'omissione o l'irregolarità di taluna delle comunicazioni prescritte può essere fatta valere solo dal soggetto nel cui interesse diretto la comunicazione è prevista.

Art. 15.

Intervento nel procedimento.

1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facoltà di intervenire nel procedimento, nei modi e nei termini indicati nel regolamento di esecuzione.
2. I soggetti di cui al comma 1 e quelli indicati nell'art. 14, hanno diritto:
 - a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo i casi in cui il diritto di accesso è escluso o limitato;
 - b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare, sempreché siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Art. 16.

Provvedimento concordato

1. In accoglimento di proposte e di osservazioni presentate ai sensi dell'art. 15, comma 2, il competente organo provinciale può concludere, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, ed in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati al fine di determinare il contenuto discrezionale del provvedimento finale ovvero, nei casi previsti dalla legge, in sostituzione di questo.

2. Gli accordi di cui al comma 1 debbono essere stipulati, a pena di nullità, per atto scritto, salvo che la legge disponga altrimenti. Ad essi si applicano, ove non diversamente previsto, i principi del codice civile in materia di obbligazioni e contratti in quanto compatibili.

3. Gli accordi sostitutivi di provvedimenti sono soggetti ai medesimi controlli previsti per questi ultimi.

4. Per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, il competente organo provinciale dispone il recesso unilaterale dall'accordo, salvo l'obbligo di provvedere alla liquidazione di un indennizzo in relazione agli eventuali pregiudizi verificatisi in danno del privato.

5. Le controversie in materia di formazione, conclusione ed esecuzione degli accordi di cui al presente articolo, sono riservate, ai sensi dell'art. 11, comma 5, della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.

Art. 17.

Esclusione della partecipazione al procedimento

1. Le disposizioni contenute nel presente capo non si applicano nei confronti dell'attività della provincia diretta all'emanazione di atti normativi, di atti amministrativi generali, di atti di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.

Capo IV

SEMPLIFICAZIONE DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 18.

Conferenza dei servizi

1. Qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo di esclusiva competenza provinciale, l'assessore provinciale preposto alla struttura organizzativa competente per l'attuazione dell'intervento finale o comunque prevalente rispetto alle attività del procedimento, indice di regola una conferenza di servizi.

2. La conferenza di servizi è indetta dal presidente della giunta provinciale quando l'amministrazione provinciale debba acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche.

3. L'assenso delle amministrazioni pubbliche titolari delle funzioni di cui al comma 2, si intende acquisito ai sensi e con le modalità di cui all'art. 14 della legge n. 241 del 1990.

4. Il voto favorevole al progetto o all'intervento espresso dai rappresentanti della provincia, in seno alle conferenze di servizi, sostituisce ad ogni effetto tutti gli atti di assenso prescritti dalla vigente normativa provinciale.

5. La conferenza di servizi può essere presieduta, per delega del presidente della giunta provinciale o dell'assessore provinciale, dal direttore di dipartimento o di ripartizione competenti.

Art. 19.

Termine per l'espressione di pareri

1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo provinciale, questo deve emettere il proprio parere entro il termine prefissato da disposizioni di legge o di regolamento o, in mancanza, non oltre sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

2. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell'organo richiedente di procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere.

3. Nel caso in cui l'organo provinciale adito abbia rappresentato esigenze istruttorie ovvero l'impossibilità, dovuta alla natura dell'affare, da cause di forza maggiore, di rispettare il termine di cui al comma 1, quest'ultimo ricomincia a decorrere, per una sola volta, dal momento della ricezione, da parte dell'organo stesso, delle notizie, dei documenti richiesti, ovvero dalla sua prima scadenza, o dalla data di cessazione delle cause di forza maggiore.

4. Gli organi consultivi della provincia predispongono procedure di particolare urgenza per l'adozione dei pareri loro richiesti:

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano in caso di pareri in materia di tutela ambientale, paesaggistico territoriale e della salute dei cittadini.

Art. 20.

Termine per l'espressione di valutazioni tecniche

1. Ove, per disposizione espressa di norma provinciale, statale, regionale o comunitaria applicabile nelle materie di competenza provinciale, sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino cause di forza maggiore o esigenze di istruttoria di competenza dell'amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento può chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica, ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ad istituti universitari, a persone professionalmente esperte nel settore, ovvero può procedere indipendentemente dall'acquisizione delle valutazioni tecniche.

2. Nel caso in cui l'ente od organo adito abbia rappresentato cause di forza maggiore o esigenze istruttorie all'amministrazione procedente, si applica quanto previsto dal comma 3 dell'art. 19.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica in caso di valutazioni che debbano essere prodotte da organi od enti preposti alla tutela ambientale, paesaggistico territoriale e della salute dei cittadini.

Art. 21.

Attività private soggette a denuncia di inizio

1. Nel regolamento di esecuzione, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i casi in cui l'esercizio di un'attività privata, subordinata ad autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso o altro atto di consenso comunque denominato, può essere intrapreso su denuncia di inizio dell'attività stessa da parte dell'interessato all'amministrazione competente. In tali casi spetta all'amministrazione competente verificare d'ufficio la sussistenza dei presupposti e dei requisiti richiesti dalla normativa provinciale, statale, regionale o comunitaria applicabile nelle materie di competenza provinciale e disporre, se del caso, con provvedimento motivato, il divieto di prosecuzione dell'attività e la rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato non provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro il termine prefissatogli dall'amministrazione stessa.

2. Con il regolamento di cui al comma 1 sono indicati i casi in cui all'attività può darsi inizio immediatamente dopo la presentazione della denuncia ovvero dopo il decorso di un termine fissato per categorie di atti, in relazione alla complessità degli accertamenti richiesti.

3. Le disposizioni del presente articolo si applicano nei casi in cui il rilascio dell'atto di assenso dell'amministrazione dipenda esclusivamente dall'accertamento dei presupposti e dei requisiti prescritti, senza l'esperimento di prove a ciò destinate, non sia previsto alcun limite o contingente complessivo per il rilascio dell'atto stesso e in ogni caso non possa derivare pregiudizio alla tutela dei valori storico artistici e ambientali e siano rispettate le norme a tutela del lavoratore sul luogo del lavoro.

4. Restano ferme le norme attualmente vigenti che stabiliscono regole analoghe o equipollenti a quelle previste dal presente articolo.

Art. 22.

Silenzio assenso per l'esercizio di attività private

1. Con regolamento di esecuzione, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinati i casi in cui la domanda di rilascio di una autorizzazione, licenza, abilitazione, nulla osta, permesso od altro atto di consenso comunque denominato, cui sia subordinato lo svolgimento di un'attività privata, si considera

accolta qualora non venga comunicato all'interessato il provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti, in relazione alla complessità del rispettivo procedimento, dal medesimo predetto regolamento. In tali casi, sussistendo le ragioni di pubblico interesse, l'organo provinciale competente può annullare l'atto di assenso illegittimamente formato, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine prefissatogli dall'amministrazione.

2. Restano ferme le disposizioni attualmente vigenti che stabiliscono regole analoghe o equipollenti a quelle previste dal presente articolo.

Art. 23.

Sanzioni per dichiarazioni mendaci o false attestazioni dei privati

1. Con la denuncia o con la domanda di cui agli articoli 21 e 22 l'interessato deve dichiarare la sussistenza dei presupposti e dei requisiti di legge richiesti. In caso di dichiarazioni mendaci o di false attestazioni non è ammessa la conformatura dell'attività e dei suoi effetti a legge o la sanatoria prevista dagli articoli medesimi ed il dichiarante è punito con la sanzione prevista dall'art. 483 del codice penale, salvo che il fatto costituisca più grave reato, ai sensi di quanto disposto dall'art. 21 della legge n. 241 del 1990.

2. Le sanzioni attualmente previste in caso di svolgimento dell'attività in carenza dell'atto di assenso dell'amministrazione o in difformità di esso si applicano anche nei riguardi di coloro i quali diano inizio all'attività ai sensi degli articoli 21 e 22 in mancanza dei requisiti richiesti o, comunque, in contrasto con la normativa vigente.

Capo V

ACCESSO AI DOCUMENTI AMMINISTRATIVI

Art. 24.

Titolari del diritto d'accesso

1. Al fine di assicurare la trasparenza dell'attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto di accesso ai documenti amministrativi, secondo le modalità stabilite dalla presente legge.

2. È considerato documento amministrativo ogni rappresentazione grafica, foto cinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie del contenuto di atti, anche interni, formati dall'amministrazione, provinciale o, comunque, utilizzati ai fini dell'attività amministrativa.

3. Il diritto di accesso sugli atti interni può essere esercitato solo qualora gli stessi siano posti a base di un provvedimento finale a rilevanza esterna.

4. Il diritto di accesso si esercita nei confronti delle strutture organizzative della Provincia, delle aziende da essa dipendenti, degli enti pubblici provinciali strumentali, nonché dei concessionari di pubblici servizi provinciali.

Art. 25.

Limitazioni al diritto d'accesso

1. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi è escluso nei casi di segreto o di divieto di divulgazione previsti dall'ordinamento.

2. Con regolamento di esecuzione da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di esercizio del diritto di accesso e gli altri casi di esclusione del diritto di accesso in relazione all'esigenza di salvaguardare la riservatezza di terzi, persone, gruppi ed imprese, garantendo peraltro agli interessati la visione degli atti relativi ai procedimenti amministrativi, la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i loro interessi giuridici.

3. Nel regolamento di esecuzione di cui al comma 2 sono stabilite norme particolari per assicurare che l'accesso ai dati raccolti mediante strumenti informatici avvenga nel rispetto delle esigenze di cui al medesimo comma 2.

4. Salvo espressa autorizzazione del competente organo provinciale il diritto di accesso è escluso per i seguenti documenti amministrativi:

a) processo verbale delle sedute degli organi collegiali provinciali, non aperte al pubblico;

b) pareri facoltativi, consulenze, e relazioni tecniche, fatto salvo quanto disposto dall'art. 7, comma 3.

5. I documenti attinenti ai seguenti settori sono accessibili solo ai diretti destinatari, o dalle persone rivestite dell'autorità o incaricate della direzione o della vigilanza su di essi, salvo eventuali ipotesi di conflitto di interessi con questi ultimi, da valutarsi da direttore di ripartizione competente in materia:

a) interventi di assistenza sanitaria e di assistenza socio-economica;

b) interventi del servizio sociale, dei consulenti familiari, degli istituti minorili, dei centri di igiene mentale, delle comunità terapeutiche, e strutture similari;

c) esami, analisi, controlli e accertamenti attinenti all'igiene e sanità pubblica, e alla tutela dei luoghi di vita e di lavoro;

d) dati statistici personali;

e) stato matricolare dei pubblici dipendenti e procedimenti disciplinari.

6. I direttori delle strutture organizzative competenti a rilasciare copia dei documenti amministrativi, hanno facoltà di deferire l'accesso ai documenti richiesti sino a quando la conoscenza di essi possa impedire o gravemente ostacolare lo svolgimento dell'azione amministrativa.

7. Non è comunque ammesso l'accesso agli atti preparatori nel corso della formazione degli atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, salvo diverse disposizioni di legge.

Art. 26.

Modalità di esercizio del diritto di accesso

1. Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge. L'esame dei documenti è gratuito. Il rilascio di copia può essere subordinato soltanto al rimborso del costo di riproduzione, stabilito dalla Giunta provinciale, salvo le disposizioni vigenti in materia di imposta di bollo.

2. La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata. Essa deve essere rivolta alla struttura organizzativa dell'amministrazione che ha formato il documento o che lo detiene stabilmente in originale.

3. Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell'accesso sono ammessi nei casi e nei modi stabiliti dall'art. 25 e debbono essere motivati.

4. Trascorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende rifiutata.

5. Contro le determinazioni amministrative concernenti il diritto di accesso e nei casi previsti dal comma 4 è dato ricorso, nel termine di trenta giorni, all'autorità giudiziaria amministrativa ai sensi di quanto disposto dall'art. 25, comma 5, della legge n. 241 del 1990.

Art. 27.

Segreto d'ufficio

1. L'impiegato deve mantenere il segreto d'ufficio. Non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso.

2. Nell'ambito delle proprie attribuzioni, il direttore della competente struttura organizzativa, o altro impiegato da esso delegato, rilascia copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati dall'ordinamento.

Capo VI

PUBBLICAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI E NORMATIVI

Art. 28

Pubblicazione di atti amministrativi nel Bollettino ufficiale della Regione

1. Sono pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione i seguenti atti amministrativi:

a) i regolamenti, le direttive ed i programmi approvati dalla Giunta provinciale;

b) le istruzioni, le circolari, ed ogni altro atto che dispone in generale sulla organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, e sui procedimenti dell'amministrazione provinciale, ovvero nel quale si determina l'interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l'applicazione di esse;

c) tutti i provvedimenti attuativi della presente legge e tutte le iniziative dirette a precisare ed a rendere effettivo il diritto di accesso;

d) l'elenco nominativo dei beneficiari di qualsiasi provvidenza o beneficio economico erogato dalla Provincia, con indicazione del relativo titolo, ad esclusione di quelli attinenti all'assistenza sanitaria e sociale, individuati nel regolamento di esecuzione;

e) l'elenco nominativo dei concessionari di pubblici servizi provinciali, con indicazione del provvedimento di concessione;

f) le delibere e gli atti della Giunta provinciale, degli assessori provinciali e di altri organi provinciali che siano strettamente necessari per l'applicazione di atti aventi forza di legge e che abbiano contenuto normativo;

g) ogni altro atto, la cui pubblicazione sia prevista da norma di legge o di regolamento.

2. Con la pubblicazione di cui al comma 1, ove essa sia integrale, la libertà di accesso ai documenti indicati nel predetto comma 1 si intende realizzata.

3. Gli atti, la cui integrale conoscenza non interessi la generalità dei cittadini, sono inseriti e pubblicati per sunto o per estratto.

4. Nel regolamento di esecuzione sono individuati gli atti da pubblicare nel testo integrale, quelli da pubblicare per sunto o estratto, a seconda che interessino la generalità dei cittadini, determinate categorie, o interessi localizzati, e la periodicità o altre modalità della pubblicazione.

Art. 29.

Modalità di pubblicazioni di atti normativi provinciali

1. Quando una legge o altro atto avente contenuto normativo disponga la soppressione, l'aggiunta o la sostituzione di una o più parole nel corpo di una preesistente espressione normativa, si provvede alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, in calce al provvedimento modificativo, anche del nuovo testo, dell'intera disposizione, come risulta a seguito delle modifiche apportatevi, le quali sono stampate in modo caratteristico.

2. Quando una legge ovvero un altro atto normativo contenga rinvii: numerosi o comunque complessi a preesistenti disposizioni normative, si trasmette unitamente alla legge, o all'atto da pubblicare, il testo delle norme alle quali è operato il rinvio. Queste norme sono pubblicate, per informazione, nel Bollettino ufficiale della Regione unitamente alla legge, al decreto o all'altro atto normativo.

3. Quando una legge ovvero un altro atto avente contenuto normativo abbia subito diverse e complesse modifiche, la Giunta provinciale può predisporre, per la pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione, un testo aggiornato della legge e dell'atto, nel quale le modifiche apportate sono stampate in modo caratteristico e ne è specificata la fonte.

Capo VII

ORDINAMENTO DEGLI ORGANI COLLEGIALI PROVINCIALI

Art. 30.

Incompatibilità dei componenti di organi collegiali e degli organi individuali

1. I componenti di organi collegiali provinciali e degli organi delle aziende e di enti strumentali della Provincia devono astenersi dal prendere parte alle deliberazioni:

a) che riguardano liti o contabilità loro proprie verso i corpi cui appartengono o verso le aziende od enti dai medesimi amministrati o soggetti alla loro vigilanza o controllo;

b) quando si tratta d'interesse proprio, o d'interesse, liti o contabilità dei loro parenti od affini sino al quarto grado, o del coniuge, o di conferire impieghi o incarichi di sorta ai medesimi;

c) quando essi stessi o rispettivi coniugi o discendenti diretti abbiano causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito con i destinatari del provvedimento;

d) quando abbiano dato consiglio o prestato attività professionale nell'affare in trattazione;

e) quando siano tutori, curatori, procuratori, agenti o datori di lavoro di uno dei destinatari del provvedimento;

f) quando siano amministratori, gerenti o sindaci di un ente, di un'associazione, di un comitato, di una società o azienda che ha interesse al provvedimento.

2. In ogni altro caso in cui esistono gravi ragioni di convenienza, il componente dell'organo collegiale può richiedere al presidente dell'organo l'autorizzazione ad astenersi.

3. Il divieto di cui al comma 1 importa anche l'obbligo di allontanarsi dalla sala dell'adunanza durante l'intera trattazione dell'affare.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche al segretario dell'organo collegiale.

5. I componenti dell'organo collegiale che si astengono dal votare per i motivi di cui ai commi 1 e 2 si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

6. Qualora si tratti di organi collegiali perfetti, per la validità della deliberazione, si deve procedere alla sostituzione del componente impedito ai sensi dei commi 1 e 2.

7. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli organi individuali. In caso di incompatibilità del titolare dell'organo o di sussistenza delle ragioni di cui al comma 2, le relative funzioni sono esercitate dal vicario o, in caso di sua assenza o impedimento, dal titolare dell'organo gerarchicamente superiore.

Art. 31.

Costituzione degli organi collegiali

1. Salvo che non sia diversamente disposto da norma di legge, se entro quaranta giorni dalla richiesta non perviene la designazione di componenti di organi collegiali provinciali, o di aziende o enti dipendenti dalla Provincia, l'organo stesso è validamente costituito, presiedendo dai componenti dei quali manca la designazione, purché sia raggiunta la maggioranza dei componenti e non si tratti di organi collegiali perfetti.

2. Qualora la nomina degli organi collegiali di cui al comma 1 compete alla Giunta o ad altro organo provinciale, essi possono sostituirsi all'ente o organo designante, se entro quaranta giorni dalla richiesta non pervenga la designazione di componenti degli organi stessi. In tal caso la nomina viene fatta nel rispetto degli interessi rappresentati e tenuto conto delle eventuali designazioni pervenute, anche oltre il termine prescritto.

3. Per ciascun componente effettivo di organo collegiale, previsto dalla vigente normativa, può essere nominato un membro supplente, nel rispetto delle categorie, interessi o uffici rappresentati. Il membro supplente deve appartenere al medesimo gruppo linguistico di quello effettivo, e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

4. Al fine di assicurare il rispetto della rappresentanza proporzionale dei gruppi linguistici nella composizione degli organi collegiali istituiti con norma di legge, il titolare della direzione di struttura organizzativa provinciale, in quanto componente in tale veste di organi collegiali, può essere sostituito dal vicario o rispettivamente da altro funzionario di qualifica funzionale non inferiore alla settima, se appartenenti a gruppo linguistico diverso.

Art. 32.

Funzionamento degli organi collegiali

1. Salvo che non sia diversamente disposto da legge speciale o statuto, agli organi collegiali costituiti nell'ambito della Provincia, delle aziende e degli enti da essa dipendenti, si applicano le seguenti disposizioni.

2. Le adunanze degli organi di cui al comma 1 non sono pubbliche. È in facoltà del presidente di far partecipare alle sedute esperti o impiegati, nei limiti strettamente necessari a fornire chiarimenti o delucidazioni di natura tecnica o giuridica sull'argomento in trattazione; essi devono allontanarsi dall'aula al momento della discussione e della votazione.

3. In caso di assenza o impedimento, il presidente dell'organo collegiale è sostituito dal vice presidente o, in difetto, rispettivamente da altro componente dal medesimo designato, anche di volta in volta, o dal componente più anziano d'età.

4. Per la validità dell'adunanza è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti del collegio.

5. Le deliberazioni del collegio sono adottate a maggioranza dei componenti che partecipano alla votazione. I componenti che si assentano dall'aula al momento della votazione, per incompatibilità, e quanti dichiarano di astenersi dal voto, si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

6. Le votazioni hanno luogo a scrutinio palese. Sono effettuate a scrutinio segreto le votazioni riguardanti persone, nonché ogni qualvolta ne venga fatta richiesta da almeno un terzo dei componenti presenti. Le schede bianche e le schede non leggibili o nulle si computano per determinare il numero dei votanti.

7. Terminate le votazioni, il presidente ne accerta e proclama l'esito. In caso di parità di voti favorevoli e contrari, la proposta si intende non approvata.

8. Nessuna proposta può essere sottoposta a deliberazione di un organo collegiale deliberante o consultivo, se non sia stata compresa nell'ordine del giorno e, salvo i casi di urgenza, se gli atti relativi non siano stati resi accessibili ai componenti del collegio.

9. Nei casi di motivata urgenza, è in facoltà del presidente, o di almeno un terzo dei componenti del collegio, di sottoporre alla deliberazione dell'organo, seduta stante, affari non inseriti all'ordine del giorno, purché vi sia il consenso di tutti i presenti e di almeno i quattro quinti dei componenti; nei casi di motivata urgenza e qualora la trattazione dell'affare sia condizionata al rispetto di termini, è sufficiente il consenso della maggioranza dei presenti.

10. Alle adunanze assiste il segretario dell'organo collegiale che, in caso di assenza o impedimento, può essere sostituito dal vicario, o rispettivamente dal componente del collegio più giovane d'età o da altro impiegato dell'amministrazione, di qualifica funzionale non inferiore alla sesta, designato dal presidente.

11. I processi verbali delle deliberazioni e delle sedute sono sottoscritti dal presidente e dal segretario dell'organo collegiale. I processi verbali delle sedute, redatti dal segretario e sottoscritti dai componenti, non necessitano di ulteriore approvazione.

12. È in facoltà di ciascun componente del collegio di prendere visione del verbale delle sedute, di estrarne copia, e di richiedere eventuali correzioni formali o precisazioni delle dichiarazioni da esso rese nel corso della seduta, che vengono apportate al verbale dal segretario, previa approvazione del presidente.

13. Gli organi collegiali perfetti, con funzioni-decisorie, o consultive esponenziali di interessi diversi, sono validamente costituiti alla presenza di tutti i componenti, il cui giudizio od opinione devono essere valutati all'interno del collegio. Le relative deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, che non possono avvalersi dell'istituto dell'astensione dal voto.

14. È fatta salva la disciplina regolamentare sul funzionamento della Giunta provinciale.

15. Nel regolamento di esecuzione sono individuati gli organi collegiali provinciali di cui al comma 13.

Art. 33.

Scadenza, proroga e ricostituzione degli organi e regime degli atti

1. Gli organi svolgono le funzioni loro attribuite sino alla scadenza del termine di durata per ciascuno di essi previsto ed entro tale termine devono essere ricostituiti.

2. Gli organi non ricostituiti nel termine di cui al comma 1 sono prorogati per non più di quarantacinque giorni, decorrenti dal giorno della scadenza del termine medesimo. Nel periodo di proroga gli organi collegiali non possono essere integrati con la nomina di componenti eventualmente decaduti, effettivi o supplenti.

3. Nel periodo in cui sono prorogati, gli organi scaduti possono adottare esclusivamente atti urgenti e indifferibili con indicazione specifica dei motivi di urgenza e indifferibilità.

4. Gli atti non rientranti fra quelli indicati nel comma 3, adottati nel periodo di proroga, sono illegittimi.

5. Entro il periodo di proroga gli organi scaduti debbono essere ricostituiti.

6. Nei casi in cui la ricostituzione compete ad organi collegiali questi non procedano alle nomine o designazioni ad essi spettanti almeno tre giorni prima della scadenza del termine di proroga, la cui competenza è trasferita al presidente degli stessi, il quale deve comunque esercitarla entro la scadenza del termine medesimo.

Art. 34.

Decadenza degli organi non ricostituiti, regime degli atti, responsabilità

1. Decorso il termine di proroga senza che sia provveduto alla loro ricostituzione, gli organi decadono.

2. Tutti gli atti adottati dagli organi decaduti sono nulli.

3. Coloro ai quali compete la ricostituzione sono responsabili dei danni conseguenti alla decadenza determinata dalla loro condotta, fatta in ogni caso salva la responsabilità penale individuale nella condotta omissiva.

Capo VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 35.

Norma transitoria

1. Le disposizioni degli articoli 33 e 34 si applicano, dalla data di entrata in vigore della presente legge, a tutti gli organi che, alla stessa data, non siano ancora scaduti.

2. Gli organi che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano già scaduti e operino pertanto in proroga di fatto, debbono essere ricostituiti entro quarantacinque giorni dalla data medesima. Decorso il termine suddetto gli organi stessi decadono con le conseguenze previste dalle disposizioni di cui all'art. 34, commi 2 e 3.

Art. 36.

Abrogazioni

1. È abrogato l'art. 45 della legge provinciale 3 luglio 1959, n. 6.

2. È abrogato l'art. 7 della legge provinciale 21 maggio 1981, n. 11, sostituito dall'art. 4 della legge provinciale 12 dicembre 1983, n. 50.

3. È abrogato l'art. 14 della legge provinciale 7 gennaio 1977, n. 9.

4. Sono abrogati i commi 1 e 2 dell'art. 8 della legge provinciale 28 dicembre 1981, n. 34.

5. È abrogato l'art. 25 della legge provinciale 12 dicembre 1983, n. 50.

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 22 ottobre 1993

DURNWALDER

Visto: Il Commissario del Governo per la provincia di Bolzano: Urzì
93R1168

FRANCESCO NIGRO, direttore

FRANCESCO NICITA, redattore
ALFONSO ANDRIANI, vice redattore

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

